



Fondazione

# Ospedale Marchesi

di Inzago

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**ai sensi del D.Lgs n. 231/2001**

<b><i>Approvazione</i></b>	
<b><i>6 febbraio 2024 29 ottobre 2024</i></b>	<b><i>Consiglio di Indirizzo Consiglio di Indirizzo – aggiornamento</i></b>

## SOMMARIO

---

A.	PARTE GENERALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	4
1.	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	5
2.	LA FONDAZIONE OSPEDALE MARCHESI DI INZAGO.....	11
3.	LE UNITA' DI OFFERTA .....	19
4.	L'ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITA' DIRIGENZIALI .....	28
5.	IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DEGLI INCARICHI ORGANIZZATIVI.....	36
6.	IL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	36
7.	LA STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO .....	37
8.	SISTEMA DISCIPLINARE.....	43
9.	ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING .....	46
10.	ATTIVITÀ' DI COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO.....	49
B.	PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....	51
1.	ATTIVITÀ E PROCESSI ORGANIZZATIVI SENSIBILI.....	52
2.	FUNZIONI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE SENSIBILI.....	54
3.	PROTOCOLLI DI GESTIONE GENERALI .....	55
4.	PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI.....	56
	PARTE SPECIALE A <i>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i> (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001) .....	57
	PARTE SPECIALE B <i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)...	69
	PARTE SPECIALE C <i>Delitti di criminalità organizzata</i> (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001) .....	75
	PARTE SPECIALE D <i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> (art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001) .....	78
	PARTE SPECIALE E <i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> (art. 25 bis.1 del D. Lgs. 231/2001).....	82
	PARTE SPECIALE F <i>Reati societari</i> (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001) .....	84
	PARTE SPECIALE G <i>Delitti contro la personalità individuale</i> (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) .....	92
	PARTE SPECIALE H <i>Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro</i> (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001) .....	98
	PARTE SPECIALE I <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o di utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</i> (art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001) <i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i> (art. 25 octies.1 del D. Lgs. 231/2001) .....	102
	PARTE SPECIALE L <i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i> (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001) .....	107
	PARTE SPECIALE M <i>Reati ambientali</i> (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001).....	112
	PARTE SPECIALE N <i>Altri reati</i> del D.Lgs.231/2001: <i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> (art. 25 quater); <i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i> (art. 25 quater.1); <i>Abusi di mercato</i> (art. 25 sexies); <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni</i>	

mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies) ; Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies); Frodi in campo sportivo (art. 25 quaterdecies); Contrab-bando (art. 25 sex decies). .....	116
PARTE SPECIALE O <i>Reati tributari</i> (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01) .....	130
PARTE SPECIALE P <i>Delitti contro il patrimonio culturale</i> (art. 25 duodevicies e art. 25 septiesdecies D.Lgs. 231/01) .....	133
Allegati .....	138
A1. SCHEDE EVIDENZA Rischio Reati ex D. Lgs. 231/2001.....	139
A2. SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE O SOSPETTO DI VIOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 E/O DEL CODICE ETICO.....	140
A3. DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE ai sensi del Decreto Legislativo 231 e successive modifiche .....	141
A4. DICHIARAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA PER COLLABORATORI, CONSULENTI ESTERNI, PARTNER, E FORNITORI .....	142
A5. PROCEDURE RICHIAMATE NELLA PARTE SPECIALE.....	143
Elenco delle LINEE GUIDA E PROTOCOLLI AZIENDALI ADOTTATE precedentemente al modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231.01.....	153

## **A. PARTE GENERALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

## 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo 231/2001 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, del 8 giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, introduce nella legislazione italiana la responsabilità amministrativa, in sede penale, di persone giuridiche private riconosciute (fondazioni, associazioni riconosciute), le associazioni non riconosciute, le società di persone nessuna esclusa, nemmeno quella di fatto, le Società di capitali nessuna esclusa, gli Enti pubblici economici, tra cui le agenzie pubbliche (ATS, Enti strumentali delle Regioni o degli enti locali) e le aziende pubbliche per la gestione di servizi pubblici, per alcuni reati, chiamati reati presupposto, puntualmente richiamati dal decreto.

Ai sensi dell’articolo 5 del Decreto, “l’Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”; ovvero l’Ente è responsabile se dall’attività illegale abbia ottenuto benefici per l’impresa. L’Ente, invece, non risponderà se gli attori del Reato avranno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Inoltre, sempre ai sensi del citato articolo 5 del decreto, le azioni di rilievo debbono essere poste in essere:

1. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di una sua autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
2. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti suindicati.

Non è detto, tuttavia, che l’Ente debba sempre e comunque rispondere della commissione del Reato. È stato ritenuto opportuno consentire all’Ente la dimostrazione in via preventiva della propria estraneità rispetto al Reato. A tale fine viene richiesta l’adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati.

Requisito indispensabile perché dall’adozione del modello derivi l’esenzione da responsabilità dell’Ente è che esso venga efficacemente attuato.

In altri termini, la specifica colpevolezza dell’Ente si configurerà quando il reato commesso da un suo organo o sottoposto rientra in una decisione imprenditoriale ovvero quando esso è conseguenza del fatto che l’Ente medesimo non si è dotato di un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi o ancora che vi è stata al riguardo omessa o insufficiente vigilanza da parte degli organismi dotati di potere di controllo.

La novità introdotta dal D. Lgs. n. 231/01 consiste quindi nell’ampliamento della responsabilità a carico delle imprese, considerato che, in precedenza il principio di personalità della responsabilità penale li escludeva da ogni sanzione penale, diverse dal risarcimento dell’eventuale danno.

**Le disposizioni del D. Lgs n. 231/01 si applicano pertanto alla Fondazione Ospedale Marchesi di Inzago, organizzazione di diritto privato, con sede in via Marchesi, 25 a Inzago, di seguito denominata Fondazione.**

### 1.1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

#### PREMESSA

Per **Pubblica Amministrazione** si intende l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e in alcuni casi privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell’interesse della collettività.

**Publici Ufficiali** sono nominati “coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. La norma precisa che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”.

La **pubblica funzione amministrativa**, si esplica attraverso il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. In particolare:

- il *potere deliberativo* è quello relativo alla “formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione, cioè a qualsiasi attività che concorra ad esprimere la volontà pubblica.  
Sono quindi Pubblici Ufficiali non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere, ma anche chi svolge le attività istruttorie o preparatorie dell’iter deliberativo della Pubblica Amministrazione;
- il *potere autoritativo* si esplica nelle attività che permettono di realizzare interessi pubblici con atti impositivi della volontà pubblica. Questo ruolo è individuabile, ad esempio, nel potere di rilasciare ‘concessioni’ ai privati. In questo caso Pubblico Ufficiale chi è preposto ad esercitare tale potere.
- il *potere certificativo* consiste nella facoltà di certificare, rappresentare, attestare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”.

**Incaricati di un Pubblico Servizio** sono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, cioè “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

In questo caso, non è necessario che l’attività svolta sia direttamente imputabile ad un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio realizzi direttamente finalità pubbliche, cioè quelle assunte come proprie dal soggetto pubblico, anche se realizzate concretamente attraverso organismi privati.

Esempi di Incaricati di Pubblico Servizio che svolgono un’attività non direttamente imputabile ad un soggetto pubblico sono i dipendenti di società concessionarie di servizi pubblici, che prestano un pubblico servizio regolamentato nell’atto della concessione attraverso norme di diritto pubblico oppure atti autoritativi.

La responsabilità della **Fondazione** è connessa solo per i reati presupposto; originariamente dal decreto erano previsti i reati relativi a **delitti contro la Pubblica Amministrazione** ed alcune **ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato, enti pubblici e Unione Europea**, agli artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/01:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);
- frodi nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 75/2020;
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter*, comma 2, c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Successivamente, molteplici interventi legislativi (ed è presumibile che ne seguiranno ancora degli altri), hanno considerevolmente esteso il campo dei reati contemplati, in particolare alle seguenti materie:

- **delitti informatici e trattamento illecito di dati**, indicati dall'art. 24-bis, del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 48 del 18/03/2008; legge 133/2019 e legge 238/2021;
- **delitti di criminalità organizzata**, indicati dall'art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto con legge 15 luglio 2009 n.94;
- **reati di falsità in monete**, carte di pubblico credito e valori in bollo, indicati dall'art. 25-bis, del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.L. n. 350/2001, conv. con modificazioni, in L. n. 409/2001;
- **delitti contro l'industria e il commercio**, indicati dall'art. 25-bis.1 del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto con legge 23 luglio 2009 n.99;
- **reati societari**, indicati dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. n. 61 dell'11/04/2002, da legge 262/2005, legge 190/2012, legge 69/2015 e dal D. Lgs. n. 38 del 15.3.2017;
- **delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico**, indicati dall'art. 25-quater del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 7 del 14/01/2003;
- **reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, indicati dall'art. 25-quater.1, D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 7/2006;
- **reati contro la personalità individuale**, indicati dall'art. 25-quinquies, del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 228/2003, dalla legge 38/2006, dal D.Lgs. 39/2014, dalla legge 199/2016, dalla legge 236/2016 e dalla legge 238/2021;
- **reati relativi al market abuse**, indicati dall'art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 62 del 18/04/2005 e modificato con D.Lgs. 107/2018 e legge 238/2021;
- **reati di omicidio e lesioni commessi con violazione della normativa per la salute e sicurezza sul lavoro**, indicati dall'art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 123/2007 e successivamente sostituito dal D. Lgs. n. 81/2008;
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**, indicati dall'art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. n. 231/2007, dalla legge 186/2014 e dal D.Lgs. 195/2021;
- **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, indicati dall'art. 25-octies.1 del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto D.Lgs 8 novembre 2021, n. 184;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, indicati dall'art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99, legge 116/2009 e D.Lgs. 121/2011;
- **induzione a dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, indicato dall'art. 25-decies, D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116 art. 41 e D.Lgs. 121/2011;
- **reati ambientali** indicati dall'art. 25 undecies, D. Lgs. n. 231/2001, introdotti dal D. Lgs. n.121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla legge n. 68 del 22 maggio 2015;
- **reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** indicati dall'art. 25 duodecies D. Lgs. n. 231/2001, introdotti dal D. Lgs. 109/2012 e modificati dalla legge 17.10.2017 n. 161 e dal D.LGS. 21/2018;
- **reati di razzismo e xenofobia** indicati dall'art. 25 terdecies D. Lgs. n. 231/2001, introdotti dall'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 e dalla legge 20.11.2017 n. 167; e modificato con D.Lgs. 21/2018;
- **reati di frodi in competizioni sportive** indicati dall'art. 25 quaterdecies D. Lgs. n. 231/2001, introdotti dalla legge 3 maggio 2019, n. 39;
- **reati tributari** indicati dall'art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. n. 231/2001, introdotti dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e modificato con D.Lgs. 75/2020;

- **reati di contrabbando**, indicati dall'art. 25 sexiesdecies D. Lgs. n. 231/2001, introdotti dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75;
- **reati contro il patrimonio culturale e di riciclaggio di beni culturali**, indicati dall'art. 25 duodevicies e dall'art. 25 septiesdecies D. Lgs. n. 231/2001, introdotti dalla legge 9 marzo 2022, n. 22;
- **reati di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti**, indicati dall'art. 24 del D. Lgs. N. 231/2001, introdotti dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;
- **reato di trasferimento fraudolento di valori**, indicato dall'art. 25 octies.1 del D. Lgs. n. 231/2001, introdotti dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.

## 1.2. LE SANZIONI

Ai sensi del D. Lgs. 231/01, le sanzioni irrogabili alla Fondazione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è indefettibile e viene applicata con il sistema per quote. L'importo di una quota, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il valore della quota è fissato, inoltre, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive sono:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero soggetti all'altrui direzione qualora la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva).

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita a cura della Cancelleria del giudice e a spese dell'Ente.

Nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i

diritti acquisiti dai terzi di buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca indicata, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

### 1.3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In quest'ottica, l'articolo 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non è chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi". La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un "organismo di Vigilanza interno all'Ente" con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del predetto modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

I modelli organizzativi devono quindi rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione del personale nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- prevedere una verifica periodica, e l'eventuale modifica del modello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

In conclusione, nell'ipotesi di reati commessi dal Personale Apicale, l'Ente non risponderà se proverà che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
3. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al modello;
4. i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del Personale Apicale, l'Ente sarà responsabile del reato solo se vi sarà stata carenza negli obblighi di direzione e vigilanza e tale carenza sarà esclusa se l'Ente avrà adottato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non sussiste quindi l'inversione dell'onere della prova prevista per il Personale Apicale: nel caso in esame sarà l'organo della pubblica accusa a dover provare che l'Ente non aveva adottato per tempo il modello di organizzazione richiesto.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è dunque sostanzialmente un **documento**, costruito come **regolamento interno, adottato dall'Ente in modo formale e di fatto applicato in modo sostanziale**.

Il Modello Organizzativo individua, descrive e analizza i seguenti elementi:

- le **attività svolte dalla Fondazione** in funzione del proprio oggetto sociale, appropriate ad individuare le **aree di rischio di reato**;
- i **reati** che potrebbero essere commessi dai soggetti in posizione apicale o dai sottoposti;
- i **meccanismi e le procedure utilizzate dalla Fondazione per prevenire i reati medesimi**: cioè dei protocolli che descrivano le modalità di corretto svolgimento delle attività aziendali a rischio di reato;
- le **modalità di gestione delle risorse** impiegate dall'Ente ai fini della prevenzione dei reati;
- la composizione e il funzionamento **dell'organo di controllo e vigilanza**;
- il **sistema informativo** atto ad alimentare i flussi di informazione verso l'organismo di controllo, da parte del personale e della struttura dell'Ente, e viceversa;
- la **comunicazione** e la **formazione del personale** ai fini della prevenzione dei reati;
- i **meccanismi sanzionatori** in caso di commissione di illeciti, violazione delle regole e delle procedure previste dal modello organizzativo;
- il **codice etico** adottato dalla Fondazione;
- le **procedure di verifica periodica e di revisione** dell'efficacia dei modelli e dell'organo di controllo e vigilanza.

Presupposto indispensabile affinché il Modello Organizzativo escluda effettivamente la responsabilità dell'Ente in caso di reato, è che l'Ente abbia costituito un proprio **Organismo di Vigilanza**, deputato al controllo ed al monitoraggio circa la corretta applicazione del Modello Organizzativo stesso, che può essere composto da uno o più soggetti in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza.

## 2. LA FONDAZIONE OSPEDALE MARCHESI DI INZAGO

Le informazioni di seguito riportate derivano dallo Statuto della Fondazione e dal documento “Documento organizzativo di gestione”.

### 2.1. REQUISITI GENERALI

#### 2.1.1. SEDE LEGALE E OPERATIVA

Inzago	Via Marchesi 25 Ingresso RSA e Ambulatori - via Balconi 30 Ingresso Centro Diurno Integrato - via Balconi 20
Telefono	02 953123.1
Mail	<a href="mailto:amministrazione@fondazionemarchesi.it">amministrazione@fondazionemarchesi.it</a>
Posta certificata	<a href="mailto:fondazionemarchesi@pec.it">fondazionemarchesi@pec.it</a>
Sito internet	<a href="http://www.fondazionemarchesi.it">www.fondazionemarchesi.it</a>

#### 2.1.2. REQUISITI DI OPERATIVITA’

La Fondazione è stata costituita con delibera della Giunta Regionale Lombarda n. VII/16452 del 23 febbraio 2004.

Con delibera n. 8579 del 24 agosto 2009 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato una revisione dello statuto societario, che riporta scopi e funzioni della Fondazione, archiviato come DT004001-4.

#### 2.1.3. ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE

La Fondazione gestisce:

- una **residenza sanitaria assistenziale per anziani (RSA)** con 70 posti letto, tutti accreditati e a contratto con il Servizio Sanitario Regionale;
- un **centro-diurno integrato per anziani (CDI)**, attivo da maggio 2011, accreditato per 15 ospiti e contrattualizzato per 13 ospiti;
- un servizio di **assistenza domiciliare integrata (ADI)**, in accredito con il Servizio Sanitario, attivo su tutto il territorio nord-est della ATS Città Metropolitana di Milano;
- un **poliambulatorio specialistico** con specialità accreditate con il Servizio Sanitario Regionale e specialità in regime privatistico;
- un **servizio infermieristico geriatrico** in convenzione con l’Amministrazione Comunale di Inzago e un servizio infermieristico a domicilio nel comune di Inzago.

### 2.2. GLI ORGANI SOCIALI E LA STRUTTURA DI GOVERNO

#### 2.2.1. SOGGETTI FONDATORI

Membri originari di diritto sono

- **il Comune di Inzago**
- **la Parrocchia di Inzago**

### **2.2.2. PARTECIPANTI**

I partecipanti iscritti alla data del 31 dicembre 2023 sono:

#### **Partecipanti sostenitori**

- Associazione Amica (Associazione Marchesi Inzago Compagnia agli Anziani)
- Systema Ambiente S.p.A.

#### **Partecipanti ordinari**

- Dott. Carlo Borgonovo
- Lions Club Inzago
- Avv. Fulvio Rossetti
- Società Operaia di Mutuo Soccorso
- Arch. Franco Misani
- Sig. Emilio Tognoli
- Eva s.a.s.
- Coop. Inzaghese di Solidarietà C.I.S.
- Coniugi Enrico Mandelli e Adriana Agostoni
- Dott. Stefano Aresi, Musicologo
- Associazione Studi Storici Inzago e Martesana
- Mario Verga
- Rag. Mariangela Ronchi

### **2.2.3. ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI**

È costituita dai partecipanti sostenitori ed ordinari, iscritti all'apposito albo. Si riunisce almeno una volta l'anno. Nomina i propri rappresentanti nel Consiglio di Indirizzo e il Revisore dei Conti.

### **2.2.4. IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

È composto da nove membri

- sei membri di diritto (tra cui il Presidente) nominati dai fondatori: cinque nominati dal Sindaco del Comune di Inzago e uno nominato dal Parroco della Comunità Cattolica di Inzago
- due membri in rappresentanza dei partecipanti sostenitori (uno per ciascuno dei due gruppi previsti dallo statuto)
- un membro in rappresentanza dei partecipanti ordinari.

#### **Componenti il Consiglio di Indirizzo al 31 dicembre 2023**

<b>Mura Marta</b>	presidente	nominato dal Sindaco di Inzago
<b>Giuliani Jacopo</b>	vice presidente	nominato dai partecipanti ordinari
<b>Frustagli Domenico</b>	consigliere	nominato dal Sindaco di Inzago
<b>Mapelli Miriam</b>	consigliere	nominato dal Sindaco di Inzago
<b>Monzani Barbara</b>	consigliere	nominato dal Sindaco di Inzago
<b>Ornaghi Ottavio</b>	consigliere	nominato dal Sindaco di Inzago

<b>Saioni Candido</b>	consigliere	nominato dai partecipanti sostenitori
<b>Tresoldi Luigi</b>	consigliere	nominato dai partecipanti sostenitori
<b>Paolo Sangalli</b>	consigliere	nominato dal Parroco di Inzago

Il mandato dei membri di diritto, di nomina sindacale e parrocchiale, scadrà nel 2026. I rappresentanti dei partecipanti sostenitori ed ordinari sono stati eletti, da ultimo, nelle assemblee del 6.6.23 e del 14.11.23, ed anche il loro mandato scadrà nel 2026.

~~I membri di diritto sono in carica sino alla data di cessazione del mandato elettivo del Sindaco del Comune di Inzago.~~

~~Il mandato di un membro eletto dai partecipanti sostenitori scadrà nel giugno 2023, l'altro scadrà il 17 maggio 2025 e il membro eletto dai partecipanti ordinari scadrà nel novembre 2024.~~

## 2.2.5. IL CONSIGLIO DI GESTIONE

È composto da quattro membri: il Presidente della Fondazione e tre membri nominati dal Consiglio di Indirizzo sulla base di specifiche ed adeguate competenze tecniche.

### Componenti il Consiglio di Gestione al 31 dicembre 2023

**Mura Marta**  
**Giuliani Jacopo**  
**Mapelli Miriam**  
**Cerea Pietro**

Fanno inoltre parte della *governance* della Fondazione:

#### Revisore dei conti

**Rag. Mauro Biffi**, nominato dall'Assemblea dei Partecipanti in data 10 novembre 2023, in carica per tre anni.

#### Direttore Generale

Il **Dott. Alessandro Luigi Giudici**, nominato dal Consiglio di Indirizzo, dipendente della Fondazione, in carica dal 15 gennaio 2024.

#### Direttore Sanitario

**Dott. Davide Spiga**, nominato dal Consiglio di Indirizzo, dipendente della Fondazione.

#### Organismo di Vigilanza

Rag. Pietro Angelo Rossoni, nominato dal Consiglio di Indirizzo in data 26 marzo 2021, in carica per tre anni.

## 2.3. GLI SCOPI, I VALORI E LE POLITICHE

### 2.3.1. LO SCOPO

Finalità della Fondazione è:

offrire, attraverso il governo di una rete integrata di servizi sanitari, socio – sanitari ed assistenziali, le migliori risposte possibili in termini di ospitalità, di cura e di assistenza alle persone che si trovano in condizioni di fragilità o di bisogno, assicurando

- appropriatezza delle prestazioni;
- rispetto della dignità della persona;
- economicità della gestione.

### 2.3.2. I VALORI

Insieme con i nostri operatori e con i professionisti che collaborano con noi, ci proponiamo di realizzare una rete di servizi sanitari, sociali ed assistenziali integrata e visibile.

La nostra rete dovrà essere in grado di erogare servizi di qualità attraverso:

- strutture ed unità di offerta orientate all'assistenza ed alla cura delle persone in condizioni di fragilità;
- lo sviluppo di una relazione di fiducia dentro e fuori la Fondazione;
- l'incremento di valore della dimensione professionale dei nostri operatori;
- il coinvolgimento delle rappresentanze della nostra Comunità per costruire un governo condiviso del sistema dei servizi alla persona.

### 2.3.4. LE POLITICHE

Per raggiungere gli obiettivi strategici, la Fondazione intende promuovere efficaci politiche aziendali che si possono così riassumere:

- politica di **programmazione e controllo** secondo i criteri di una moderna gestione aziendale;
- politica di **integrazione** fra le diverse funzioni aziendali per migliorare le relazioni fra le persone ed i processi all'interno di una struttura organizzativa che sappia ritrovare il senso di unitarietà nella gestione aziendale;
- politica di **formazione del personale**, considerata di fondamentale importanza per la crescita del valore del capitale umano;
- politica di sviluppo del **sistema informativo** come strumento essenziale per il governo dell'azienda;
- politica di sostegno all'**innovazione** sia delle reti per migliorare lo scambio di informazioni sia delle soluzioni gestionali per ridurre la struttura dei costi e migliorare la qualità del servizio;
- politica di promozione della **qualità** come metodo di gestione dell'azienda: facilitare e promuovere le capacità progettuali dei singoli operatori e creare veri e propri "laboratori di sperimentazione" per nuove soluzioni organizzative e gestionali.

L'obiettivo è quello di creare nel tempo una compagine aziendale consapevole e bene orientata, che sia in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze e alle richieste di salute espresse dalla popolazione di riferimento.

### 2.3.5. I VALORI CONDIVISI

È sulla base di queste considerazioni che è possibile identificare un "filo rosso" che collega le politiche di intervento della Fondazione agli obiettivi programmatici da perseguire nel tempo.

È il “filo rosso” delle idee e dei valori che prefigurano orizzonti verso i quali dirigere la struttura: parole – chiave che richiamano una pluralità di messaggi, indicazioni, tratti di realtà, risposte a domande di senso, proposte e soluzioni variamente rintracciabili all’interno di un nuovo scenario.

Sono i valori ed i comportamenti che, in forme e momenti diversi, la Direzione si incaricherà di diffondere all’interno del sistema organizzativo e che si possono così identificare:

- **FIDUCIA**

La relazione di fiducia apre al dialogo ed alla reciproca comprensione le persone che operano all’interno di una organizzazione.

È una relazione che include, che responsabilizza, che rende partecipi, che richiama significati e legami profondi, che aiuta e sostiene, che corregge senza mortificare, che assicura e infonde coraggio, che presuppone e richiede uno scambio alto di reciproche garanzie fra persone che lavorano insieme e si affidano reciprocamente.

- **LEALTA’**

È la dimensione che consente lo sviluppo di rapporti professionali corretti ed il rispetto delle regole scritte e non, sulle quali si fonda la trama delle relazioni fra gli operatori all’interno dell’ambiente di lavoro.

Correttezza professionale e rispetto delle regole, onestà e rettitudine, sincerità ed integrità, sono elementi costitutivi di un codice etico dei comportamenti individuali nel quale si riconosce l’identità di un’organizzazione orientata alla qualità non solo delle prestazioni, ma anche delle relazioni fra le persone che la compongono.

- **RESPONSABILITA’**

Il tema delle responsabilità richiama una molteplicità di contenuti.

Il più importante riguarda il dovere di svolgere le proprie funzioni con la competenza professionale richiesta dal ruolo e la consapevolezza che l’esito di ogni processo è un risultato che dipende dal diretto contributo di ciascuno alla creazione del valore di ogni prestazione/attività.

Orientamento ai risultati, revisione critica di processi, valutazione degli esiti, miglioramento continuo, comportamenti esemplari sono tutte dimensioni costitutive di un nuovo modo di interpretare il ruolo all’interno degli assetti organizzativi in coerenza con il principio di responsabilità.

- **INTEGRAZIONE**

L’integrazione è alla base del progetto di costruzione del piano organizzativo.

Integrare significa creare un sistema organizzativo e gestionale unico, collegando le diverse parti della realtà aziendale con modalità di lavoro nuove ed omogenee.

Integrare significa anche creare identità collettive, unire senza unificare, sviluppare e diffondere valori in grado di divenire la rete intangibile che aggrega e riconduce ad unità la diversità delle funzioni aziendali.

- **APPROPRIATEZZA**

Il buon uso delle risorse e l’accreditamento della struttura si fondano su un giudizio complessivo di appropriatezza:

- appropriatezza nel garantire standards strutturali, organizzativi e gestionali;
- appropriatezza nella definizione delle tipologie e delle quantità di interventi ritenuti essenziali e compatibili con il buon uso delle risorse e con il rispetto della dignità delle persone;
- appropriatezza dei trattamenti assistenziali da parte delle unità d’offerta erogatrici (RSA – Poliambulatorio – CDI – ADI), che l’ente a ciò preposto deve controllare a garanzia degli interessi dei singoli e della collettività;

Su questo tema delicato ed attualissimo, la Fondazione ha il dovere di impegnare i responsabili dei servizi ad accertare che le prestazioni effettuate siano veramente utili alla salute dei pazienti e dei cittadini.

L'uso inappropriato di prestazioni sanitarie, oltre che rappresentare uno spreco di risorse, espone inutilmente gli assistiti a rischi che il buon uso delle risorse e l'osservanza di buone pratiche tendono ad evitare.

- **EQUITA'EGUAGLIANZA**

Le politiche per la salute ed il benessere delle persone devono contrastare la disuguaglianza fra i cittadini, migliorando l'accesso ai servizi socio – sanitari ed incoraggiando il cambiamento culturale nel consumo delle risorse disponibili.

Le principali linee di comportamento riguardano:

- il rafforzamento delle garanzie di assistenza da offrire ai soggetti deboli (fragilità), cioè a tutti coloro che, trovandosi in condizioni di bisogno, vivono situazioni di particolare svantaggio e sono costretti a forme di dipendenza assistenziale e di cronicità;
  - il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, intesi come quell'insieme di interventi necessari (per rispondere ai bisogni fondamentali) ed appropriati (in ordine alle modalità di erogazione delle prestazioni), che devono essere garantiti in modo uniforme a tutti i cittadini;
  - il superamento di alcuni dei principali fattori di disuguaglianza come l'inadeguata offerta di servizi e la carenza di informazioni sulla disponibilità e sulla modalità di accesso alle prestazioni.
- **QUALITA'**

La qualità di struttura, di processo e di esito dovrà diventare il metodo di gestione dell'azienda e percorrere diffusamente tutta l'organizzazione.

La qualità è la premessa indispensabile affinché tutte le unità d'offerta possano rappresentare la risposta più appropriata – in una logica di rete – alle svariate condizioni di bisogno espresse dalla popolazione.

Essa si traduce anche nell'impegno per il miglioramento continuo, nella ricerca costante della qualità nelle relazioni come presupposto necessario per sviluppare e diffondere una cultura orientata al servizio e alla qualità delle prestazioni.

- **SOLIDARIETA'**

La solidarietà – nella sua versione laica, moderna ed esigente – riassume e sigilla l'elenco dei valori condivisi riportandoli a sintesi con il paradigma della prossimità ai bisogni della persona nella sua condizione di estrema fragilità.

Le professioni di aiuto, del resto, sono praticate e trovano alimento negli antichi gesti della carità amorevole e paziente che soccorre e si prende cura facendosi prossimo a chi ha più bisogno di noi.

La persona che ha bisogno di tutto perché non è più capace di nulla deve diventare il segno di una nuova alleanza, il simbolo di una solidarietà necessaria.

## **2.4. LA PARTECIPAZIONE**

Lo statuto della Fondazione, nell'ottica di favorire la massima apertura al territorio, prevede la possibilità per tutti coloro che lo desiderano – enti, associazioni, privati cittadini – di diventare partecipanti della Fondazione, in una parola semplice e facilmente comprensibile: diventarne “soci”.

### **2.4.1. COME DIVENTARE PARTECIPANTI**

I partecipanti della Fondazione si dividono, a norma di statuto, in partecipanti sostenitori ed ordinari.

#### **I partecipanti sostenitori**

- Contribuiscono su base continuativa (almeno triennale).

- Si dividono in
    - soggetti che contribuiscono con erogazione di mezzi finanziari o fornitura di beni o servizi
    - strutture di volontariato che contribuiscono con prestazioni personali o economiche.
- Ogni gruppo nomina un proprio rappresentante nel Consiglio di Indirizzo.

### I Partecipanti Ordinari

- Contribuiscono su base annuale dietro pagamento della quota associativa o con prestazioni professionali.

Nominano un proprio rappresentante nel Consiglio di Indirizzo.

**Le regole e le procedure di ammissione sono state determinate dal Consiglio di Indirizzo con apposito regolamento DT004002-3 approvato in data 12.6.2013; sono a disposizione presso gli uffici della Fondazione e sul sito [www.fondazionemarchesi.it](http://www.fondazionemarchesi.it).**

## 2.5. L'ORGANIGRAMMA



Le funzioni degli organi di governo sono definite da apposito documento, approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 28.5.2012.

**La Direzione Sanitaria è identificata quale referente per i rapporti con gli uffici che si occupano di protezione giuridica e di servizi sociali.**

Dalla Direzione Generale dipende anche l'Ufficio Relazioni con il pubblico (URP), attivo per tutti i servizi della Fondazione, a disposizione degli utenti che desiderano sottoporre segnalazioni, reclami, lamentele o proposte:

- per telefono                   02 953123.12
- via mail                         amministrazione@fondazionemarchesi.it

Le modalità di gestione dei reclami sono definite da apposita istruzione di lavoro (**IL202018**).

## **2.6. IL CODICE ETICO**

La Fondazione è dotata di un Codice Etico approvato dal Consiglio di Indirizzo, distribuito a tutto il personale, ai collaboratori interni ed esterni, e a tutti gli *stakeholders*, che formalizza i principi che da sempre devono far parte del patrimonio etico non solo di tutti coloro che operano all'interno della Fondazione, ma anche di chi con la Fondazione intrattiene rapporti.

Il Codice Etico è classificato come documento nr. PG001002.

## **2.7. IL BILANCIO SOCIALE**

La Fondazione redige annualmente il Bilancio sociale, formalmente approvato dal Consiglio di Indirizzo, che viene distribuito a tutti gli *stakeholders* ed alla cittadinanza. Il documento viene anche pubblicato sul sito internet della Fondazione.

### 3. LE UNITA' DI OFFERTA

#### 3.1. LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

##### 3.1.1. Obiettivo dell'unità d'offerta

Obiettivo della RSA è offrire agli anziani ultrasessantacinquenni del territorio, non autosufficienti, un'assistenza residenziale che garantisca prestazioni che permettano il mantenimento dello stato di salute, delle capacità funzionali residue, della cura di sé, ovvero il recupero della massima autonomia possibile, in funzione del raggiungimento o del mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita.


##### 3.1.2. Autorizzazioni e descrizione

La RSA è stata autorizzata al funzionamento, in via permanente, con delibera ASL Milano2 n. 35 del 8.2.2006 valida per 70 posti letto per ricovero definitivo per anziani non autosufficienti, ed è stata accreditata con delibera di Regione Lombardia n. 3888 del 26.10.2006.

Nell'ambito delle attività è presente una cucina, affidata in appalto a primaria società specializzata, autorizzata al funzionamento dal Servizio di Igiene di ASL Milano2.

La RSA dispone di camere a due o tre letti, tutte dotate di servizi privati e di televisione; è disponibile una camera singola, destinata a ricovero definitivo per utenti che desiderano una sistemazione alberghiera specifica.

##### 3.1.3. L'organigramma



##### 3.1.4. Descrizione del servizio

I servizi della RSA comprendono i servizi sanitari ed assistenziali, rivolti alla persona, ed i servizi di tipo alberghiero.

###### L'attività sanitaria

Tutte le attività sanitarie ed assistenziali sono vincolate a precisi requisiti di accreditamento, e sono sottoposte a controlli ed ispezioni da parte del servizio di vigilanza ATS, che verifica la congruità delle prestazioni garantite, dei tempi di assistenza e delle modalità di erogazione del servizio.

La responsabilità degli interventi diagnostici e terapeutici e del coordinamento dell'equipe socio-sanitaria è affidata al medico di struttura per due nuclei, e al Direttore Sanitario per il rimanente nucleo. Il Direttore Sanitario è inoltre di supporto per le attività sanitarie gestionali.

La presenza in struttura è organizzata in modo da garantire assistenza medica sia con la presenza diretta sia mediante la reperibilità telefonica, coprendo la fascia oraria dalla 8 alle 20. La reperibilità medica notturna, festiva e prefestiva è garantita dal servizio di continuità assistenziale della ex-ASL Milano2, secondo il protocollo adottato. Da luglio 2014 il servizio di continuità assistenziale è ubicato al piano terreno della struttura, garantendo in questo modo, in caso di necessità, un intervento immediato. È prevista inoltre la disponibilità telefonica dei medici della RSA nelle 24 ore per situazioni particolari (consigli terapeutici, invii in ospedale, decessi).

La presenza nella struttura delle attività ambulatoriali assicura inoltre, quando necessario, un livello di assistenza sanitaria tempestivo ed altamente qualificato.

La Caposala è responsabile dell'organizzazione di reparto e del coordinamento del personale infermieristico ed assistenziale. L'equipe infermieristica è formata da personale dipendente e da collaboratori a libera professione, di elevata esperienza e competenza, presente in struttura con continuità 24 ore al giorno, per tutti i giorni della settimana.

L'equipe fisioterapica è composta da due fisioterapisti e una psicomotricista, e presta la propria attività per gli ospiti della RSA e del Centro Diurno, realizzando gli obiettivi motori e funzionali definiti per ogni singolo ospite.

#### **L'assistenza**

Le attività di tipo assistenziale sono affidate in appalto a KCS Cooperativa Sociale, specializzata nella gestione di servizi assistenziali. Il controllo delle attività in appalto è affidato alla Caposala responsabile della RSA, che ne verifica l'efficacia e l'appropriatezza, e lo svolgimento dei necessari aggiustamenti professionali. Questo servizio occupa circa 30 operatori, che ruotano su tre turni.

#### **L'animazione**

L'educatrice professionale si occupa, in equipe con tutte le altre figure professionali, di organizzare e gestire le attività, che alternano momenti di aggregazione e attività di gruppo, finalizzate a favorire la socializzazione e la creazione di un ambiente familiare, ad attività personalizzate mirate al recupero e alla conservazione delle capacità funzionali degli ospiti.

Particolare attenzione viene posta allo sviluppo ed al mantenimento dei rapporti con tutte le realtà territoriali, e allo sviluppo di progetti sperimentali.

L'animatrice è anche responsabile del coordinamento delle attività dell'associazione di volontariato AMICA (Associazione Marchesi Inzago Compagnia agli Anziani), che opera nella struttura dal 2005 mediante apposita convenzione, e il cui apporto è fondamentale per la realizzazione di feste, attività ricreative, uscite sul territorio.

Collabora nelle attività di animazione anche la psicomotricista, che favorisce lo sviluppo di programmi personalizzati per i singoli ospiti.

### **I servizi alberghieri**

#### **La ristorazione**

I servizi alberghieri sono di particolare importanza per garantire il benessere degli ospiti. I menu, elaborati su base stagionale, rispettano le prescrizioni dettate da ASL e tengono in considerazione le esigenze e le preferenze di ogni ospite. Ai pasti, viene servita "acqua in brocca", prelevata dall'acquedotto pubblico ed opportunamente microfiltrata da erogatori installati in tutti i reparti.

Il servizio è affidato a Ristorazione Oggi, primaria azienda specializzata nella gestione di ristorazione di comunità.

### **La lavanderia**

Il servizio di lavanderia per gli indumenti degli ospiti è affidato alla società Professione Pulito S.r.l., mentre il noleggio e il lavaggio di tutta la biancheria piana e da tavola, e delle divise degli operatori è affidato a KCS Cooperativa Sociale.

### **Le attività di culto**

L'attività religiosa di conforto ed ascolto, particolarmente importante per gli ospiti, è svolta direttamente dalla Parrocchia di Inzago. Le funzioni religiose vengono celebrate nella cappella interna e, grazie ad un sistema televisivo a circuito chiuso, possono essere seguite anche dagli ospiti che non sono in grado di allontanarsi dalla propria camera.

In occasione di particolari solennità religiose, grazie all'aiuto dei volontari, alcuni ospiti possono partecipare alle funzioni celebrate nella Chiesa Parrocchiale di Inzago.

In caso di specifica richiesta e/o necessità degli ospiti, si agevolerà assistenza spirituale diversa dal culto cattolico.

### **La lista di attesa**

Le domande di inserimento nella residenza vengono classificate in base alla gravità della situazione sanitaria e sociale, a cui viene attribuito uno specifico punteggio, seguendo quanto previsto dalla istruzione di lavoro "Gestione lista d'attesa RSA" (IL 102026). Quando si verifica la disponibilità di un posto letto, vengono prese in considerazione le domande inserite in lista, e viene stabilito l'inserimento da parte della Direzione Sanitaria e del Medico di reparto, che verifica anche la compatibilità del nuovo ospite con le caratteristiche del posto letto disponibile.

## **3.2. IL CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI)**

### **3.2.1. Obiettivi del servizio**

Scopo del centro diurno integrato, funzione intermedia fra l'assistenza domiciliare e la struttura di ricovero, è ritardare il più possibile il ricovero di anziani parzialmente non autosufficienti in strutture residenziali, sostenendo le famiglie nella gestione dell'attività di cura, favorendo il legame fra la persona e il territorio, assicurando inoltre una valida opportunità di animazione e di conservazione dei rapporti sociali.

Il servizio è diretto a persone di norma di età superiore ai 65 anni con compromissione dell'autosufficienza, affetti da patologie cronicodegenerative, che richiedono un significativo impegno nella cura della persona; o anche sole, con un discreto livello di autonomia ma a rischio di emarginazione, o inserite in un contesto familiare in cui l'assistenza domiciliare risulta non adeguata. Il Centro è stato accreditato con delibera regionale n. 2443 del 9 novembre 2011.

### **3.2.2. Modalità di erogazione del servizio**

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 17:30 (festivi esclusi).

### 3.2.3. L'organigramma



### 3.2.4. L'organizzazione del servizio

#### L'attività sanitaria

Il medico è presente in struttura, come previsto dalle normative di accreditamento, ed effettua le prime visite, le verifiche periodiche, il monitoraggio delle terapie. È inoltre a disposizione per i colloqui con i familiari. In équipe con tutte le funzioni operanti nella struttura provvede alla compilazione e alla verifica dei Piani di Assistenza Individuali e alla compilazione delle cartelle personali degli ospiti.

L'infermiera – presente per due ore al giorno - assicura la corretta gestione dell'assunzione delle terapie e dell'alimentazione, monitorando il benessere degli ospiti.

L'équipe di fisioterapia garantisce il corretto svolgimento delle attività motorie di gruppo e dei percorsi riabilitativi personalizzati, secondo quanto previsto dal programma settimanale.

#### L'assistenza

Sono operative al Centro tre ASA (ausiliarie socio assistenziali): due operatrici si alternano su turnazioni mattutine e pomeridiane, una terza fornisce il supporto necessario nelle ore mattutine per lo svolgimento dei bagni assistiti e delle mansioni più impegnative nella cura della persona.

#### L'animazione

L'educatrice professionale, laureata dipendente dalla Fondazione, coordina il servizio e organizza tutte le attività ricreative, proponendo percorsi animativi ed educativi individualizzati che tengono conto dei bisogni e delle capacità residue di ogni singolo ospite. Sono previsti momenti di attività individuali quali lettura, lavoro a maglia, laboratori di bellezza, e momenti collettivi di giochi di società, visione di filmati, esperimenti teatrali, uscite sul territorio.

L'educatrice coordina inoltre i volontari dell'associazione AMICA, che sono presenti almeno un pomeriggio a settimana e collaborano per l'organizzazione delle feste di compleanno e delle iniziative all'esterno. L'associazione AMICA garantisce inoltre, come per gli ospiti della R.S.A., secondo disponibilità, un servizio di taglio e piega capelli a fronte di un contributo.

### **La lista di attesa**

Le domande di inserimento nel centro vengono classificate in base alla gravità della situazione sanitaria e sociale, a cui viene attribuito uno specifico punteggio, seguendo quanto previsto dalla istruzione di lavoro “Gestione lista d’attesa CDI” (IL 142020). Quando si verifica la disponibilità di un posto, vengono prese in considerazione le domande inserite in lista, e viene stabilito l’inserimento da parte della Direzione Sanitaria e del Medico di reparto, che verifica anche la compatibilità del nuovo ospite con le caratteristiche del posto disponibile.

## **3.3. L’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)**

### **3.3.1. Obiettivi del servizio**

Obiettivo del servizio è evitare o ritardare il ricovero della persona non autosufficiente in strutture residenziali, consentendole di rimanere al proprio domicilio, con un supporto qualificato alla fragilità, e con la possibilità di scegliere liberamente le modalità e gli erogatori dell’assistenza di cui ha bisogno.

Il servizio, accreditato dalla ASL MI2 e dalla Regione, garantisce, su richiesta del medico di medicina generale dell’assistito e previa autorizzazione di ATS, l’erogazione di **servizi infermieristici, fisioterapici, assistenziali, di sostegno educativo e psicologico, di consulenza medico-specialistica al domicilio dell’utente**, come previsto dal piano personalizzato di assistenza, senza alcun costo per l’utente stesso.

L’attività è stata accreditata da ASL Milano2 con delibera del 1 luglio 2009, ed è operativa su tutto il territorio nord-est della ATS Città Metropolitana di Milano.

### **3.3.2. Modalità di erogazione del servizio**

L’utente contatta il Coordinatore del servizio, indicando il numero di pratica assegnata dall’ATS. Il Coordinatore prende in carico l’utente, lo contatta per tutte le informazioni preliminari, concorda con il medico di base, e programma gli interventi previsti dal Piano di Assistenza Individuale.

Le prestazioni sono garantite fra le 9.00 e le 16.00, sette giorni su sette, con possibilità di concordare orari alternativi.

La continuità assistenziale per i casi infermieristici in carico è garantita da una pronta reperibilità telefonica, sette giorni su sette, dalle 9.00 alle 18.00, e consente un immediato consiglio telefonico e, se necessario, un intervento a domicilio da parte dell’operatore.

**La segreteria operativa ADI presso la Fondazione è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00 – telefono 02 95312369.**

### **3.3.3. L’organizzazione del servizio**

Il **Direttore Sanitario** è responsabile dell’organizzazione del servizio, della valutazione e del miglioramento della qualità.

Il **Care Manager** (coordinatore del servizio) è responsabile del primo contatto con gli utenti, organizza i piani terapeutici e gestisce lo staff di collaboratori qualificati (dipendenti della Fondazione o liberi professionisti), coordinando le attività e le relazioni con il medico di medicina generale dell’assistito.

Il **responsabile gestionale** è incaricato della gestione dei flussi informatici e mantiene i rapporti di natura amministrativa con i competenti uffici ATS.

Gli **infermieri** erogano le prestazioni di cura definite nel programma di assistenza individuale al domicilio dell'utente.


I **terapisti della riabilitazione** effettuano tutti gli interventi di recupero motorio e funzionale previsti dal programma assistenziale e possibili al domicilio dell'utente.

Gli **ausiliari/operatori socio-assistenziali** assistono l'utente nelle attività di base (igiene personale) definite nel progetto assistenziale.

Collaborano al servizio, con attività libero-professionale:

- il **medico di area geriatrica** con competenza chirurgica (ulcere da pressione, gestione stomie)
- l'**educatore professionale**, quando si rende necessario un sostegno di tipo educativo
- il **fisiatra**, come consulente in supporto ai terapeuti della riabilitazione e al medico di medicina generale per casi di particolare complessità
- la **psicologa**, con funzione prevalente di supporto al *caregiver* e di *counselling*.

### 3.3.4 Organigramma



### **3.4. I POLIAMBULATORI SPECIALISTICI**

#### **3.4.1 Obiettivo del servizio**

Assicurare al territorio la possibilità di effettuare visite ed esami specialistici, sia in convenzione con il servizio sanitario nazionale, sia in regime privato, garantite da specialisti di provata capacità ed esperienza, a tariffe che si attestano a livelli non elevati e supportabili da tutte le fasce della popolazione.

L'attività è affidata a medici in libera professione ed è stata autorizzata con delibere ASL Milano2 n. 163 del 5.4.2004 de n. 23 del 10.12.2004.

L'attività in convenzione con il Servizio Sanitario è stata accreditata con delibera di Regione Lombardia n. 2590 del 24.5.2006.

#### **3.4.3 Modalità di erogazione del servizio**

##### **Attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale**

- cardiologia
- diagnostica per immagini (ecografia)
- oculistica
- otorinolaringoiatria
- fisioterapia e terapia fisica

##### **Attività in regime privatistico**

- dermatologia generale, plastica e dermatochirurgia laser
- piccola chirurgia
- ostetricia e ginecologia
- endocrinologia
- geriatria (a domicilio)
- ortopedia
- urologia
- pneumologia
- psicologia
- podologia
- neurologia (visite specialistiche)
- angiologia (visite specialistiche)

**Le prenotazioni** possono essere effettuate allo sportello, tramite APP MioDottore, per telefono in specifiche ore della giornata, o tramite il call center regionale.

Per poter effettuare la prestazione, l'utente deve aver provveduto ad effettuare allo sportello l'accettazione, e l'eventuale pagamento del ticket o della prestazione privata. Il personale addetto al *front-office* della Fondazione effettua la regolare accettazione dell'utente e predisponde tutta la documentazione necessaria.

Dalla seconda metà del 2024, presso gli ambulatori della Fondazione sarà possibile effettuare prelievi per analisi di sangue e urine, grazie ad una convenzione in fase di stipula con LAM Centro Biomedico srl. Le modalità operative del prelievo non varieranno: l'infermiera addetta effettua il prelievo e predisponde le provette, che vengono raccolte in appositi contenitori che vengono consegnati al laboratorio analisi. L'attività è sempre regolata da apposita procedura ed i risultati possono essere ritirati dall'utente presso la Fondazione, presso le farmacie abilitate o scaricate direttamente al proprio domicilio tramite portale regionale. I prelievi per analisi, fino al 31 dicembre 2023 sono stati effettuati per conto di ASST Melegnano, con cui era stata sottoscritta apposita convenzione.

### 3.4.3 L'organizzazione del servizio

La gestione organizzativa delle attività ambulatoriali è sotto la diretta responsabilità della Direzione Sanitaria, a cui fanno riferimento medici specialistici, personale tecnico e infermieristico, personale di *front office* e di *back office* addetto alle attività di prenotazione, accettazione e rendicontazione.

Il **Direttore Sanitario** garantisce il coordinamento organizzativo e il mantenimento dei rapporti con le strutture di controllo, nel rispetto dell'autonomia e della responsabilità professionale dei singoli specialisti. A lui si possono rivolgere gli utenti per qualsiasi necessità riguardante l'attività sanitaria.

I **medici specialisti** e gli **operatori tecnici**, di esperienza qualificata generalmente acquisita presso strutture ospedaliere, collaborano con la Fondazione con contratti a libera professione. Sono presenti in giorni ed orari differenziati, per permettere l'utilizzo più razionale ed efficiente degli spazi ambulatoriali e della strumentazione. Le sedute per le attività in convenzione sono programmate in modo da garantire il contenimento dei tempi d'attesa. Collaborano stabilmente con la Fondazione 34 medici specialisti.


L'**equipe infermieristica** è coordinata da una infermiera responsabile dell'organizzazione dell'attività. Lo staff infermieristico, oltre a svolgere le attività sanitarie di supporto ai medici specialisti, è anche responsabile della relazione con gli utenti nella fase di accoglienza e di espletamento delle formalità burocratiche.

Il **personale di front office e back office** svolge tutte le attività di prenotazione, accettazione, di fatturazione e rendicontazione agli organi di controllo. L'equipe di *front office* è composta da tre dipendenti a tempo pieno e due dipendenti part-time, addette alle prenotazioni e accettazioni, mentre una dipendente si occupa di tutte le attività connesse alla rendicontazione.

Il **sistema informatico** è completamente adeguato ai requisiti richiesti dal SISS (sistema informativo socio-sanitario) di Regione Lombardia.

Tutte le attrezzature, di nuova generazione, sono soggette a regolare manutenzione programmata, regolata da apposita istruzione di lavoro.

### 3.4.4 L'organigramma



## **3.5. IL SERVIZIO INFERMIERISTICO**

### **3.5.1 L'AMBULATORIO GERIATRICO**

#### **3.5.1.1 Obiettivi del servizio**

L'ambulatorio geriatrico, gestito in convenzione per conto dell'Amministrazione Comunale di Inzago, garantisce prestazioni gratuite, quali misurazione della pressione, iniezioni e piccole medicazioni ad anziani residenti in possesso di cartellino identificativo rilasciato dai Servizi Sociali del Comune. Il servizio funziona inoltre come punto di riferimento per problematiche socio-assistenziali.

#### **3.5.1.2 Modalità di erogazione del servizio**

L'ambulatorio è gestito da una Infermiera, ed è aperto tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, ad accesso diretto, dalle 10 alle 11.30. In caso di terapie non interrompibili, la prestazione viene erogata anche nei giorni di chiusura a cura del personale di reparto RSA, dietro segnalazione scritta da parte dell'infermiera responsabile.

### **3.5.2 IL SERVIZIO A DOMICILIO**

#### **3.5.2.1 Obiettivi del servizio**

Offrire prestazioni infermieristiche a domicilio, nel territorio di Inzago, per chi non è in grado di raggiungere gli ambulatori. Il servizio prevede l'effettuazione di prelievi ematochimici iniezioni, medicazioni anche complesse, e altri interventi infermieristici su richiesta.

#### **3.5.2.2 Modalità di erogazione del servizio**

Il servizio viene effettuato su prenotazione, telefonica o presso la struttura, in orari concordati con l'utente, a cura del personale infermieristico della Fondazione.

## 4. L'ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI

### L'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

---

L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dai partecipanti sostenitori e ordinari della Fondazione. In particolare:

- Nomina i propri rappresentanti nel Consiglio di Indirizzo
- Nomina il revisore dei conti
- Formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati o da individuarsi.

### IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

---

Il Consiglio di Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- Stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività istituzionali;
- Approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione
- Fissare con apposito regolamento i criteri e le modalità per divenire partecipante sostenitore e partecipante ordinario, stabilire le prerogative nella partecipazione all'attività della Fondazione, procedere alla loro nomina;
- Nominare il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione
- Nominare e revocare i membri del Consiglio di Gestione
- Nominare il Direttore Generale e il Direttore Sanitario, determinandone natura, durata e qualifica del rapporto;
- Nominare l'Organismo di Vigilanza;
- Deliberare in merito ad eventuali deleghe specifiche ai consiglieri;
- Deliberare eventuali modifiche statutarie;
- Deliberare in merito ad alienazioni del patrimonio immobiliare
- Deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- Procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi:

### IL CONSIGLIO DI GESTIONE

---

Il Consiglio di gestione provvede all'amministrazione e alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- Esprimere pareri sulle linee strategiche generali delle attività della Fondazione;
- Predisporre i programmi e gli obiettivi operativi, da presentare annualmente all'approvazione del CDI
- Predisporre per l'approvazione la proposta di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo

- Organizzare le attività operative della Fondazione, individuandone i responsabili, in relazione con le linee strategiche generali e nei limiti del bilancio di previsione approvato;
- Riferire al CDI, con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Fondazione.

## IL PRESIDENTE

---

Il Presidente promuove e coordina le attività del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese.

In particolare il Presidente:

- Convoca il CDI, il CDG e la Commissione Cultura, e ne definisce l'ordine del giorno
- Cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti
- Dispone in casi urgenti in qualunque materia anche al di fuori delle normali attribuzioni, salvo ratifica del CDI e CDG, a seconda delle competenze, alla prima riunione utile;
- Convoca l'assemblea dei partecipanti;
- Convoca almeno una volta all'anno, una riunione collegiale e cui partecipano tutti i membri della Fondazione, soggetti fondatori, partecipanti sostenitori ed ordinari, quale momento istituzionale di confronto e analisi;
- Gestisce il sito internet della Fondazione.

In caso di sua assenza o di impedimento le funzioni sono affidate al Vice Presidente.

## IL DIRETTORE GENERALE

---

Il Direttore Generale è responsabile della gestione operativa della Fondazione nell'ambito dei compiti a lui affidati. A lui spettano, in particolare, le seguenti funzioni:

- Coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni istituzionali, ed attua gli indirizzi predisposti dal CDI;
- Partecipa alle riunioni del CDI, redige i relativi verbali;
- Partecipa alle riunioni del CDG, redige i relativi verbali e ne attua le deliberazioni,
- Dirige l'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Fondazione, con particolare riferimento ai controlli di natura gestionale, la tenuta dei rapporti con gli enti pubblici e la gestione dei relativi adempimenti, la predisposizione e la conduzione dei contratti relativi agli acquisti di beni e servizi
- Impegna e liquida le spese della Fondazione; in argomento la massima capacità di spesa in autonomia, per singola voce, viene fissata in € 10.000,00= (euro diecimila).
- Organizza e gestisce le risorse umane
- Organizza e gestisce le collaborazioni professionali specifiche richieste per l'attività della Fondazione
- Predisporre e sottoscrive i contratti di ricoveri in RSA e nel CDI e, previa approvazione del Consiglio di gestione, eventuali convenzioni con enti pubblici o privati
- Propone al CDI e al CDG tutte quelle iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione e della efficacia dei servizi.
- Assume la qualifica di titolare ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Assume la qualifica e i poteri di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni

- la gestione del piano di formazione aziendale, di concerto col Direttore Sanitario e gli altri uffici della Fondazione;

#### IL DIRETTORE SANITARIO

---

Al Direttore Sanitario sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali aziendali, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa.

- risponde dell'accreditamento della struttura e dei relativi servizi, per quanto di competenza;
- si impegna a migliorare continuamente l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali erogate;
- risponde della corretta compilazione della documentazione clinica in uso, con particolare riferimento a
  - registrazione dei consensi informati
  - compilazione dei FASAS e dei PAI
  - compilazione delle schede SOSIA
  - compilazione del fascicolo utente ADI
  - compilazione delle schede funzionali FKT
  - compilazione delle cartelle ospiti del CDI
  - compilazione della scheda struttura
- garantisce il rispetto dei regolamenti aziendali che concorre a definire;
- è responsabile dell'organizzazione dell'attività ambulatoriale, e gestisce il rispetto dei tempi di attesa;
- apre le agende e i calendari delle attività dei medici specialisti;
- propone, definisce e gestisce i programmi di formazione e sviluppo delle competenze professionali degli operatori;
- provvede alla definizione dei turni di servizio, in collaborazione con l'Ufficio del Personale;
- promuove la cultura della valutazione e del buon uso delle risorse disponibili;
- è il referente per i rapporti con gli uffici che si occupano di protezione giuridica e di servizi sociali.

#### IL REVISORE DEI CONTI

---

Esercita il controllo sulla regolare amministrazione della Fondazione, nei limiti e con i poteri previsti dalla normativa vigente.

Al revisore spetta in particolare il compito di:

- controllare la gestione delle risorse finanziarie;
- effettuare le verifiche periodiche di cassa;
- accertare la regolare tenuta dei libri contabili e delle deliberazioni degli organi della Fondazione;
- esprimere parere in merito al bilancio preventivo e redigere relazione al bilancio consuntivo.

#### L'UFFICIO GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

---

- raccoglie e registra i documenti fiscali attivi e passivi;
- realizza la bozza del bilancio, della dichiarazione dei redditi, delle paghe e contributi;
- verifica i parametri e gli indicatori relativi alla gestione del servizio qualità nel rispetto dei requisiti cogenti applicabili ai servizi stessi.

- è responsabile della gestione dei reclami.

#### L'UFFICIO PERSONALE

---

- gestisce le pratiche relative alle fasi di assunzione, licenziamento e dimissione del personale;
- informa e segnala agli enti competenti e di sorveglianza circa le tre fasi precedenti;
- elabora le buste paga ed i contributi del personale;
- verifica gli ingressi e le uscite del personale;
- compila i registri delle presenze;
- determina le competenze finanziarie.

#### L'UFFICIO TECNICO

---

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico sono demandate le seguenti funzioni:

- la gestione degli interventi necessari in materia di sicurezza e prevenzione e dei rapporti tecnico/amministrativi con gli organismi di vigilanza e di certificazione;
- la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria dello stabile, degli impianti tecnologici e dei servizi di rete;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi generali;
- il controllo sulla corretta esecuzione degli appalti;
- il controllo sull'operato dei fornitori;
- la gestione degli acquisti;
- la gestione dei servizi logistici

#### IL MEDICO COMPETENTE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

---

Effettua le visite pre-assuntive e periodiche per la salvaguardia della salute del personale, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Il ruolo è affidato ad un consulente esterno alla struttura.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

---

Effettua tutti gli adempimenti necessari ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Il ruolo è affidato ad un consulente esterno alla struttura.

#### IL MEDICO RESPONSABILE DI REPARTO

---

La funzione è affidata a due professionisti operanti a libera professione, uno per i nuclei B e C e uno per il nucleo A.

Il Medico Responsabile di reparto, in particolare:

- svolge le prestazioni mediche (visite e/o controlli, prescrizione di farmaci) sia presso l'ambulatorio sia nelle aree abitative dei nuclei;
- coordina le attività di assistenza sanitaria (mediche, infermieristiche, riabilitative);
- è responsabile della definizione del prontuario terapeutico; egli è altresì responsabile ultimo della compilazione da parte degli operatori coinvolti nel percorso assistenziale, della tenuta e conservazione del FaSAS;
- richiede l'intervento del dietista per la stesura di diete personalizzate.

#### L' INFERMIERA COORDINATRICE DELLA RSA

---

- Supervisiona la qualità del servizio all'interno dei nuclei;
- interviene per l'applicazione dei piani di lavoro e delle relative procedure operative;
- pianifica, in accordo con il Direttore, la formazione e l'addestramento del personale;
- sovrintende e coordina le attività prettamente operative svolte dal personale infermieristico, dal personale ASA e addetto ai servizi generali;
- fornisce consulenza tecnica al personale infermieristico, assistenziale e addetto ai servizi generali;
- gestisce le emergenze.

#### L' INFERMIERE DELLA RSA

---

- È responsabile della somministrazione dei farmaci dietro prescrizione medica;
- previene e cura stati morbosi ricorrenti quali piaghe da decubito;
- sorveglia lo stato di salute degli ospiti durante il turno lavorativo e ne informa il medico e la Infermiera coordinatrice;
- gestisce le emergenze in assenza dell'Infermiera coordinatrice;
- esprime indicazioni di coordinamento al personale ASA.

#### IL TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE – PSICOMOTRICISTA DELLA RSA

---

- Svolge le attività legate alla motricità residua degli ospiti (ginnastica attiva e passiva, massoterapia circolatoria ecc.);
- opera nella traduzione della motricità residua al fine di sviluppare dei compensi funzionali alla disabilità, con particolare riguardo all'addestramento per conseguire l'autonomia nella vita quotidiana, di relazione anche in riferimento all'utilizzo di vari tipi di ausili in dotazione alla persona o all'ambiente (ove possibile).

#### L' EDUCATORE - ANIMATORE

---

- Si occupa di interventi educativi, individuali o di gruppo, attentamente pianificati sulla base delle caratteristiche e bisogni di ogni singolo ospite presente in struttura e finalizzati al recupero o mantenimento delle capacità cognitive e relazionali;
- cura le attività di svago e occupazionali - es. gite, proiezione di film, intrattenimento musicale.

#### A.S.A. (PERSONALE IN POSSESSO DI QUALIFICA DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE) DELLA RSA

---

- Svolge interventi rivolti all'assistenza diretta (aiuto durante l'igiene personale e la somministrazione dei pasti) ed indiretta (pulizia ordinaria degli arredi ed attrezzature dell'ospite) della persona;
- svolge interventi di protezione della persona (controllo e sorveglianza);
- svolge interventi generali di natura assistenziale offrendo ad esempio supporto psicologico all'ospite;
- segnala al personale sanitario qualsiasi manifestazione sintomatica difforme dalla normalità dell'utente;
- può inoltre svolgere attività di: trattamento estetico del piede (pedicure), trattamento estetico del viso e del corpo (estetista), taglio ed acconciatura dei capelli e/o barba (parrucchiere/barbiere).

#### LA COORDINATRICE DEL SERVIZIO ADI:

---

- Raccoglie le domande degli utenti, raccoglie le informazioni, istruisce la necessaria documentazione per l'avvio del voucher;
- organizza le attività delle infermiere professionali, dei terapisti della riabilitazione, delle ASA e del personale medico in accordo con il Piano Individuale definito per il singolo utente;
- organizza le riunioni di equipe, a cui partecipa tutto il personale del servizio, con la partecipazione del Direttore Sanitario;
- effettua visite periodiche di controllo al domicilio degli utenti;
- mantiene i contatti con il Medico di medicina Generale dell'assistito e con il punto ADI;
- monitora le attività del personale del servizio;
- pianifica, in accordo con il Direttore Generale e il Direttore Sanitario, la formazione e l'addestramento del personale;
- fornisce consulenza tecnica al personale infermieristico, fisioterapico e assistenziale;
- gestisce le emergenze;
- raccoglie le richieste per lo sportello dell'Amministratore di Sostegno
- effettua le necessarie rendicontazioni periodiche agli organi di controllo.

#### L'INFERMIERE DEL SERVIZIO ADI

---

- Effettua al domicilio degli utenti tutte le prestazioni indicate dal Piano di Assistenza Individuale;
- fornisce consulenza alle famiglie e ai *caregiver*;
- segnala alla coordinatrice del servizio ogni eventuale criticità non solo sanitaria ma anche sociale.

#### IL TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE DEL SERVIZIO ADI

---

- Effettua al domicilio degli utenti tutte le prestazioni indicate dal Piano di Assistenza Individuale
- fornisce consulenza alle famiglie e ai *caregiver*;
- segnala alla coordinatrice del servizio ogni eventuale criticità non solo sanitaria ma anche sociale

#### A.S.A. (PERSONALE IN POSSESSO DI QUALIFICA DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE) DEL SERVIZIO ADI

---

- Effettua al domicilio degli utenti tutte le prestazioni indicate dal Piano di Assistenza Individuale
- fornisce consulenza alle famiglie e ai *caregiver*;
- segnala alla coordinatrice del servizio ogni eventuale criticità non solo sanitaria-assistenziale ma anche sociale.

#### LA COORDINATRICE DEL CDI:

---

- Valuta, unitamente al Direttore Sanitario e al Medico, le domande di inserimento nel CDI;
- mantiene i rapporti con le famiglie degli ospiti, raccogliendo informazioni che permettano la migliore gestione dell'utente, e fornendo tutte le informazioni sull'andamento del servizio;
- organizza le attività sanitarie e assistenziali del personale del CDI in accordo con i Piani di assistenza individuali;

- organizza le attività ricreative e animative e le uscite sul territorio, coordina le attività dei volontari, organizza le riunioni di equipe, a cui partecipa tutto il personale del servizio, con la partecipazione del Direttore Sanitario;
- pianifica, in accordo con il Direttore Generale e il Direttore Sanitario, la formazione e l'addestramento del personale;
- gestisce le emergenze.

#### IL MEDICO RESPONSABILE DEL CDI

---

- Svolge le prestazioni mediche (visite e/o controlli) nell'ambulatorio dedicato,
- coordina le attività di assistenza sanitaria (mediche, infermieristiche, riabilitative);
- è responsabile ultimo della compilazione da parte degli operatori coinvolti nel percorso assistenziale, della tenuta e conservazione del FaSAS;
- richiede l'intervento del dietista per la stesura di diete personalizzate.

#### L'INFERMIERE DEL CDI

---

- Somministra agli ospiti i farmaci secondo le indicazioni del Medico di Medicina Generale
- effettua la rilevazione dei parametri vitali;
- partecipa alle riunioni di equipe.

#### IL TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE DEL CDI

---

- Svolge le attività legate alla motricità residua degli ospiti (ginnastica attiva e passiva, massoterapia circolatoria ecc.);
- opera nella traduzione della motricità residua al fine di sviluppare dei compensi funzionali alla disabilità, con particolare riguardo all'addestramento per conseguire l'autonomia nella vita quotidiana, di relazione anche in riferimento all'utilizzo di vari tipi di ausili in dotazione alla persona o all'ambiente (ove possibile).

#### ASA (PERSONALE IN POSSESSO DI QUALIFICA DI AUSILIARIO SOCIO-ASSISTENZIALE) DEL CDI

---

- Svolge interventi rivolti all'assistenza diretta (aiuto durante l'igiene personale e la somministrazione dei pasti) ed indiretta (pulizia ordinaria degli arredi ed attrezzature dell'ospite) della persona;
- svolge interventi di protezione della persona (controllo e sorveglianza);
- svolge interventi generali di natura assistenziale offrendo ad esempio supporto relazionale all'ospite;
- segnala al personale sanitario qualsiasi manifestazione sintomatica difforme dalla normalità dell'utente;
- può inoltre svolgere attività di: trattamento estetico del piede (pedicure), trattamento estetico del viso e del corpo (estetista), taglio ed acconciatura dei capelli e/o barba (parrucchiere/barbiere).

#### L'INFERMIERA COORDINATRICE DEI SERVIZI AMBULATORIALI

---

- Coordina le attività dello staff infermieristico, ne organizza gli orari di servizio in funzione delle attività degli ambulatori;

- pianifica, di concerto con il servizio di *front-office*, e secondo le disponibilità dei medici specialisti, la gestione e l'apertura delle agende;
- è responsabile dell'approvvigionamento dei farmaci e del materiale di consumo sanitario;
- si coordina con i medici specialisti;
- pianifica, in accordo con il Direttore Sanitario, la formazione e l'addestramento del personale;
- verifica il corretto funzionamento e il piano di manutenzione delle apparecchiature sanitarie;
- gestisce le emergenze.

#### I MEDICI SPECIALISTICI E GLI OPERATORI TECNICI DEI SERVIZI AMBULATORIALI

---

- Effettuano visite e prestazioni specialistiche agli utenti, seguendo le migliori pratiche e i protocolli riconosciuti a livello internazionale, garantendo la massima attenzione agli utenti e alle loro esigenze;
- forniscono alla responsabile degli ambulatori le loro disponibilità, segnalando tempestivamente ogni eventuale necessità di variazione;
- segnalano tempestivamente alla coordinatrice degli ambulatori eventuali malfunzionamenti nelle apparecchiature diagnostiche;
- effettuano le necessarie tarature di controllo sugli apparecchi utilizzati.

#### L'INFERMIERE DEI SERVIZI AMBULATORIALI

---

- È di supporto ai medici specialisti;
- è responsabile della relazione con gli utenti nella fase di accoglienza e di espletamento delle attività burocratiche;
- è responsabile dell'approvvigionamento del materiale di consumo necessario a corretto funzionamento degli ambulatori;
- al termine di ogni seduta, provvede al riordino degli ambulatori;
- verifica al termine della seduta la corrispondenza delle prestazioni effettuate, ed i relativi referti.

#### IL *FRONT-OFFICE*

---

- Svolge tutte le attività di prenotazione, accettazione e fatturazione, ricevendo i pagamenti relativi alle prestazioni ed è responsabile del corretto inserimento dei dati delle prestazioni in regime SSN secondo le direttive regionali in vigore, nonché del successivo invio tramite "bridge", da svolgersi quotidianamente;
- provvede ad inoltrare tutta la documentazione relativa a fatturazioni e incassi al *back-office*;
- segnala tempestivamente alla direzione sanitaria ogni eventuale reclamo o criticità nel servizio;
- verifica la documentazione delle sedute, e provvede alla regolare archiviazione della relativa documentazione.

#### IL *BACK-OFFICE*

---

- Verifica tutta la documentazione ricevuta dal *front-office*, effettuando tutti i necessari controlli;
- provvede alle relative registrazioni e versamenti,
- effettua tutte le rendicontazioni periodiche agli organi di controllo.

## 5. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DEGLI INCARICHI ORGANIZZATIVI

In linea di principio, il sistema delle deleghe e degli incarichi organizzativi deve essere caratterizzato da elementi finalizzati alla prevenzione dei reati (tracciabilità ed identificabilità delle operazioni sensibili). Il sistema delle deleghe e degli incarichi organizzativi rende maggiormente efficiente ed efficace il dispositivo organizzativo della Fondazione.

Le deleghe e gli incarichi organizzativi sono atti interni che l'Organismo di Vigilanza potrà verificare periodicamente in particolare in merito alla loro coerenza con il Documento Organizzativo.

## 6. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

La Fondazione si dota di un Modello Organizzativo conforme alle prescrizioni del D. Lgs. 231/01, declinandolo secondo finalità ed obiettivi propri.

L'adozione di un proprio Modello Organizzativo rafforza il sistema di *governance* interna, assicurando che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse dell'Azienda sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione sia degli affari sia delle attività istituzionali.

**Obiettivi specifici sono:**

- l'adeguamento alla normativa sulla responsabilità amministrativa dell'Ente;
- la verifica e valorizzazione dei comportamenti già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- la costruzione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati e tenuta di comportamenti illegali connessi all'attività istituzionale;

Gli obiettivi specifici saranno diffusi attraverso l'informazione chiara ed esplicita a tutto il personale, i collaboratori esterni, i consulenti, i fornitori ed i partner, riguardo:

- i principi etici e le norme comportamentali adottate dall'Ente nonché le sanzioni amministrative che possono ricadere sulla Fondazione nell'ipotesi di perpetrazione dei reati e degli illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- la stigmatizzazione di ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie;
- l'importanza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso, ed inoltre l'esistenza di severe sanzioni disciplinari finalizzate a punire i casi di violazione delle disposizioni stesse;
- l'impegno nella prevenzione e nel contrasto di comportamenti e fatti illeciti nello svolgimento delle attività sociali mediante un'azione di monitoraggio sui rischi, l'informazione sistematica e la formazione del personale.

## 7. LA STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

### PARTE GENERALE

La Parte Generale illustra i presupposti normativi, le condizioni di contesto ed istituzionali, gli aspetti strutturali, specificando:

- il **quadro normativo di riferimento** (principi del D. Lgs. 231/01);
- il **sistema di Governo della Fondazione**;
- la struttura del **Modello Organizzativo**;
- la definizione dell'**Organismo di Vigilanza**;
- il **Sistema disciplinare**;
- l'indicazione **delle attività di formazione e comunicazione**.

### PARTE SPECIALE

La Parte Speciale entra nel merito dell'analisi dei rischi di reato e dettaglia le procedure (già in essere o da integrare) funzionali a prevenirli e comprende la descrizione:

- delle **fattispecie di reato richiamate dal Decreto**;
- delle **attività/processi sensibili** e delle **funzioni/posizioni organizzative sensibili** identificate, ossia delle attività, ruoli e posizioni nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di un illecito;
- dei **protocolli di controllo generali**, ovvero applicabili per tutte le attività sensibili identificate;
- dei **protocolli di controllo specifici**, ovvero applicabili a ciascuna delle attività sensibili.

### L'ADOZIONE FORMALE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il documento di Modello Organizzativo, è stato elaborato in una prima bozza in un gruppo di lavoro ristretto sulla base delle indicazioni pervenute dalla Associazione Nazionale di Categoria (UNEBA); successivamente discusso in momenti di confronto con lo Staff, anche sulla base di quanto riportato nei Bilanci Sociali predisposti ogni anno dalla Fondazione. Il documento è poi stato presentato e messo a disposizione del Consiglio di Indirizzo che lo ha esaminato ed approvato con Verbale del 27 febbraio 2015.

Con separato atto il Consiglio di Indirizzo ha provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

Il documento viene rivisto ed approvato con cadenza annuale.

## **L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001 condiziona l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'Ente all'istituzione di un **Organismo interno** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza dei principi etici statuiti e delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo, e che ne curi l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato OdV) deve possedere caratteristiche tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello Organizzativo. A questo fine, esso deve in particolare essere caratterizzato da:

- **Autonomia e indipendenza**

L'OdV non ha dipendenza gerarchica, è in posizione in staff al Consiglio di Indirizzo ed a questo organo riferisce direttamente; è composto da soggetti che non hanno compiti operativi e che non si trovino in posizione di conflitto di interessi.

- **Professionalità**

Ogni componente dell'OdV deve essere dotato di conoscenze professionali, strumenti e tecniche commisurate allo svolgimento dell'attività in oggetto, ma anche adeguate a svolgere funzioni ispettive e a garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al Consiglio di Indirizzo.

- **Continuità di azione**

È essenziale che l'OdV vigili costantemente sul rispetto del Modello Organizzativo, ne verifichi assiduamente l'effettività e l'efficacia, ne assicuri il continuo aggiornamento e rappresenti un referente costante per tutto il personale.

## **COMPOSIZIONE, NOMINA E PERMANENZA IN CARICA**

Non vi sono indicazioni normative vincolanti circa la composizione dell'OdV; l'organismo può quindi essere monocratico o collegiale.

La Fondazione ritiene opportuno in questa fase individuare professionisti esterni con ampia conoscenza dell'organizzazione e dei suoi processi, competenti in materia economico-finanziaria e/o giuridica.

L'Organismo di Vigilanza è nominato (ed eventualmente revocato) dal Consiglio di Indirizzo e la sua carica dura tre anni dalla data del Consiglio di Indirizzo che lo ha nominato. L'Organismo decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo OdV. Eventuali compensi o rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, vengono stabiliti all'atto della nomina.

Il Presidente provvede ad informare tutti i livelli aziendali dell'avvenuta nomina dell'OdV, dei suoi poteri, responsabilità e competenze oltre alle modalità individuate per poter effettuare all'OdV segnalazioni di difformità di comportamenti rispetto al Modello Organizzativo.

## **CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, REVOCA E SOSPENSIONE**

Requisiti soggettivi per la nomina dell'OdV sono onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con il ruolo da svolgere. Pertanto all'atto del conferimento dell'incarico, la persona designata deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità, quali:

- conflitti di interesse con l'Ente – anche potenziali – tali da pregiudicare il requisito dell'indipendenza richiesto per questo ruolo;

- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’OdV oppure all’instaurazione del rapporto di consulenza / collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. “patteggiamento”), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. 231/01 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esser già stato membro di OdV in seno a Enti nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall’art. 9 del D. Lgs. 231/01.
- impegno a comunicare espressamente e tempestivamente eventuali variazioni rispetto quanto dichiarato.

L’Ente si riserva di mettere in atto controlli specifici riguardo alle condizioni sopra indicate.

La revoca dall’Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un’apposita delibera del Consiglio di Indirizzo. Oltre che per revoca, l’OdV cessa il proprio ruolo per rinuncia o sopravvenuta incapacità; in tali casi il Consiglio di Indirizzo provvede alla sostituzione del componente con la massima tempestività.

Per “giusta causa” di revoca si intende:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico;
- l’omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/01 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti dell’Ente. ai sensi del D. Lgs. 231/01 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. Patteggiamento);
- l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Indirizzo può disporre la sospensione dei poteri dell’OdV e la nomina di un Organismo ad interim.

## **FUNZIONI E COMPITI**

### **Funzioni generali**

L’OdV ha **funzioni generali di vigilanza:**

- sull’osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Collaboratori, e dei Fornitori;
- sull’efficacia ed efficienza del Codice Etico e del Modello Organizzativo in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sulla necessità di aggiornamento del Codice Etico e del Modello Organizzativo, in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative. A tale riguardo l’Organismo può formulare proposte al Consiglio di Indirizzo per l’aggiornamento del Codice Etico e/o del Modello.

## **Funzioni specifiche**

L'OdV ha anche **funzioni di verifica e controllo sull'operatività dell'Ente:**

- attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello Organizzativo;
- ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili; verifiche periodiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'Ente, particolarmente nell'ambito dei Processi Sensibili e delle attività a rischio;
- raccolta, elaborazione e conservazione e aggiornamento della lista delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- in coordinamento con le altre funzioni aziendali per il monitoraggio delle attività e delle procedure stabilite nel Modello;
- svolgimento di indagini interne, per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello sia nell'ambito di attività pianificate sia a seguito di segnalazioni ricevute.

## **Formazione e comunicazione:**

- in coordinamento con il Direttore Generale per la definizione del contenuto dei programmi di formazione per il personale e delle comunicazioni dirette a Dipendenti, Collaboratori e agli Organi Sociali, indirizzato a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/01;
- monitoraggio sulla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo e predisposizione della documentazione interna necessaria.

## **Provvedimenti disciplinari:**

- in coordinamento con il Direttore Generale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di questi ultimi per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

## **Aggiornamento:**

- valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello in relazione a cambiamenti e trasformazioni della struttura e del suo funzionamento organizzativo.

## **Verifiche sull'adeguatezza del Modello:**

- interpretazione della normativa rilevante e verifica dell'adeguatezza del Modello Organizzativo a tali prescrizioni normative;
- verifiche a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello;
- riesame di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti, Collaboratori e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'Azienda con verifiche a campione.

## **NORME GENERALI RELATIVE ALL'ODV**

L'OdV in virtù dei principi di autonomia e indipendenza non è soggetto ad alcun vincolo gerarchico e le sue attività non possono essere sindacate da alcun altro Organo o struttura aziendale; rimanendo però in capo al Consiglio di Indirizzo la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello Organizzativo, questo resta competente a valutare l'adeguatezza dell'operato dell'OdV.

Nello svolgimento dei propri compiti, l'OdV ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, di fornire le informazioni in loro possesso richieste da parte dell'OdV.

I componenti dell'Organismo devono garantire la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, particolarmente su segnalazioni in ordine a possibili violazioni del Modello, ma devono astenersi dal ricercare notizie riservate per fini estranei a quelli stabiliti dal Decreto. In ogni caso, ogni informazione ricevuta verrà trattata in conformità alle norme vigenti in materia di privacy (D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196). L'inosservanza dai suddetti obblighi comporta la decadenza dall'incarico da adottarsi con delibera del Consiglio di Indirizzo.

L'OdV ha poteri autonomi di iniziativa e controllo a fini di vigilanza sull'osservanza e sul funzionamento del Modello Organizzativo, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Collaboratori, Organi Sociali o Fornitori. Tali poteri restano in capo ai soggetti ed organi competenti: Consiglio di Indirizzo, Presidente, Direttore Generale.

### **REPORTING DELL'ODV VERSO IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

L'OdV riferisce periodicamente, di norma almeno una volta all'anno, al Consiglio di Indirizzo tramite relazione, comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno e/o necessario.

La relazione periodica ha per oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo stesso;
- eventuali aspetti critici emersi nei comportamenti interni all'Ente o sull'efficacia del Modello;
- l'esito delle attività di monitoraggio svolte;
- la segnalazione di situazioni che necessitano iniziative tempestive da parte del Consiglio di Indirizzo.

L'OdV può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Indirizzo per riferire in merito al funzionamento del Modello e a situazione specifiche.

### **FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

L'OdV deve essere informato dai Destinatari del Modello (ivi compresi Collaboratori esterni, Consulenti, Fornitori e Partner), di ogni fatto che potrebbe generare in capo all'Azienda la responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/01.

Le segnalazioni riguardano notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Fondazione e/o a comportamenti in contrasto con le regole di condotta adottate dalla stessa, in particolare quelle espresse nel Codice Etico.

A tal proposito, queste le prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti, Collaboratori, gli Organi Sociali ed i Fornitori devono segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole certezza di commissione, dei reati;
- i Dipendenti e Collaboratori devono segnalare tutte le violazioni o deroghe delle procedure aziendali, del Codice Etico e del Modello Organizzativo e anche gli ordini ricevuti da superiori ritenuti in contrasto con la legge o la normativa vigente;
- i Dipendenti e i Collaboratori che hanno una funzione di coordinamento del personale, hanno l'obbligo di segnalare all'OdV le violazioni del Modello Organizzativo commesse dai Dipendenti e Collaboratori che a loro rispondono gerarchicamente;
- se un Dipendente o un Collaboratore desidera segnalare le violazioni del Modello Organizzativo, contatta il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione riguardi direttamente

quest'ultimo, il Dipendente o Collaboratore riferisce direttamente all'OdV. I Fornitori e i Partner effettuano le segnalazioni direttamente all'OdV;

- le segnalazioni dovranno essere inviate all'OdV in forma scritta e non anonima; è assicurata la riservatezza e l'anonimato del segnalante e la garanzia contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute; intraprende se ritenuto necessario, previa comunicazione al Consiglio di Indirizzo, eventuali azioni ispettive, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione; mantenendo traccia delle motivazioni che hanno portato a non svolgere una specifica indagine; informa del risultato le funzioni coinvolte.

Eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare.

Ogni informazione e segnalazione ricevuta è conservata a cura dell'OdV in un apposito data base (informatico o cartaceo); l'accesso al data base è consentito ai membri del Consiglio di Indirizzo e al Direttore Generale; nel caso riguardino indagini nei loro confronti, sarà necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Indirizzo nella sua collegialità, sempre che tale accesso non sia comunque garantito da norme di legge vigenti.

Per l'inoltro delle segnalazioni all'OdV viene attivata una apposita casella di posta elettronica: [odv@pietroangelorosso.it](mailto:odv@pietroangelorosso.it)

## **FLUSSI INFORMATIVI DERSO L'ODV – INFORMAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE**

Devono comunque e sempre essere immediatamente trasmesse all'OdV della Fondazione le informazioni concernenti:

- eventuali commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli dell'Ente, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- cambiamenti organizzativi rilevanti ed aggiornamento del sistema dei poteri e delle deleghe;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i consulenti, i fornitori, i partner, sono specificati in appositi documenti richiamati e/o in apposite clausole inserite nei contratti firmati tra tali soggetti e l'Ente.

## **8. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DISCIPLINARE**

Ai fini dell'esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente, requisito essenziale del Modello Organizzativo è la definizione di un sistema disciplinare e delle modalità di irrogazione di sanzioni nei confronti dei destinatari, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera e), art. 6 comma 2 bis e dell'art. 7, quarto comma, lettera b) del D. Lgs. 231/01.

Il sistema disciplinare è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi, delle procedure e degli allegati (che ne costituiscono parte integrante) indicati nel Modello Organizzativo, compresi il Codice Etico e tutti i protocolli e procedure emanati dalla Fondazione per disciplinare l'operatività nell'ambito delle aree a rischio reato. L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni, per comportamenti che valgano ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01, è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria. Le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico sono infatti assunte dall'Ente in piena autonomia e le sanzioni possono essere applicate anche per violazione dei principi sanciti dal Modello o dal Codice Etico, senza che il comportamento dell'interessato integri gli estremi del reato ovvero non determini responsabilità diretta dell'Ente.

### **DESTINATARI E CRITERI DI APPLICAZIONE**

Sono soggetti al sistema disciplinare:

- il Presidente e gli Amministratori consiglieri;
- il Direttore Generale e il Direttore Sanitario;
- il Revisore dei Conti;
- tutti i lavoratori dipendenti della Fondazione;
- i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Fondazione;
- i componenti dell'OdV.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni tiene conto delle peculiarità dipendenti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

Tutte le sanzioni applicate seguono i seguenti criteri rispetto alle violazioni commesse:

- il grado di intenzionalità;
- il livello di negligenza, imprudenza o imperizia;
- l'entità e la gravità delle conseguenze prodotte;
- il comportamento complessivo del soggetto che commette la violazione;
- la posizione funzionale occupata;
- la tipologia di compiti e mansioni affidate.

Il sistema disciplinare è oggetto di informativa resa dall'Ente ai suoi destinatari.

### **MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI**

Le violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte dei dipendenti della Fondazione costituiscono illeciti disciplinari.

Il presente sistema disciplinare integra e non sostituisce il sistema più generale delle sanzioni relative ai rapporti tra datore di lavoro e dipendente, in base alle normative vigenti.

La tipologia di sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e successive modifiche, è

quella prevista dal relativo CCNL Enti Locali per i dipendenti presenti alla data della trasformazione della ex IPAB e del CCNL UNEBA per i nuovi assunti, vale a dire:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto (censura);
- multa di importo variabile fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione (UNEBA) e fino a 4 ore (Enti Locali);
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 gg.;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 gg. fino ad un massimo di 6 mesi;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

L'accertamento delle violazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza del Direttore, il quale, nello svolgimento di queste funzioni, informa in proposito e si avvale della collaborazione dell'Organismo di Vigilanza.

#### **MISURE NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE GENERALE**

In caso di violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte del Direttore Generale, l'Organismo di Vigilanza informa nel merito il Consiglio di Indirizzo per l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari e delle relative sanzioni, in conformità con il CCNL e la legislazione vigente di riferimento.

#### **MISURE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI CONSIGLIERI**

In caso di violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte di Consiglieri di Indirizzo e/o di Gestione dell'Ente, l'Organismo di Vigilanza informa nel merito Il Presidente del Consiglio di Indirizzo, affinché tale organo provveda ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e dallo statuto.

Nel caso di violazioni da parte del Presidente, l'Organismo di Vigilanza informa nel merito al Consiglio di Indirizzo.

#### **MISURE NEI CONFRONTI DEL REVISORE DEI CONTI**

In caso di violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte del Revisore dei Conti, l'Organismo di Vigilanza informa nel merito il Presidente e il Consiglio di Indirizzo per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

#### **MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI, DEI PARTNERS E DEI FORNITORI**

La violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte di Collaboratori, Partners e Fornitori dell'Ente è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti (le specifiche funzioni aziendali curano l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico e nei contratti di tali specifiche clausole), e può anche eventualmente portare alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tali violazioni derivino danni all'Ente, come, nel caso di applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 a carico dell'Ente stesso.

Ogni violazione messa in atto da parte di Collaboratori, Partner e Fornitori dell'Azienda, è comunicata dal responsabile dell'Area/Servizio a cui il contratto o il rapporto si riferiscono e/o dal Direttore all'Organismo di Vigilanza mediante sintetica relazione scritta oppure dall'OdV al responsabile dell'Area/Servizio a cui il contratto o il rapporto si riferiscono e/o al Direttore Generale nei casi in cui l'OdV ne sia venuto a conoscenza attraverso segnalazione specifica.

#### **MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ODV**

Qualora la violazione dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico sia imputabile all'OdV, il Direttore informa il Presidente del Consiglio di Indirizzo. Il Consiglio di Indirizzo promuove l'istruttoria del caso e le opportune ulteriori indagini, al fine di poter eventualmente contestare la violazione al Componente dell'OdV ed adottare gli opportuni provvedimenti.

## 9. ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Il D.Lgs. 231/2001 ha subito recenti modifiche in seguito all'entrata in vigore della Legge che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un apparato di norme volto a migliorare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni illeciti nel settore privato.

Con specifico riferimento alle novità portate dalla Riforma che in concreto incidono sulla configurazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dagli Enti, si segnala l'art. 2, rubricato "*Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato*", che aggiunge il comma 2bis all'art. 6 del Decreto, e prevede:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e **fondate** su elementi di fatto **precisi e concordanti**, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

**tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;**

b) almeno **un canale alternativo** di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola **le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.**

La Riforma introduce ex novo anche l'art. 3 ad "*Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio aziendale, professionale, scientifico e industriale*", che prevede:

1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

3. Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Con l'obiettivo di dare attuazione alle modifiche al D.Lgs. 231/2001 introdotte dalla Legge sul *whistleblowing*, si rende dunque necessaria l'introduzione nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti che consenta di tutelare l'identità del segnalante e il connesso diritto alla riservatezza di quest'ultimo, nonché l'introduzione di specifiche previsioni all'interno del sistema disciplinare volte a sanzionare eventuali atti di ritorsione e atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante per il fatto di aver denunciato, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, il comportamento illecito o la violazione del MOG. Occorre tuttavia sottolineare anche in questa sede che, in generale, l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti sospetti rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro e che, conseguentemente, il corretto adempimento dell'obbligo di

informazione non può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, ad eccezione dei casi in cui l'informazione sia connotata da intenti calunniosi o sorretta da cattiva fede, dolo o colpa grave. Al fine di garantire l'efficacia del sistema di *whistleblowing*, si renderà parallelamente necessaria la puntuale informazione da parte dell'Ente di tutto il personale e dei soggetti che con lo stesso collaborano non soltanto in relazione alle procedure e ai regolamenti adottati dall'azienda e alle attività a rischio, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata.

## **PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 2/BIS, LETTERA B) DEL D.LGS. 231/2001, COME MODIFICATO DALLA LEGGE IN TEMA DI WHISTLEBLOWING**

Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2bis, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, occorre dunque istituire un sistema di gestione delle denunce relative ad eventuali condotte illecite e/o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Fatta salva la possibilità di inoltrare eventuali segnalazioni in linea gerarchica, la funzione aziendale incaricata di presidiare la procedura di gestione delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza dell'Ente, nei cui confronti sono già previsti generici obblighi di informazione riguardanti l'attuazione del MOG e il rispetto delle previsioni contenute nel Decreto.

In particolare, valgono le seguenti prescrizioni:

- I soggetti in posizione apicale o sottoposti ad altrui direzione, ovvero coloro che a qualsiasi titolo collaborano o interagiscono con l'ente sono tenuti a trasmettere direttamente all'Organismo di Vigilanza, mediante una comunicazione in forma scritta da inviare all'indirizzo di posta ordinaria o all'indirizzo di posta elettronica, eventuali segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o le segnalazioni di violazioni del MOG di cui sono venuti a conoscenza in ragione delle funzioni che svolgono nell'ambito dell'Ente.
- Ricevute le segnalazioni, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione di tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi al fine di poter raccogliere tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione della segnalazione, purché non venga in alcun modo pregiudicato il diritto alla riservatezza sull'identità dell'autore della segnalazione.
- L'Organismo di Vigilanza non è gravato dall'obbligo di verificare puntualmente e sistematicamente tutti i fenomeni potenzialmente sospetti o illeciti sottoposti alla sua attenzione. Infatti, la valutazione degli specifici casi nei quali sia opportuno procedere ad attivare verifiche ed interventi di maggiore dettaglio è rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo stesso, che non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni che appaiano in prima istanza irrilevanti, destituite di fondamento o non adeguatamente circostanziate sulla base di elementi di fatto.

Pertanto, si possono configurare due differenti scenari:

1. Qualora l'Organismo di Vigilanza ritenga superfluo condurre indagini interne e procedere all'accertamento della segnalazione, dovrà redigere motivata relazione da trasmettere al Consiglio di Amministrazione (e al Revisore dei Conti).
2. Qualora, viceversa, l'Organismo di Vigilanza ritenga che dalla segnalazione debba scaturire l'accertamento della condotta illecita o della violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dovrà darne comunicazione al Datore di Lavoro ai fini dell'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le Parti, tenendo conto delle specificità dello status giuridico del

soggetto nei cui confronti si procede (soggetto apicale, sottoposto ad altrui direzione o collaboratore dell'Ente).

In considerazione dell'imprescindibile coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, all'esito della fase istruttoria sarà tenuto a formulare pareri non vincolanti in relazione alla tipologia e all'entità della sanzione da irrogare nel caso concreto.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza raccoglie e conserva tutte le segnalazioni in un'apposita banca dati in formato telematico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservati nella banca dati possono essere messi a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dello stesso, salvo che l'accesso debba essere consentito obbligatoriamente ai sensi di legge.

L'Organismo di Vigilanza definisce altresì, con apposita disposizione interna, i criteri e le condizioni di accesso alla banca dati, nonché quelli di conservazione e protezione dei dati e delle informazioni nel rispetto della normativa vigente;

Al fine di garantire riservatezza sull'identità del segnalante, l'Organismo di Vigilanza e i soggetti designati a suo supporto si impegnano a mantenere il più stretto riserbo sulle segnalazioni e a non divulgare alcuna informazione che abbiano appreso in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni. In particolare, l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, più in generale, contro qualsiasi conseguenza negativa derivante dalle stesse, assicurando la massima riservatezza circa l'identità del segnalante.

In ogni caso, sono fatti salvi gli obblighi imposti dalla legge e la tutela dei diritti dell'Ente o dei soggetti accusati erroneamente e/o in mala fede e/o calunniosamente.

## **NULLITÀ DELLE MISURE RITORSIVE E DISCRIMINATORIE ADOTTATE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE**

Ad ulteriore conferma del fatto che con la legge sul *whistleblowing* il Legislatore abbia voluto migliorare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi e tutelare con maggiore intensità gli autori delle segnalazioni incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite o di violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, si segnalano anche i nuovi commi 2ter e 2quater dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, introdotti dalla Legge in commento.

In particolare:

- Il comma 2ter prevede la possibilità di denunciare l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dell'autore della segnalazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, oltre alla facoltà riconosciuta al segnalante medesimo di rivolgersi direttamente alla propria organizzazione sindacale di riferimento.
- Il comma 2quater stabilisce la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, del mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. ("*Prestazione del lavoro*"), nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del soggetto segnalante.

La norma grava inoltre il datore di lavoro dell'onere di dimostrare - in occasione di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o alla sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa successiva alla presentazione della segnalazione avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulla condizione di lavoro - che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (cd. "inversione dell'onere della prova a favore del segnalante").

## **PERDITE DELLE TUTELE GARANTITE DALLA LEGGE IN CASO DI MALAFEDE DEL SEGNALANTE**

Le tutele accordate ai soggetti in posizione apicale, ai sottoposti ad altrui direzione, nonché a coloro che collaborano con l'Ente vengono meno qualora sia accertata, anche soltanto con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dell'autore della segnalazione per i reati di calunnia, diffamazione o per altri reati in concreto riconducibili alla falsità della denuncia.

Parimenti, le tutele a favore del segnalante non sono garantite nel caso in cui quest'ultimo sia ritenuto responsabile in sede civile per aver sporto segnalazioni in malafede, sorrette da dolo o colpa grave.

In entrambi i casi, la Legge riconosce il diritto degli aventi causa (cioè delle vittime delle segnalazioni infondate, in malafede, calunniose etc.) di tutelarsi nelle opportune sedi.

Parallelamente, nei confronti dell'autore della segnalazione in malafede verrà attivato dal Datore di Lavoro un procedimento disciplinare che potrà condurre, nei casi più gravi, anche al licenziamento del lavoratore.

### **10. ATTIVITÀ' DI COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

#### **FORMAZIONE ED INFORMAZIONE AI DIPENDENTI E COLLABORATORI**

La Fondazione si impegna a garantire alle risorse umane presenti e ai neo assunti una corretta conoscenza delle regole di condotta contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con differente grado di approfondimento in relazione alla posizione, al ruolo ed al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

I contratti dei collaboratori devono contenere clausole risolutive espresse che possono essere applicate nel caso di comportamenti in contrasto con i principi riportati nel Codice Etico, oppure con le linee di condotta indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e tali da comportare il rischio di commissione di un reato.

L'adozione del Codice Etico e del presente Modello è comunicata per scritto a tutto il personale in forza all'Ente ed i documenti diffusi attraverso il sito aziendale e resi disponibili in azienda in forma cartacea per la loro consultazione. Identica informativa viene consegnata ad ogni nuovo assunto, che la sottoscrive per ricevuta all'atto della firma del contratto.

Sistematicamente il Direttore Generale concerta con l'OdV iniziative formative, diversamente graduate secondo ruoli e responsabilità, sui temi legati alle materie oggetto del Modello e del Codice Etico; queste iniziative formative possono essere condotte tramite corsi in aula, formazione on line, formazione specialistica, partecipazioni ad eventi, newsletter.

Tali attività di formazione sono obbligatorie per i dipendenti dell'Ente che rivestono un ruolo apicale o strumentale nelle attività a rischio.

#### **INFORMAZIONE A FORNITORI E PARTNERS**

I Fornitori e i Partner devono essere informati dell'adozione da parte dell'Ente del Modello Organizzativo e del Codice Etico e della necessità della Fondazione che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Codice Etico stesso e del D. Lgs. 231/2001. Ad Essi viene consegnata copia elettronica del Codice Etico.

#### **L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO**

Il Modello e il Codice Etico, devono essere periodicamente aggiornati ed adeguati a intervenute innovazioni normative, violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo, modifiche della struttura organizzativa dell'Ente.

L'aggiornamento del Modello e del Codice Etico spetta al Consiglio di Indirizzo su proposta dell'Organismo di Vigilanza; dell'avvenuto aggiornamento vengono adeguatamente informati tutti gli interessati.

**B. PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE

1-ATTIVITÀ E PROCESSI ORGANIZZATIVI SENSIBILI

2-FUNZIONI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE SENSIBILI

3-PROTOCOLLI DI GESTIONE GENERALI

4-PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

ALLEGATI

## **PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE**

La Parte Speciale entra nel merito dell'analisi dei rischi di reato e dettaglia le procedure - quelle già in essere, ed anche quelle da integrare – funzionali a prevenire i rischi stessi.

I protocolli di controllo specifici sono indicati come “Parte Speciale” accompagnata da lettere progressive dell'alfabeto e divisa in capitoli rispondenti alla tipologia di reati così come indicati dal D. Lgs.231/01 e sono così strutturati:

- **descrizione delle fattispecie di reato richiamate dal Decreto;**
- descrizione delle **attività/processi sensibili** e delle **funzioni/posizioni organizzative sensibili** identificate, ossia di quelle attività, di quei ruoli e posizioni nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di un illecito;
- individuazione dei **protocolli di controllo generali**, ovvero applicabili per tutte le attività sensibili identificate;
- individuazione di **protocolli di controllo specifici**, ovvero applicabili a ciascuna delle attività sensibili.

Seguono poi gli allegati che contengono per esteso le procedure da integrare alle prassi organizzative precedenti all'approvazione di questo documento, e in elenco le procedure (Linee Guida e Istruzioni di Lavoro), già in uso presso la Fondazione.

### **1. ATTIVITÀ E PROCESSI ORGANIZZATIVI SENSIBILI**

Per maggior chiarezza, le attività e processi sono raggruppati per le tipologie di reato indicate dal D. Lgs. 231/01 sensibili all'interno della Fondazione.

#### **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione/utilizzo di beni
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate
- Procedure per gare d'appalto o acquisizione di forniture
- Procedure di selezione del personale o per l'assegnazione di incarichi
- Procedura per la richiesta di presa in carico dell'utente
- Ogni attività o azione che riguarda la messa in atto del pubblico servizio affidato alla Fondazione
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Attività collegate alle verifiche di regolarità contabili e fiscale
- Attività finalizzata alla realizzazione operativa dei servizi affidati alla Fondazione.

#### **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

Ogni attività aziendale che utilizza a supporto:

1. sistemi informatici (computer e server interno);

2. sistemi telematici (internet).

Firma elettronica di documenti sanitari nell'area ambulatoriale

### **Delitti di criminalità organizzata**

- Atti fondamentali di nomina delle figure con responsabilità di governo da parte della Fondazione;
- Nomina della figura di direzione generale da parte del Consiglio di Indirizzo;
- Procedure di selezione ed assunzione del personale e di collaboratori;
- Gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi ed interventi di consulenza;
- Costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni.
- Gestione dei farmaci e delle sostanze stupefacenti

### **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

- Ricezione ed emissione di fatture/note di debito
- Ricezione di banconote contraffatte
- Registrazione contratti di diverso genere (in particolare contratti d'appalto ed affitto)
- Richieste o trasmissione di documenti nei confronti di enti pubblici
- Attività di documentazione istituzionale ed organizzativa
- Attività di comunicazione esterna e marketing

### **Reati societari**

- Costruzione e redazione di bilancio d'esercizio;
- Relazioni (nota integrativa e relazione sulla gestione, bilancio sociale);
- Redazione delle relazioni o altre comunicazioni dal Revisore dei Conti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- Attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo dell'Ente

### **Reati in materia di delitti contro la personalità individuale**

- Tutte le Attività aziendali collegate alla gestione degli ospiti e degli utenti dei servizi domiciliari e ambulatoriali.
- Gestione dei farmaci e delle sostanze stupefacenti

### **Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro**

- Attività aziendali contemplate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ex Legge 81/2008.

- Attività collegate all’inserimento di soggetti in tirocinio da contesti esterni all’Ente

#### **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

- Ricezione e contabilizzazione di denaro proveniente da sponsorizzazioni o donazioni
- Gestione dell’acquisto di beni, servizi e lavori per l’Ente
- Gestione dei farmaci e delle sostanze stupefacenti

#### **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

- Attività di gestione della comunicazione organizzativa e più in particolare nella gestione del sito internet dell’Ente
- Attività di formazione rivolte a dipendenti e collaboratori dell’Ente
- Attività di gestione della promozione e comunicazione organizzativa
- Organizzazione di eventi pubblici da parte dell’Ente

#### **Reati ambientali**

- Attività di gestione dei farmaci e delle sostanze stupefacenti
- Attività di gestione dei rifiuti speciali sanitari

#### **Altri reati**

- attività di gestione dei procedimenti connessi a provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria.
- attività di gestione dei procedimenti connessi ad assunzione di personale straniero.

#### **Reati tributari**

- Emissione/ricezione di fatture
- Versamenti all’erario – Indebite compensazioni
- Infedele od omessa dichiarazione

Costruzione e redazione di:

- bilancio d’esercizio;
- relazioni (nota integrativa e relazione sulla gestione);
- bilancio sociale;
- altre comunicazioni sociali;
- dichiarazioni.

## **2 . FUNZIONI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE SENSIBILI**

- Membri del Consiglio di Indirizzo e di Gestione
- Revisore dei Conti

- Direttore Generale
- Direttore Sanitario
- Collaboratori e personale dipendente
- Referente servizi informatici/informativi e telematici
- Tutte le funzioni e posizioni organizzative direttamente impegnate nella realizzazione operativa di servizi ed interventi
- Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

### 3. PROTOCOLLI DI GESTIONE GENERALI

Di seguito sono indicate le **procedure generali di controllo** che all'interno dell'organizzazione sono considerati validi, indipendentemente dallo specifico rischio collegato ad una particolare area di reato.

#### Separazione dei compiti

La Fondazione adotta il principio di separazione delle funzioni: i processi di autorizzazione, contabilizzazione, esecuzione e controllo sono svolte da più soggetti in modo da garantire, all'interno di uno stesso macro-processo, indipendenza e obiettività al processo stesso.

In particolare:

- nessuna funzione o ruolo interno dispone di poteri illimitati;
- poteri e responsabilità sono definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

#### Tracciabilità

Ogni operazione gestionale e amministrativa è documentata, in modo che sia possibile effettuare controlli in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell'operazione ed individuare le diverse responsabilità.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

#### Deleghe

All'interno della struttura organizzativa i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono:

- coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Ente.

Sono in particolare definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare l'ente in determinate spese, e sono specificati i limiti e la natura delle spese. L'atto attributivo di funzioni rispetta gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge.

#### Regolamentazione

La Fondazione ha adottato regolamenti formalizzati e disposizioni esplicite, atti a fornire principi di comportamento e indicazioni riguardo alle modalità di svolgimento delle attività gestionali, amministrative ed operative caratteristiche dell'Ente.

Sono in particolare presenti:

- lo **Statuto della Fondazione**, approvato dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia con Decreto n. 8579 del 24 agosto 2009;
- Il **Codice Etico della Fondazione** approvato dal Consiglio di Indirizzo il 6/9/2011;
- il **Documento organizzativo**, approvato annualmente dal Consiglio di Indirizzo.
- **Linee Guida**
- **Istruzioni di Lavoro**

#### 4 . PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

I protocolli di controllo specifici sono indicati come “Parte Speciale” accompagnata da lettere progressive dell’alfabeto e divisa in capitoli rispondenti alla tipologia di reati così come indicati dal D. Lgs.231/01:

- Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Parte Speciale C – Delitti di criminalità organizzata;
- Parte Speciale D – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Parte Speciale E – Delitti contro l’industria e il commercio;
- Parte Speciale F – Reati Societari;
- Parte Speciale G – Delitti contro la personalità individuale;
- Parte Speciale H – Reati in materia di sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale I – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Parte Speciale L – Delitti in violazione del diritto d’autore;
- Parte Speciale M – Reati ambientali;
- Parte Speciale N – Altri reati.
- Parte Speciale O – Reati Tributari
- Parte Speciale P – Reati contro il Patrimonio Culturale

E così al proprio interno organizzati:

- **Fattispecie di reato**
- **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato**
- **Esempi di possibile realizzazione di reato**
- **Analisi delle aree di rischio e delle attività organizzative sensibili ai fini del D. Lgs. 231/01**
- **Analisi delle funzioni / posizioni organizzative sensibili destinatari della Parte Speciale**
- **Protocolli di controllo, Linee guida e Istruzioni di Lavoro per la prevenzione del rischio di reato**

## **PARTE SPECIALE A**

### ***Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)***

Un rischio assai rilevante ai sensi del D.lgs. n.231/2001 deriva dalle disposizioni contenute nel Decreto Legge 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), convertito nella Legge n.40 del 07/06/2020, in riferimento alle disposizioni previste sulle prestazioni di garanzia statali (Sace Spa e Fondo di Garanzia PMI) ai finanziamenti richiesti da professionisti e imprese (artt. 1 e 13).

Le società interessate alla richiesta del finanziamento sono soggette essenzialmente a due momenti di esposizione a rischi reato: in primo luogo nel momento in cui viene rilasciata la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla garanzia (ovvero il rientrare tra le imprese "colpite dal Covid-19", il possesso del merito creditizio e dei requisiti di reputazione) e, in secondo luogo, con l'utilizzo dei sussidi ricevuti e la relativa rendicontazione, nel rispetto dei vincoli di destinazione dei finanziamenti garantiti.

I rischi reato cui la Fondazione potrebbe essere esposta in entrambi i due momenti sopra citati sono i seguenti:

- Truffa ai danni dello Stato, ai sensi dell'art.24 D.lgs. 231/01, qualora vengano violati i vincoli previsti dalla normativa in tema di destinazione del finanziamento richiesto;
- Autoriciclaggio, ex art.25-octies D.lgs. n.231/2001 qualora vi sia da parte dell'Ente un'appropriazione indebita del finanziamento statale destinandolo a scopi differenti rispetto a quelli consentiti, con il successivo rinvestendo dell'importo ottenuto in modo tale da ostacolarne la provenienza illecita.

Dati gli attuali rischi insiti nella normativa in tema di accesso alla liquidità risulta necessario aggiornare il Modello al fine di poter instaurare un buon livello di presidio in merito.

Il Decreto Legislativo n.75/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 15/07/2020, amplia il catalogo dei reati previsti contro la Pubblica Amministrazione.

Infatti, negli articoli 24 e 25 D.lgs. 231/2001, vengono inseriti i delitti di frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.), per i quali potrebbero essere previste sia sanzioni pecuniarie che interdittive, il delitto di peculato (artt.314 comma 1 c.p. e 316 c.p.) e quello di abuso di ufficio (art.323 c.p.), per i quali viene invece prevista una sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

### **Fattispecie di reato**

#### ***Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)***

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

#### ***Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)***

*Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032,00.*

*La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.*

### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

- la percezione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti;
- la provenienza di essi da Stato, da altro ente pubblico o da CE;

- la finalità prevista per essi (iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse);
- la distrazione di essi dalle finalità prevista.
- a fronte di una richiesta ed ottenimento di finanziamento da parte di un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare l'utilizzo del finanziamento per altra attività o acquisizione di altro bene.
- in riferimento ad un progetto che venga posto in atto a significativa distanza di tempo dal momento in cui lo si è presentato, e per cui si sono ricevute le risorse da parte di una PA, l'Ente potrebbe modificare in parte o in toto il tipo di azione progettuale.

#### **Analisi delle aree di rischio e delle attività organizzative sensibili ai fini del D. Lgs. 231/01**

- Progettazione esecutiva di attività e di acquisizione e destinazione / utilizzo di beni
- realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate

#### **Analisi delle funzioni / posizioni organizzative sensibili destinatari della Parte Speciale**

- Direttore Generale
- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Responsabile Area interessata dall'attività
- Responsabili, coordinatori e referenti di progetto o di servizio
- 

#### **Protocolli di controllo, Linee guida e Istruzioni di Lavoro per la prevenzione del rischio di reato**

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico
- Completa collaborazione all'attuazione delle procedure di verifica e controllo messe in atto dell'Ente pubblico finanziatore
- Rispetto del D. Lgs. 163/2006 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) e normativa correlata
- Rispetto delle norme in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari"

#### **Fattispecie di reato**

##### **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

## Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/**Esempi di possibile realizzazione di reato:**

- nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, a un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure omissione di informazioni dovute all'ente pubblico.
- nel corso della realizzazione di attività sostenute da finanziamento della PA, si potrebbe verificare la falsa attestazione e successiva dichiarazione di informazioni riguardanti le condizioni in cui si realizza l'attività (ad esempio, la rilevazione delle presenze / assenze dei fruitori).
- la percezione (per sé o per altri) di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;
- la provenienza di essi da Stato, da altro ente pubblico o da CE;
- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure l'omissione di informazioni dovute

In questo caso, contrariamente a quanto visto in precedenza (art. 316-bis), non è rilevante l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

### Attività/Processi organizzativi sensibili

- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione / utilizzo di beni
- realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate.

### Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direttore Generale
- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Responsabile Area interessata dall'attività
- Responsabili, coordinatori e referenti di progetto o di servizio.

### Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico
- In caso di richiesta di documentazione ad operatori interni o collaboratori esterni, viene anche richiesta una dichiarazione di veridicità delle informazioni prodotte.

## **Fattispecie di reato**

### **Concussione (art. 317 c.p.)**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.*

### Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'abuso, da parte di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, della propria posizione o del proprio potere,

- la costrizione o l'induzione a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

### Esempi di possibile realizzazione di reato:

- In occasione di una gara d'appalto per l'assegnazione di servizi o lavori, o per l'acquisizione di forniture, o in occasione di altre procedure di acquisto, il responsabile unico del procedimento (RUP) o un componente della Commissione, potrebbe costringere o indurre un appaltatore o un fornitore a dare o promettere denaro o altre utilità di cui si avvantaggia anche la Fondazione
- In occasione di una procedura di selezione per assunzione nell'organico dell'Azienda, o per l'assegnazione di incarichi, il Direttore Generale o un componente della Commissione esaminatrice, potrebbe costringere o indurre un candidato a dare o promettere denaro o altre utilità di cui si avvantaggia anche la Fondazione.
- In occasione presa in carico di un ospite/utente/paziente, potrebbe verificarsi che un operatore della Fondazione costringa o induca l'utente o un suo familiare a dare o promettere denaro o altre utilità di cui si avvantaggia anche l'Ente.

### Attività/Processi organizzativi sensibili

- Procedure per gare d'appalto o acquisizione di forniture
- Procedure di selezione per l'acquisizione di personale o per l'assegnazione di incarichi
- Procedura per la richiesta di presa in carico dell'utente.

### Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direttore Generale
- Impiegati amministrativi e gestionali
- Responsabili, e operatori incaricati della gestione della lista d'attesa/presa in carico degli utenti.

### Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico.
- Rispetto della D. Lgs. 163/2006 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) e normativa correlata, in caso di partecipazione a gare pubbliche.
- Procedura per l'inserimento in lista d'attesa.

### Fattispecie di reato

#### **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

#### **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

### **Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

*La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.*

### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.*

### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

- In svariate attività ed azioni svolte da responsabili ed operatori della Fondazione in quanto incaricati di pubblico servizio, è possibile che i referenti stessi vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità di cui si avvantaggia anche l'Ente.
- referenti della Fondazione potrebbero dare o promettere a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (ad esempio posti o contratti di lavoro, disponibilità di strutture, servizi che oltrepassano il regolare dovere d'ufficio) al fine di acquisire servizi o attività, di ottenere finanziamenti, acquisire o mantenere certificazioni ed autorizzazioni oppure conseguire il superamento di una verifica o di una valutazione.

### **Attività/Processi organizzativi sensibili**

- Ogni attività o azione che riguarda la messa in atto del pubblico servizio affidato alla Fondazione.

### **Funzioni e posizioni organizzative sensibili**

- Tutte le funzioni e posizioni organizzative.

### **Protocolli di controllo specifici**

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.
- Controllo periodico dei flussi finanziari aziendali da parte del Revisore dei Conti.
- Applicazione del *Regolamento per la ricerca e selezione del personale*.
- Rispetto della D. Lgs. 163/2006 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) e normativa correlata.
- Procedura per l'inserimento in lista d'attesa.

### **Fattispecie di reato**

#### **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.*

### **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

### **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*

## Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/**Esempi di possibile realizzazione di reato:**

- il compimento, da parte di un incaricato di pubblico servizio, di un atto del suo ufficio;
- la ricezione in funzione di tale atto di una retribuzione che non gli è dovuta, in denaro o altra utilità (per sé o per un terzo).
- l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio;
- la finalità di indurlo a compiere un atto d'ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai suoi doveri;
- il rifiuto, da parte del Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, dell'offerta o della promessa illecitamente avanzatagli.
- In svariate attività ed azioni svolte da responsabili ed operatori della Fondazione, in quanto incaricati di pubblico servizio, è possibile che i referenti stessi vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità di cui si avvantaggia anche l'Ente.
- referenti della Fondazione potrebbero dare o promettere a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (ad esempio posti o contratti di lavoro, disponibilità di strutture, servizi che oltrepassano il regolare dovere d'ufficio) al fine di acquisire servizi o attività, di ottenere finanziamenti, acquisire o mantenere certificazioni ed autorizzazioni oppure conseguire il superamento di una verifica o di una valutazione.

## **Funzioni e posizioni organizzative sensibili**

- Tutte le funzioni e posizioni organizzative

## **Attività/Processi organizzativi sensibili**

- Ogni attività o azione che riguarda la messa in atto del pubblico servizio affidato alla Fondazione

## **Protocolli di controllo specifici**

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.
- Controllo periodico dei flussi finanziari aziendali da parte del Revisore Unico dei Conti.
- Controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive.
- Rispetto della D. Lgs. 163/2006 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) e normativa correlata
- Procedura per l'inserimento in lista d'attesa.

## **Fattispecie di reato**

**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. (art. 322-bis c.p.)**

*1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:*

*1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

*2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

2. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

Questa fattispecie non costituisce un'area di rischio di reato per la Fondazione, poiché i suoi responsabili ed operatori non hanno rapporti diretti con le figure previste dall'articolo.

### **Fattispecie di reato**

#### **Truffa (art. 640 c.p.)**

*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:*

*1° se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

*2° se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

*2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.*

Rispetto a quanto indicato dal D. Lgs. 231/01, **elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:**

- la messa in atto di artifici o raggiri tali da indurre in errore;
- l'ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri;
- il causare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

### **Fattispecie di reato**

#### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

*La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

#### **articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898**

*1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.*

*2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.*

*3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.*

*3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.*

### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

Gli stessi dell'articolo 640 c.p.; viene però specificato il tipo di ingiusto profitto (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche).

- Per conseguire un profitto con danno dello Stato o di EP, o in relazione alla possibilità di percepire contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato o di EP, potrebbe accadere che si rappresentino in maniera artificiosa fatti, situazioni, condizioni, che non corrispondono alla realtà.
- Per conseguire un profitto con danno dello Stato o di EP, o in relazione alla possibilità di percepire contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato o di EP, potrebbe accadere che soggetti che collaborano o sono in contatto con la Fondazione rappresentino in maniera artificiosa fatti,

situazioni, condizioni, che non corrispondono alla realtà, appoggiandosi nella realizzazione di tale azione alla struttura della Fondazione.

#### Attività/Processi organizzativi sensibili

- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione / utilizzo di beni;
- realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti;
- rendicontazione dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate.

#### Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direttore Generale
- Responsabili, coordinatori e referenti di progetto, di servizio o di attività

#### Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.
- Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe).

#### Fattispecie di reato

##### Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.*

#### Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:

- l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o la manipolazione indebita di dati, informazioni o programmi in esso contenuti;
- l'ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri;
- il causare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.
- nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, a un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare da parte del personale e/o collaboratori l'alterazione di dati contenuti in registri informatici e/o la trasmissione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti, o la modificazione di dati fiscali/previdenziali dell'azienda.

### Attività/Processi organizzativi sensibili

- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione / utilizzo di beni
- Rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate.

### Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direttore Generale
- Referente servizi informatici/informativi.

### Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.
- Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe e incarichi) e tecnico (da parte del referente servizi informatici/informativi).

### Fattispecie di reato

#### **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**

*Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

*Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.*

*Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.*

#### **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

Rispetto a quanto indicato dal D. Lgs. 231/01, **elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono** la condotta di fraudolenta o collusiva di un soggetto finalizzata ad alterare il regolare svolgimento di una procedura della gara indetta sia dalle Pubblica Amministrazione sia per conto di queste ultime, essendo irrilevante che si produca un'effettiva alterazione dei risultati di essa. Le ipotesi di reato previste si diversificano in relazione alla qualifica, pubblica o privata, dei soggetti nel cui interesse le gare si svolgono. Il reato in commento non può realizzarsi al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate dalla norma, ovvero il pubblico incanto e la licitazione privata, (con esclusione, quindi, di ogni rilevanza penale all'ipotesi dello svolgimento in forma di appalto concorso, ovvero nel caso di ricorso, ad opera della P.A., alla trattativa privata). Il bene giuridico tutelato quindi dalla norma è da un lato il buon andamento della P.A., sotto il profilo della garanzia di una libera concorrenza nelle gare organizzate dagli enti pubblici, dall'altro la libertà dei soggetti privati a partecipare alle procedure di gara.

Per quanto riguarda l'art. 353 bis, ai fini della configurabilità del reato, presupposto necessario è l'avvenuto inizio di un procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o dell'atto equipollente. Il delitto in parola è configurabile in relazione ad ogni atto che abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, rientrando nella nozione di "atto equipollente" del

bando di gara anche la deliberazione a contrarre, qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, ma l'affidamento diretto ad un determinato soggetto. Va anche considerato che l'inclusione nel novero dei reati presupposto ex Decreto 231 proietta automaticamente le due fattispecie tra quelle potenzialmente oggetto di segnalazione whistleblowing e, di conseguenza, di indagine interna anche tenuto conto del diritto dei segnalanti di ricevere un riscontro in merito alle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi delle scelte effettuate.

**Esempi di possibile realizzazione di reato:** si evince come tali reati possono avere un impatto soprattutto sulle attività operative svolte dalle Società che partecipano a procedure di gara ad evidenza pubblica (ai sensi del nuovo Codice Appalti) o che organizzano procedure di selezione dei fornitori in relazione a specifiche iniziative della P.A.. In aggiunta, è opportuno evidenziare che le condotte tipiche previste agli art. 353 e 353 bis coprono un ampio spettro di modalità astratte di commissione considerato che si tratta reati di pericolo e che ciò che rileva è l'idoneità delle stesse ad alterare il risultato della gara, anche senza che si verifichi un danno.

A titolo esemplificativo:

- condotte poste in essere con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti volte ad impedire o turbare le gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni o ad allontanarne gli offerenti
- condotte poste in essere con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti volte a turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione

Inoltre, in caso di affidamento diretto, il delitto previsto dall'art. 353 bis:

- a) è configurabile quando la trattativa privata, prevede, nell'ambito del procedimento amministrativo di scelta del contraente, una "gara", sia pure informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale;
- b) non è configurabile nelle ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata in cui il procedimento è svincolato da ogni schema concorsuale;
- c) non è configurabile quando la decisione di procedere all'affidamento diretto è essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara.

#### **Attività/Processi organizzativi sensibili**

- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione / utilizzo di beni derivanti da partecipazione a bando o avviso pubblico;
- realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti derivanti da partecipazione a bando o avviso pubblico;

#### **Funzioni e posizioni organizzative sensibili**

- Direttore Generale
- Responsabili, coordinatori e referenti di progetto, di servizio o di attività

#### **Protocolli di controllo specifici**

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.
- Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe).

## PARTE SPECIALE B

### **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)**

#### **Fattispecie di reato**

##### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà, espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

- *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

##### **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.*

*La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.*

#### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

- l'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
  - la permanenza nel sistema contro la volontà (espressa o tacita) di chi ha il diritto di escluderlo.
- La sanzione è di più rilevante entità nei casi elencati da 1) a 3).
- l'acquisizione o la riproduzione o la diffusione o la comunicazione o la consegna abusiva di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza;
  - l'ottenimento di un profitto per sé o per altri oppure causare danno ad altri.
  - Referenti della Fondazione potrebbero introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o permanere contro la volontà dell'amministratore del sistema (ad esempio *monitorweb*, sintesi, sistema informatico dell'Istituto di Credito),

oppure acquisire, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza per ottenere profitto o danneggiare altri, con vantaggio o coinvolgimento dell'Ente.

#### Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ogni attività aziendale che utilizza sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

#### Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

#### Protocolli di controllo specifici

- la procedura esistente è quella prevista dal Regolamento per l'utilizzo degli strumenti aziendali.

Essa prevede in particolare che la sicurezza sia determinata attraverso l'assegnazione di una password per l'accesso ai sistemi informatici e telematici dell'Azienda.

Con questa procedura si intende prevenire gli accessi anonimi avendo la tracciabilità dei vari log all'interno. In questo modo, oltre alla sicurezza interna, si interviene anche sul possibile utilizzo di sistemi informatici e telematici della Fondazione per accedere abusivamente ad altri sistemi esterni: tale utilizzo resterebbe infatti "tracciato", nel senso che si potrebbe risalire alla persona che lo ha messo in atto.

- Altra procedura prevista dal Regolamento per l'utilizzo degli strumenti aziendali consiste nella consegna ad ogni dipendente di una serie di regole inserite nelle linee guida (del Regolamento stesso) per l'utilizzo dei sistemi informatici. Gli articoli di seguito intendono far comprendere la delicatezza di password e codici che determinano l'accesso a dati:
  - **User ID:** la propria User ID, una volta assegnata dal Responsabile Informatico, non deve essere comunicata ad altri. Dopo sei mesi di inutilizzo la User ID viene disabilitata automaticamente.
  - **Password:** le password di autenticazione dell'utente devono essere a conoscenza esclusivamente dell'utente stesso e devono essere sostituite almeno ogni tre mesi. Le password verranno modificate autonomamente dall'utente a seguito di un avviso che il sistema operativo invierà automaticamente ogni tre mesi.
- Nel Regolamento la responsabilità della amministrazione delle password e dei controlli sugli accessi e sull'utilizzo dei sistemi informatici e telematici è affidata in termini generali all'Amministratore del Sistema.
- Indicazione nel codice etico di regole di comportamento ad hoc per impedire i comportamenti oggetto di questa fattispecie.

#### Fattispecie di reato

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire*

*l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

- l'acquisizione o la produzione o la riproduzione o l'importazione o la diffusione o la comunicazione o la consegna o la messa a disposizione di altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- la finalità:
- di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico,
- di causare o danneggiare illecitamente le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti,
- di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.
- si può pensare alla diffusione, da parte di dipendenti o collaboratori della Fondazione, di software del tipo virus, oppure all'utilizzo di apparecchiature che interferiscono con la rete interna o esterna per bloccarne l'utilizzo o danneggiarne il funzionamento.

### **Attività/Processi organizzativi sensibili**

- Ogni attività aziendale che utilizza sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

### **Funzioni e posizioni organizzative sensibili**

- Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

### **Protocolli di controllo specifici**

- Particolare attenzione è posta nel software antivirus e nel suo aggiornamento: aggiornamento giornaliero del server che aggiorna le macchine client alla loro accensione;
- Indicazione nel codice etico di regole di comportamento ad hoc per impedire i comportamenti oggetto di questa fattispecie.

### **Fattispecie di reato**

#### **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:*

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

- l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- l'impedimento o l'interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- la rivelazione pubblica, mediante qualsiasi mezzo di informazione, del contenuto di tali comunicazioni.
- Si procede d'ufficio e la pena è più rilevante nei casi elencati da 1) a 3).
- Dipendenti o collaboratori della Fondazione potrebbero utilizzare sistemi telematici aziendali per intercettare illecitamente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico esterno o intercorrenti tra più sistemi esterni.

### **Attività/Processi organizzativi sensibili**

- Ogni attività aziendale che utilizza sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

### **Funzioni e posizioni organizzative sensibili**

- Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

### **Protocolli di controllo specifici**

- la procedura in essere non è mirata a prevenire direttamente la possibilità di crimini di questo tipo, cosa altamente difficile con le strutture a disposizione dell'Ente. In forma indiretta, vi è tuttavia la seguente procedura che scoraggia reati di questo tipo: esistenza di un continuo monitoraggio (log) che permette la rintracciabilità di eventuali azioni criminose. I log vengono conservati all'interno del sistema secondo le modalità di legge.
- Indicazione nel codice etico di regole di comportamento ad hoc per impedire i comportamenti oggetto di questa fattispecie.

### **Fattispecie di reato**

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti*

*ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.*

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

*Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

**Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 c.11 legge 133/2019)**

*11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza*

*di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

### **Protocolli di controllo, Linee guida e Istruzioni di Lavoro per la prevenzione del rischio di reato**

Questa fattispecie non costituisce un'area di rischio di reato o prefigura un'area di rischio da considerarsi irrisoria

### **Fattispecie di reato**

#### **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

#### **Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)**

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.*

### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

- violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato da parte di un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica,
- la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, oppure la finalità di arrecare ad altri danno.

#### **Attività/processi organizzativi sensibili**

- firma elettronica di documenti sanitari nell'area ambulatoriale

### **Protocolli di controllo, Linee guida e Istruzioni di Lavoro per la prevenzione del rischio di reato**

- Indicazione nel codice etico di regole di comportamento ad hoc per impedire comportamenti illeciti.

## **PARTE SPECIALE C**

### **Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001)**

#### **Fattispecie di reato**

##### **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

##### **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

#### **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

*Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.*

*La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.*

*Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.*

*In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.*

#### **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)**

*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

*I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

#### **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)**

*1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005,*

*ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*3. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.*

*4. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

*6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

*7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

*7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

*8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

#### **Attività/Processi organizzativi sensibili**

- atti fondamentali di nomina delle figure con responsabilità di governo da parte della Fondazione;
- nomina della figura di direzione generale da parte del Consiglio di Indirizzo;
- procedure di selezione ed assunzione del personale e di collaboratori;
- gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi ed interventi di consulenza;
- costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni.

#### **Funzioni e posizioni organizzative sensibili**

- Presidente e Membri del Consiglio di Indirizzo
- Direttore Generale
- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Responsabili di Area interessati

#### **Protocolli di controllo specifici**

- Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico dell'Ente
- Pieno rispetto dello Statuto
- Pieno rispetto dei contratti sottoscritti con la PA, che prevedono approfonditi controlli dei requisiti dei sottoscrittori della certificazione antimafia
- Rispetto del *Documento di Organizzazione*
- Rispetto della procedura *per la ricerca e la selezione del personale*
- Riguardo al pagamento di fornitori vengono adottate procedure vincolanti, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010.

## **PARTE SPECIALE D**

***Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001)***

### **Fattispecie di reato**

**Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)**

*È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:*

- 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

*La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.*

*La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.*

### **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

*Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.*

### **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.*

### **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

*Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

### **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

*Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.*

*Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

### **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)**

*Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.*

### **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**

*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.*

*La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.*

### **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

*Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

### **Protocolli di controllo, Linee guida e Istruzioni di Lavoro per la prevenzione del rischio di reato**

Dato il tipo di attività svolta della Fondazione, questa fattispecie di reato non costituisce area di possibile rischio per l'Azienda.

Solo per la possibile **spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)** sussiste un rischio di possibile reato. Infatti, l'attività ambulatoriale prevede un significativo flusso di denaro contante all'interno della Fondazione, a carico degli addetti all'ufficio di front-office e sotto la responsabilità del Responsabile Area Economico Amministrativa e degli impiegati amministrativi. L'autenticità delle banconote ricevute viene verificata mediante apposite apparecchiature di controllo, posizionate nell'area degli sportelli.

È inoltre possibile che avvengano in struttura piccole donazioni in denaro contante da parte della cittadinanza verso gli anziani ospiti dell'Ente; in tal caso viene sempre effettuato un controllo dell'autenticità delle banconote da parte dei responsabili di settore.

### **Fattispecie di reato**

#### **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

*Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i*

valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

#### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:**

- l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati pur non essendo in concorso nella contraffazione o alterazione.

#### **Esempi di possibile realizzazione di reato:**

- è possibile che nell'espletamento di attività amministrative si faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede. Nell'area di *front-office* ambulatoriale vengono utilizzati bolli elettronici.

#### **Attività/Processi organizzativi sensibili**

- Ricezione ed emissione di fatture / note di credito
- Ricezione di banconote contraffatte

#### **Funzioni e posizioni organizzative sensibili**

- Direttore Generale
- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Impiegati amministrativi
- Addetti al *front-office*

#### **Protocolli di controllo specifici**

- Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico dell'Azienda;
- Utilizzo di strumentazione per la verifica dell'autenticità delle banconote.

#### **Fattispecie di reato**

##### **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

*Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale industriale.*

#### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

- la possibilità di conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale,

- la contraffazione o l'alterazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali,
- l'uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati,
- la contraffazione o l'alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali,
- l'uso di tali brevetti, disegni o modelli industriali.
- È possibile che vengano utilizzati i loghi (segni distintivi) di partner istituzionali (Regione, Provincia e Comuni) o in forma non adeguata o in modo non conforme agli accordi, o anche che possa essere utilizzato per finalità personali il logo aziendale dell'Ente (ad esempio nell'utilizzo della posta elettronica).

#### **Attività/Processi organizzativi sensibili**

- Attività di documentazione istituzionale ed organizzativa
- Attività di comunicazione esterna e marketing

#### **Funzioni e posizioni organizzative sensibili**

- Direttore Generale
- Responsabili d'Area
- Responsabili di Servizio

Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

#### **Protocolli di controllo specifici**

- Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico dell'Ente;
- Specifiche indicazioni contenute nel Regolamento per l'utilizzo degli strumenti aziendali per l'uso di internet e della posta elettronica.

## **PARTE SPECIALE E**

### ***Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D. Lgs. 231/2001)***

#### **Fattispecie di reato**

##### **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotré euro a milletrentadue euro.*

##### **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

##### **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un danno all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro.*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

##### **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

*Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasessantacinque euro.*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotré euro.*

##### **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro milletrentadue.*

##### **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.*

### **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

### **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

Riguardo ai reati sopra indicati, considerato che la Fondazione

- non ha tra le proprie attività vendita di prodotti industriali né cose mobili, opere d'ingegno o prodotti agro alimentari
- che l'offerta dei propri servizi di natura sociale, socio assistenziale, socio sanitaria e sanitaria è regolata da appositi contratti di servizio e/o dalle regole regionali attraverso il sistema di accreditamento
- che l'offerta di servizi a favore di Comuni non soci dell'Azienda o soggetti privati costituisce un volume esiguo e residuale

si ritiene non sussista un'area di rischio sensibile in relazione a possibili comportamenti scorretti in campo commerciale o della concorrenza.

## PARTE SPECIALE F

### Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)

#### Fattispecie di reato

##### False comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.)

*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

##### Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c. c.)

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

#### Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:

- l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, anche in concorso con altri soggetti;
- la mancata indicazione di informazioni la cui comunicazione è prescritta dalla legge, con modalità idonee a indurre in errore i destinatari; nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci, ai creditori e al pubblico;
- da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, revisore e liquidatori;
- l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

## Fattispecie di reato

### False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

*Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

### Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:

- esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione;
- omissione informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico;
- in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione;
- da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di una società;
- l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il cagionare un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore a 5%, o del patrimonio netto non superiore 1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

- Esiste la possibilità che in documenti contabili dell'Ente, o in altri documenti contenenti comunicazioni sociali dirette ai portatori di interesse vengano poste valutazioni di bilancio non conformi alla reale situazione dell'Ente oppure vengano esposti fatti non veri o vengano omesse informazioni dovute riguardo all'Ente.

### Attività/Processi organizzativi sensibili

Costruzione e redazione di:

- bilancio d'esercizio;
- relazioni (nota integrativa e relazione sulla gestione);
- bilancio sociale;
- altre comunicazioni sociali.

### Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Componenti del Consiglio di Indirizzo
- Direttore Generale
- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Consulenti in materia di Bilancio e fiscalità
- Revisore dei conti

### Protocolli di controllo specifici

- Controllo delle diverse poste di bilancio da parte del revisore incaricato.
- Adozione del sistema di controllo di gestione, che permette una verifica puntuale e continua del budget.

### Fattispecie di reato

#### **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D.Lgs. 39/2010)**

*1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*

*2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.*

*5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.*

### Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:

- attestazione del falso oppure occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, nelle relazioni o in altre comunicazioni,
- da parte dei responsabili della revisione,

- con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,
- secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse,
- al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
- Il Revisore dei Conti della Fondazione potrebbe attestare il falso o nascondere informazioni riguardo alla situazione dell'Azienda per avvantaggiare l'Ente stesso.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

#### Attività/Processi organizzativi sensibili

- redazione delle relazioni o altre comunicazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

#### Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Revisore dei Conti

#### Protocolli di controllo specifici

*Protocolli già in essere:*

- Il revisore deve risultare tra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili.
- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.

#### Fattispecie di reato

##### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

#### Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:

- l'impedimento o l'ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, attribuite legalmente ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, da parte degli amministratori, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici,
- la condotta ha cagionato un danno ai soci.
- Gli Amministratori – anche avvalendosi di propri diretti collaboratori – potrebbero non assolvere alla richiesta di informazioni utili al controllo sugli atti di indirizzo e governo dell'Ente da parte di soci, di altri organi sociali o della società di revisione mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione necessaria al controllo stesso (ad esempio, esibizione parziale o alterata di detta documentazione).

#### Attività/Processi organizzativi sensibili

- Attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo dell'Ente

## Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Presidente e membri del Consiglio di Indirizzo

## Protocolli di controllo specifici

Non esiste rischio di reato per questa fattispecie

## Fattispecie di reato

### Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

### Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:

- restituzione dei conferimenti ai soci, anche in forma simulata,
- liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti,
- al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

## Fattispecie di reato

### Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

### Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:

- distribuzione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- La Fondazione non ha obiettivi di produzione di profitto; è una Fondazione senza fini di lucro, il cui scopo sociale è la produzione di servizi a favore dei cittadini utenti. La finalità esplicita dal punto di vista economico è il pareggio del bilancio, non la costituzione di utile.

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

## Protocolli di controllo specifici

Rispetto ai reati suindicati il rischio è pressoché nullo e non ci sono protocolli specifici in quanto:

- La Fondazione non ha obiettivi di produzione di profitto, è una Fondazione senza fini di lucro, il cui scopo è la produzione di servizi a favore dei cittadini utenti. La finalità esplicita dal punto di vista economico è il pareggio del bilancio, non la costituzione di utile.

## **Fattispecie di reato**

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

- l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori di azioni o quote della società o di eventuali società controllanti, fuori dai casi consentiti dalla legge,
- arrecare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Non esiste rischio di reato per questa fattispecie*

## **Fattispecie di reato**

### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

### **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)**

*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

### **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilita patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

*3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.*

### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

Rispetto ai reati suindicati il rischio è pressoché nullo in quanto:

- la Fondazione non è un'azienda quotata e per la quale non esistono specifiche autorità di vigilanza definite per legge riguardo alla gestione contabile e societaria.

- L'illecita influenza sull'Assemblea si ritiene poco probabile che possa realizzarsi **nell'interesse dell'Ente stesso**, interesse che costituisce elemento fondamentale ai fini dell'applicazione del D.Lgs.231/01.

## **Fattispecie di reato**

### **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto di violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*

### **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto di violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia stata accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto di violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non si accettata.*

### **Pene accessorie (art. 2635-ter c.c.)**

*La condanna per il reato di cui all'art.2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.*

## **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

Gli specifici reati sembrano riguardare i soli dipendenti in posizione apicale e nell'area amministrativo-finanziaria; il modello reca specifiche regole di condotta.

## PARTE SPECIALE G

### **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)**

#### **Fattispecie di reato**

##### **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.*

#### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

- Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.
- La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona
- Alcuni comportamenti tenuti dal personale socio-sanitario nelle attività quotidiane di cura degli assistiti, sia della RSA sia del Centro Diurno, compresa l'attività di gestione e somministrazione dei farmaci e delle sostanze stupefacenti, possono determinare il compimento di reati ascrivibili al capitolo dei delitti contro la personalità individuale; per risolvere questa delicata area di rischio, che coinvolge praticamente tutto il personale dedicato ai servizi socio-sanitari della Fondazione, oltre ad aver adottato un sistema di Sicurezza della Salute e della Sicurezza sul Lavoro e di attenzione verso l'Ambiente conforme alle normative vigenti, l'Istituto mette in campo le pratiche necessarie alla cura, alla sicurezza ed al benessere dei propri Ospiti, adottando delle procedure di Sicurezza e Cura degli Ospiti (il cui elenco compare tra gli allegati) capaci di evitare la commissione di tali reati.
- Anche le attività assistenziali svolte al domicilio dell'utente possono determinare il compimento di reati contro la persona, e di conseguenza, oltre ai dettati del Codice Etico, sono adottate specifiche procedure di sicurezza e cura degli utenti.
- Le attività ambulatoriali, rivolte in particolare a soggetti in condizioni di fragilità, potrebbero determinare il compimento di reati contro la personalità individuale, per questo la Fondazione, oltre ad avvalersi di professionisti di chiara e specchiata moralità, richiede l'applicazione di specifici protocolli riconosciuti a livello internazionale, e dei dettati del Codice Etico.

Le **tipologie di reato** prevalenti, in caso di inosservanza dei protocolli e delle procedure adottate dalla Fondazione, sono quelle di seguito elencate:

- *Lesioni personali colpose;*
- *omicidio colposo;*

- *riduzione in schiavitù.*

#### **Attività/Processi organizzativi sensibili**

- Attività di assistenza socio-sanitaria
- Attività domiciliare
- Attività sanitaria ambulatoriale

#### **Funzioni e posizioni organizzative sensibili**

- Medico responsabile
- Direttore Generale
- Direttore Sanitario
- Medici specialisti
- Tutto il personale con funzioni sanitarie e assistenziali che opera nella Fondazione

#### **Protocolli di controllo specifici**

- Previsioni generali contenute nel Codice etico
- Linee guida (L.G.) e le Istruzioni di Lavoro (I.L.) in uso nella Fondazione, che raccolti in apposito fascicolo, definiscono le modalità operative da adottarsi per assicurare all'Ospite della RSA e del CDI un'assistenza qualificata.
- Linee Guida e istruzioni di lavoro specifiche per l'attività domiciliare
- Linee guida, protocolli e istruzioni di lavoro specifiche per le attività ambulatoriali.

#### **Fattispecie di reato**

##### **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**

*È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:*

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

##### **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

*È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo*

*sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.*

*Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

*Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.*

#### **Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.*

*La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.*

*Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.*

#### **Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)**

*Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.*

#### **Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)**

*Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.*

*La pena è aumentata:*

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;*
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore*

**Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato** sono le stesse dei due articoli precedenti, con la specificazione che tali elementi valgono anche nel caso in cui il materiale pornografico consiste in immagini virtuali realizzate utilizzando immagini (o parte di immagini) di minorenni.

Immagini virtuali sono quelle realizzate con elaborazione grafica, con una qualità tale da far apparire come vere situazioni non reali.

### **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**

*Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.*

### **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

*E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*

*Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.*

*La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.*

*Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.*

### **Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.).**

*Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.*

*Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.*

*Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.*

### **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

### **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

*Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

*Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».*

### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

Le fattispecie di reato cui fanno riferimento gli articoli sopra elencati non costituiscono delle reali aree di rischio **all'interno dell'Ente**.

Tuttavia la Fondazione intende esplicitare che il Codice Etico prevede l'obbligo per tutti gli amministratori, dipendenti e collaboratori di agire sempre nel pieno rispetto della dignità individuale di tutte le persone con cui si entra in contatto nel corso dell'attività professionale ed in particolare i destinatari dei servizi e degli interventi, ed in special modo le persone socialmente deboli.

Quindi:

- disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche;
- pone attenzione alla salvaguardia della integrità fisica psicologica, della identità culturale e delle dimensioni di relazione con gli altri di ogni soggetto;
- evita e combatte ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello lavorativo o sessuale);
- tutela l'immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se non con l'esplicito consenso della persona stessa o di chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, e comunque nel pieno rispetto delle leggi in materia.

Per quanto poi riguarda **l'esterno dell'Ente**, vale a dire i soggetti collaboratori esterni ed i fornitori, **la Fondazione** prevede di inserire all'interno di ciascun contratto, convenzione o documentazione formale che regola i rapporti fra le parti l'impegno esplicito da parte del partner.

In termini generali, al pieno rispetto della dignità individuale di tutte le persone a diverso titolo implicate nell'attività svolta:

- ponendo attenzione alla salvaguardia della loro integrità fisica psicologica, della loro identità culturale e delle loro dimensioni di relazione con gli altri;
- evitando e combattendo ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello lavorativo o sessuale);
- tutelando la loro immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se non con l'esplicito consenso della persona stessa o di chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, e comunque nel pieno rispetto delle leggi in materia.

In termini specifici, all'attuazione piena e coerente della normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai diritti sindacali, di associazione e rappresentanza dei lavoratori.

## **PARTE SPECIALE H**

### **Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)**

La crisi globale pandemica attuale, dovuta alla diffusione del Covid-19, ha investito i tessuti economici e giuridici, con rilevanti riflessi anche sui Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dagli Enti ai sensi del D.lgs. 231/2001. Sebbene la questione primaria riguardi indubbiamente le varie misure adottate per garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, di ugual importanza è il rischio che la riorganizzazione stessa effettuata dall'Ente (in questo periodo) divenga l'occasione per la commissione di ulteriori reati contemplati nel D. L.gs 231/2001. A tal fine sono stati adottati dei Protocolli di sicurezza anti-contagio, in attuazione dei vari DPCM susseguitesi dal 2020, volti a coniugare la prosecuzione delle attività con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, in una ottica precauzionale.

Trattasi di misure sui protocolli sanitari, sulle modalità di accesso all'impresa, sui rapporti da tenere con i fornitori, sulla gestione degli spazi comuni (accesso contingentato e sanificazione periodica della struttura), sullo sviluppo di un programma di sensibilizzazione e sull'organizzazione aziendale (turnazione, Smart working e riunioni non in presenza).

#### **Fattispecie di reato**

##### **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

#### **Elementi essenziali (utili allo scopo del presente documento) che identificano la fattispecie di reato sono:**

- cagionare per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso di morte di una o più persone unita o meno alle lesioni di una o più persone, è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo ma non superiore a 15 anni.

#### **Fattispecie di reato**

##### **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

### **Elementi essenziali (utili allo scopo del presente documento) che identificano la fattispecie di reato sono:**

- cagionare per colpa una lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso di lesioni di una o più persone unite, è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo ma non superiore a 5 anni.

La lesione personale è **grave** (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- Il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima** (art. 583 c.p.), se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, oppure la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà del linguaggio;
- la deformazione, oppure lo sfregio permanente del viso.

### **Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici/Esempi di possibile realizzazione di reato**

- a seguito della violazione di una delle norme antinfortunistiche e relative alla sicurezza sul lavoro, o nel contesto e negli ambienti di lavoro riferiti alla sede della Fondazione

#### **Attività/Processi organizzativi sensibili**

- sono da considerarsi a rischio tutte le attività aziendali contemplate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dalla Legge 81/2008. In ogni caso, in relazione all'oggetto sociale e alla natura delle attività svolte, i Processi che vengono individuati come maggiormente sensibili e prioritari sono collegati all'inserimento di tirocinanti in contesti di lavoro esterni alla Fondazione.

### **Funzioni e posizioni organizzative sensibili**

- Presidente
- Direttore Generale
- Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP)

## Protocolli di controllo specifici

*Protocolli già in essere:*

- La Fondazione possiede il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** così come previsto D.Lgs. 81/2008 ed il relativo sistema di gestione dei rischi aggiornato e sotto controllo. Il DVR in particolare contiene una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute sui distinti luoghi di lavoro presenti all'interno della Fondazione, nella quale sono specificati:
  - la metodologia utilizzata per la suddetta valutazione,
  - la descrizione delle attività presenti,
  - l'analisi e la valutazione dei rischi per singola tipologia di mansione ed operazione,
  - l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e gestionali in atto per la prevenzione e protezione,
  - la programmazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione correttive e di miglioramento,
  - l'individuazione delle misure informative, formative e di addestramento dei lavoratori,
  - la Fondazione promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)** che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Il documento analizza, elenca e valuta i rischi derivanti dalle interferenze che si manifestano presso la sede della Fondazione tra le attività della committenza e le imprese che agiscono all'interno della stessa per lavori ricevuti in appalto.

## Pandemia da Covid 19

Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina.

Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza ma non ha attuato, fin da subito tutte le misure contenimento del contagio risultassero necessarie, limitandole solamente ad alcune zone del paese.

L'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione in Italia del Covid-19 espone la Fondazione e coloro che a vario titolo operano all'interno dell'organizzazione a rischi inediti.

Tra questi, assumono una rilevanza tutt'altro che trascurabile i rischi connessi alla potenziale commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (di seguito il "Decreto") e, in particolare, dei delitti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 25-septies del Decreto.

Peraltro la legge n 76/2021 innovando la disciplina della responsabilità penale in caso di morte o lesioni personali che si siano verificate, in ambito sanitario, durante lo stato di emergenza epidemiologica, ha stabilito: «Art. 3-bis. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) – 1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e

*materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza».*

Le misure precauzionali adottate prima dell'inizio dell'epidemia si sono infatti da subito rivelate insufficienti a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rendendo più che concreta la possibilità per l'ente di essere sanzionato ai sensi del Decreto.

Per la gestione dell'epidemia all'interno della Fondazione sono stati emanati nel corso dei mesi svariati atti.

A seguito delle norme regionali "Atto di indirizzo in ambito socio-sanitario successivo alla "Fase 1" dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" la Fondazione ha provveduto ad emanare le proprie direttive in merito catalogate nei documenti "Documento Organizzativo ai sensi della DGR 3115/2020" e "Documento Organizzativo ai sensi della DGR 3226/2020".

#### *Ruolo dell'Organismo di vigilanza*

I compiti che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere, nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria in atto, non sono diversi da quelli che ordinariamente svolge in ottemperanza all'art. 6, lett. b) del Decreto.

Esso è cioè tenuto a vigilare sul funzionamento e l'efficacia del modello organizzativo e a curarne l'aggiornamento.

La vigilanza sul funzionamento e l'efficacia del modello si traduce, in concreto, nella verifica delle misure adottate dall'ente per contenere i rischi di contagio e nell'immediato reporting all'organo amministrativo degli esiti della verifica e della necessità di eventuali interventi.

Ciò può avvenire principalmente attraverso l'istituzione di appositi flussi informativi dalle funzioni aziendali preposte alla gestione del rischio (datore di lavoro, eventuali delegati funzionali, RSPP, RLS, comitato di crisi ove istituito, etc.) verso l'organismo di vigilanza. L'invio delle informazioni, dovrà avvenire con una frequenza adeguata, ad es. settimanale, fermo naturalmente l'obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi evento rilevante, senza attendere la successiva scadenza per l'invio.

Quanto all'oggetto della vigilanza, esso potrà e dovrà riguardare tanto le misure già adottate e in essere quanto le misure di cui si prevede l'adozione.

La verifica dovrà essere completata e approfondita, anche mediante specifici strumenti già in dotazione all'OdV quale, ad esempio, gli audit on site o, laddove non possibile, con audit "in remoto". Da ultimo, si noti che anche l'ordinaria attività di ricezione, gestione ed evasione delle segnalazioni, nell'ambito dei sistemi di whistleblowing assume una rilevanza del tutto speciale in questo contesto, specie nelle ipotesi in cui la segnalazione dovesse avere ad oggetto la mancata adozione o il mancato rispetto di misure anti-contagio o riguardare la presenza di soggetti infetti all'interno della società. Sarà dunque compito dell'organismo di vigilanza far carico l'organo amministrativo della società di eventuali problematiche emerse a conclusione delle istruttorie avviate a seguito della ricezione di segnalazioni da parte dei lavoratori.

## **PARTE SPECIALE I**

***Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o di utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001)***

***Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 del D. Lgs. 231/2001)***

Un rischio assai rilevante ai sensi del D.lgs. n.231/2001 deriva dalle disposizioni contenute nel Decreto Legge 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), convertito nella Legge n.40 del 07/06/2020, in riferimento alle disposizioni previste sulle prestazioni di garanzia statali (Sace Spa e Fondo di Garanzia PMI) ai finanziamenti richiesti da professionisti e imprese (artt. 1 e 13).

Le società interessate alla richiesta del finanziamento sono soggette essenzialmente a due momenti di esposizione a rischi reato: in primo luogo nel momento in cui viene rilasciata la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla garanzia (ovvero il rientrare tra le imprese "colpite dal Covid-19", il possesso del merito creditizio e dei requisiti di reputazione) e, in secondo luogo, con l'utilizzo dei sussidi ricevuti e la relativa rendicontazione, nel rispetto dei vincoli di destinazione dei finanziamenti garantiti.

### **Fattispecie di reato**

#### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.*

*La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.*

#### **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

### **Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)**

*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

### **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.).**

*Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.*

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

*Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.*

**Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.).**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.*

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

**Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

Dato il tipo di attività svolta dalla Fondazione questa fattispecie di reato costituisce un'area di possibile rischio remoto o estremamente marginale.

Una parte significativa delle risorse economiche gestite dalla Fondazione proviene da Pubbliche Amministrazioni e da transazione bancaria da parte di privati per la parte della retta in carico all'utente. Tali provenienze sono da considerare sicure da possibili rischi che tali risorse provengano da delitti o attività illecite.

Una parte delle risorse economiche proviene dal pagamento di ticket per prestazioni sanitarie in convenzione con il SSN o da tariffe per prestazioni erogate in regime privato.

Le singole transazioni sono comunque di valore moderato, che possono far considerare il rischio di illecito poco rilevante.

Dovrà pertanto essere privilegiato – rispetto all'uso del contante – il ricorso a strumenti di pagamento tracciabili quali bonifici bancari o simili.

Altre possibili forme di finanziamento potrebbero derivare da sponsorizzazioni e/o donazioni. Il rischio può essere considerato solo ipotetico, in quanto non si sono verificate fino ad oggi simili circostanze, anche in funzione dell'ammontare esiguo di dette donazioni.

## Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici/Esempi di possibile realizzazione di reato

- Autoriciclaggio, qualora vi sia da parte dell'Ente un'appropriazione indebita del finanziamento destinandolo a scopi differenti rispetto a quelli consentiti, con il successivo reinvestimento dell'importo ottenuto in modo tale da ostacolarne la provenienza illecita.

### Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ricezione e contabilizzazione di denaro proveniente da sponsorizzazioni o donazioni
- Gestione dell'acquisto di beni, servizi e lavori per l'Ente

### Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direttore Generale
- Responsabili d'Area
- Responsabili di Servizio

### Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.

## Fattispecie di reato

### Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

### Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato

La norma sanziona la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter ovvero i delitti in materia di Riciclaggio.

**Esempi di possibile realizzazione di reato:** possono rientrare nella sfera di punibilità prevista dalla disposizione, ad esempio, la nomina fittizia di un prestanome come amministratore di una società, al quale sia attribuita la titolarità del conto corrente bancario della società, con potere di disporre delle risorse della medesima, ovvero la costituzione di una nuova attività d'impresa esercitata in forma societaria con la medesima finalità richiamata dalla norma. Il delitto in questione è a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente.

### Attività/Processi organizzativi sensibili

- redazione delle relazioni o altre comunicazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.
- Attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo dell'Ente.

### Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Presidente e membri del Consiglio di Indirizzo

- Direttore Generale

### **Protocolli di controllo specifici**

Rispetto ai reati suindicati il rischio è pressoché nullo e non ci sono protocolli specifici in quanto la Fondazione non ha obiettivi di produzione di profitto, è una Fondazione senza fini di lucro, il cui scopo è la produzione di servizi a favore dei cittadini utenti. La finalità esplicita della Fondazione dal punto di vista economico è il pareggio del bilancio, non la costituzione di utile o di altre società controllate ai fini di eludere il Fisco o distrarre fondi dalla medesima.

## PARTE SPECIALE L

### **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001)**

#### **Fattispecie di reato**

**Art. 171, co. 1, lett. a-bis), Legge 22 aprile 1941, n. 633**

*... mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa*

**Art. 171, co. 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633**

*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

#### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

- esiste la possibilità che libri, articoli o altre opere protette vengano pubblicate sul sito della Fondazione e/o utilizzate nello svolgimento delle attività di socializzazione e ricreative.

#### **Attività/Processi organizzativi sensibili**

- attività di gestione della comunicazione organizzativa e più in particolare nella gestione del sito internet dell'Ente.

#### **Funzioni e posizioni organizzative sensibili**

- Direttore Generale e staff della Direzione
- Figure organizzative con autorizzazione alla gestione del sito

#### **Protocolli di controllo specifici**

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.
- Definizione di incarico formale per la gestione del sito internet.

#### **Fattispecie di reato**

**Art. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633**

*Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

*Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*

*bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

Questa fattispecie di reato, avendo fra le sue condizioni di realizzazione la produzione di un profitto o l'utilizzo a scopo commerciale o imprenditoriale, non costituisce area di possibile rischio per la Fondazione.

### **Fattispecie di reato**

#### **Art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633**

*È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure.*

- g) *Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle, misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*
- h) *abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

*È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:*

- a) *riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*
- a-bis) *in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*
- b) *esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*
- c) *promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

*La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

*La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

- a. *l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
- b. *la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 c.p.;*
- c. *la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

*Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

- *duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico abusivamente, in tutto o in parte,*
- *introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, o distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmettere a mezzo della radio, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di: un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del, noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- *opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali,*
- *videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato,*
- *ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione,*

- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, vendere, concedere in noleggio, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare dispositivi di decodificazione che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto,
- fabbricare, importare, distribuire, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo attrezzature, prodotti o componenti oppure prestare servizi utili ad eludere misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater (“tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti”),
- rimuovere o alterare le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies (“informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi), oppure mettere in circolazione o diffondere opere da cui siano state rimosse tali informazioni,
- compiere gli stessi atti di cui ai primi due punti con opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, oppure promuovere ed organizzare le attività di cui ai primi due punti.

Riguardo al caso specifico relativo all'utilizzo di immagini scaricate da Internet, si ricorda che, in base all'art. 90 della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive integrazioni:

“Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

- il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
- la data dell'anno di produzione della fotografia;
- il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva[...], a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore”.

### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

- è possibile che vengano fotocopiate e distribuite ai destinatari dei servizi della Fondazione parti di testi (libri o articoli) protetti da diritti d'autore;
- è possibile che per volantini o materiale promozionale della Fondazione, destinati ad essere distribuito pubblicamente, vengano utilizzate immagini (o anche parti di testo) protetti da diritto d'autore;
- esiste la possibilità che brani musicali (o parte di essi) protetti da diritto d'autore siano utilizzati per accompagnare video autoprodotti, e che questi video vengano distribuiti o venduti pubblicamente;
- in occasione di eventi pubblici (feste, convegni, ecc..) è possibile che vengano diffusi pubblicamente brani musicali o proiettati video o parti di film protetti da diritto d'autore.

### **Attività/Processi organizzativi sensibili**

- attività didattiche rivolte ai destinatari dei corsi di formazione,
- attività di formazione rivolte a dipendenti e collaboratori dell'Ente,
- attività di gestione della promozione e comunicazione organizzativa,
- attività di animazione destinate agli ospiti,
- organizzazione di eventi pubblici da parte dell'Ente.

### Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direttore Generale e staff della Direzione
- Responsabili d'Area e dei Servizi

### Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.

### Fattispecie di reato

#### Art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

*La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 21, della presente legge.*

### Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:

- non comunicare alla SIAE, da parte di produttori o importatori, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- dichiarare il falso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

### Fattispecie di reato

#### Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

*Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

*La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

### Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:

- produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Dato il tipo di attività svolta dalla Fondazione, questa fattispecie di reato non costituisce area di possibile rischio per l'Ente.

## **PARTE SPECIALE M**

**Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001).**

### **Fattispecie di reato**

**Reati Ambientali indicati dall'art. 25 undecies, D. Lgs. n. 231/2001, introdotti dal D. Lgs. n.121 del 7 luglio 2011 e modificato con legge 22 maggio 2015 e dalla legge n.68 del 22 maggio 2015.**

**Reati per la violazione degli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale; per la violazione degli articoli 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260-bis e 279 previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; per la violazione degli articoli 1 e 3-bis previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150; per la violazione dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549; per la violazione degli articoli 8 e 9, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202.**

Per quanto riguarda le disposizioni di specifico interesse per gli Enti operanti nel settore dei servizi sociali e socio sanitari va rilevato che non hanno possibilità di accadimento i reati di cui agli artt. 727 bis C.P. "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animale o vegetale protette-", 733 bis C.P. "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto", quelli di cui alla legge 7/2/1992 n. 150 limitatamente agli art, 1 comma 1 e 2, art. 6 comma 4 (commercio di animali, piante, ecc.), di cui al D.Lgvo 611/2007 n. 202, art. 8 e 9 (inquinamento doloso e colposo ad opera di comandanti di navi).

Gli altri reati previsti dall'art. 25 undecies hanno invece normali possibilità di accadimento in quanto sono pressoché integralmente riferiti alla materia della produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti ed ai fenomeni di inquinamento ambientale e loro effetti.

L'attività dell'Ente, infatti, rivolta prevalentemente al ricovero di soggetti in strutture di carattere socio-sanitario o socio-assistenziale, comporta la produzione di rifiuti sia di carattere normale, in genere assimilabili ai rifiuti urbani, sia di carattere speciale attinenti all'attività di cura e somministrazione di farmaci, medicinali e presidi; inoltre la condizione personale degli assistiti è possibile fattore di inquinamento.

La materia dei rifiuti e dell'inquinamento ambientale in genere è regolata da numerose prescrizioni, tese a salvaguardare la salute pubblica, la cui inosservanza è sanzionata sotto il profilo pecuniario ma soprattutto penale.

Per le considerazioni di cui al punto precedente sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 undecies tutti i settori o uffici dell'ente preposti all'erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere propriamente socio-sanitario o socio assistenziale sia anche quelli amministrativi per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.

Elenchiamo di seguito le uniche fattispecie normative che possono essere considerate un rischio di commissione di reato ambientale per la Fondazione.

### **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs 152/06)**

*Comma 1 Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*Comma 4 La sanzione è ridotta della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*

Comma 6, primo periodo *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

#### **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs 152/06)**

Comma 4, *Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

#### **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs 152/06)**

Comma 1 *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

#### **Inquinamento ambientale (art. 452-bis. c.p.)**

*È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

#### **Disastro ambientale (art. 452-quater. c.p.)**

*Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.*

*Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
  - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
  - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*
- Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

### **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies. c.p.).**

*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

### **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexsies. c.p.).**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*

### **Circostanze aggravanti (art. 452-octies. c.p.).**

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.*

### **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies. c.p.).**

*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.*

*Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*

*È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.*

### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato**

Riguardo a tale fattispecie di reato, si **ritiene che esista un rischio contenuto di commissione di tale reato**, nell'area delle attività collegate alla gestione dei rifiuti sanitari potenzialmente infetti.

Va comunque rilevato che la condizione di salute fortemente compromessa propria della generalità degli assistiti dei presidi socio-sanitari può portare a forme di inquinamento ambientale dei vari locali deputati alla assistenza ed alla degenza di tali soggetti; il che, fra l'altro, può portare all'insorgenza di nuove affezioni morbose nei soggetti immuni frequentanti i medesimi ambienti.

In particolare si dovrà:

- a) porre in essere misure per accertare l'eventuale condizione di inquinamento dell'ambiente nei siti di assistenza o degenza degli malati;
- b) adottare misure per l'eliminazione dei fattori ambientali suscettibili di esplicare effetti negativi sulle persone;
- c) istituire le misure di verifica e di controllo sull'aria, sull'acqua nonché del suolo e del sottosuolo;
- d) curare l'acquisizione, il mantenimento e l'aggiornamento della documentazione e delle certificazioni per garantire la conformità ambientale delle attività assistenziali;
- e) effettuare interventi per la segregazione dei pazienti affetti da forme morbose suscettibili di facile ed automatica trasmissione o per assicurare la loro innocuità.

La forma di prevenzione di questo tipo di rischio è rappresentata dai richiami comportamentali all'interno del codice etico e di comportamento della Fondazione e da Istruzione di Lavoro specifica

#### **Esempi di possibile realizzazione di reato**

- esiste la possibilità che operatori della Fondazione gettino i rifiuti in contenitori non idonei al tipo di rifiuto stesso.
- esiste la possibilità che operatori della Fondazione non gestiscano in modo corretto lo stoccaggio temporaneo delle varie tipologie di rifiuti.

#### **Attività/Processi organizzativi sensibili**

- attività di gestione dei procedimenti connessi alla gestione e smaltimento dei rifiuti.

#### **Funzioni e posizioni organizzative sensibili**

- Direttore Generale
- Medico Responsabile
- Medici Specialisti
- Tutto il personale della Fondazione.

#### **Protocolli di controllo specifici**

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.
- Istruzione di Lavoro specifica

## **PARTE SPECIALE N**

**Altri reati del D.Lgs.231/2001: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater); Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1); Abusi di mercato (art. 25 sexies); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies) ; Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies); Frodi in campo sportivo (art. 25 quaterdecies); Contrabbando (art. 25 sex decies).**

### **Fattispecie di reato**

**Il reato riguarda attività terroristiche e di eversione (art. 25 quater del D.Lgs. 231/01)**

**Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico (art.270-bis c.p.)**

*Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

**Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.*

**Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)**

*Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

*Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.*

**Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)**

*Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il*

*compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.*

*Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.*

### **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)**

*Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.*

### **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**

*Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.*

*Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.*

*Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie, ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.*

*Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita l'ergastolo e, nel caso di attentato all'incolumità, la reclusione a anni trenta.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*

### **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)**

*Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

La Fondazione valuta come **molto contenuto e pressoché inesistente il rischio di incorrere in tali tipologie di reati**, dato anche il tipo di attività e di relazioni territoriali caratteristiche dell'Azienda stessa.

Tuttavia si ritiene di esplicitare le forme di prevenzione di queste fattispecie di reato:

- per quanto riguarda il contesto interno si fa riferimento ai principi del Codice Etico
- per quanto riguarda il contesto ed i rapporti con organizzazioni e soggetti esterni, la Fondazione si impegna ad acquisire informazioni e documentazione circa le organizzazioni già non diversamente regolate da norme o registri che comprovino la loro affidabilità e correttezza;

### **Fattispecie di reato**

**Il reato riguarda pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del D.Lgs. 231/01)**

**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)**

*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.*

*La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.*

*La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:*

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

*Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.*

### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

Per quanto la natura e le finalità dell'Ente escludano il pericolo di accadimento del reato in questione, la presenza, fra le strutture dell'Ente, di servizi di piccola chirurgia e ginecologia inducono a stabilire, nel codice etico-comportamentale, per massima cautela, che l'attività dell'Ente e dei suoi Operatori non potrà mai esplicarsi in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

### **Fattispecie di reato**

**I reati riguardano gli abusi di mercato (art. 25 sexies del D. Lgs. 231/01)**

**Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998)**

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

### **Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998)**

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

### **Abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis D. Lgs. 58/1998)**

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

5. *Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*

6. *Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.*

### **Manipolazione del mercato (art. 187 ter D. Lgs. 58/1998)**

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.*

2. *Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.*

4. *Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.*

### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

Questa tipologia di reato non costituisce un'area di rischio in quanto la Fondazione non è un'impresa quotata.

In relazione alla qualificazione soggettiva di Ente non profit e all'operatività circoscritta alla sfera dei servizi sociali, è certamente limitata la possibilità di accadimento dei reati e degli illeciti ex artt. 184, 185, 187 bis e 187 ter del D.Lgvo n. 58/98.

È tuttavia possibile che, nella gestione del patrimonio di cui l'Ente eventualmente disponga, l'Ente stesso possa incorrere in categorie di investitori molto attivi o azionisti rilevanti; in tale non normale ipotesi si devono considerare, valutare ed osservare le indicazioni portate dalla Comunicazione CONSOB n. DME/5078692 del 29 novembre 2005 con riferimento alle strategie di manipolazione del mercato. Ricorre inoltre la possibilità che l'Ente entri normalmente o sistematicamente in possesso di informazioni privilegiate; in tali casi esso deve adottare procedure idonee a limitare il rischio degli abusi indicati negli artt. 184 e 187 bis del D.Lgvo n. 58/98.

### **Fattispecie di reato**

**Il delitto riguarda l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D.Lgs. 231/01)**

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

- Riguardo a tale fattispecie di reato, si **ritiene che esista un rischio contenuto di commissione di tale reato**, connesso ad eventuali procedimenti giudiziari a carico di persone che hanno rapporti con l'Ente.

- esiste la possibilità che operatori della Fondazione inducano a commettere tale reato persone – utenti interessati da procedimento davanti alle autorità giudiziarie ordinarie.

#### Attività/Processi organizzativi sensibili

- attività di gestione dei procedimenti connessi a provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria.

#### Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direttore Generale
- Direttore Sanitario
- Medico Responsabile
- Tutto il personale della Fondazione.

#### Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.

#### Fattispecie di reato

**Il delitto riguarda l’immigrazione clandestina e l’impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01)**

**Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3bis, 3ter e 5 D.Lgs n. 286/98).**

*3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

*3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

*3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

*5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

## **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 e 12 bis D.Lgs n. 286/98)**

*12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

*12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

## **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

- Riguardo a tale fattispecie di reato, si **ritiene che esista un rischio contenuto di commissione di tale reato**, connesso ad eventuali assunzioni di persone straniere che hanno rapporti con l'Ente.

Le misure da osservare sono costituite dalla acquisizione, prima dell'instaurazione del rapporto di impiego, del permesso di soggiorno; inoltre, in caso di permessi di soggiorno temporanei, il lavoratore dovrà produrre la documentazione attestante l'avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno.

È opportuno che, nei contratti individuali, siano citati gli estremi del soggiorno e che -in caso di permesso temporaneo- sia espressamente sancito l'obbligo del lavoratore di documentare il tempestivo rinnovo del permesso sotto comminatoria di risoluzione del rapporto di lavoro.

## **Attività/Processi organizzativi sensibili**

- attività di gestione dei procedimenti connessi ad assunzione di personale straniero.

## **Funzioni e posizioni organizzative sensibili**

- Direttore Generale
- Ufficio Personale

## **Protocolli di controllo specifici**

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.
- Istruzione di Lavoro specifica.

## **Fattispecie di reato**

**Il delitto riguarda la discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/01).**

**Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis. c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

La Fondazione valuta come **molto contenuto e pressoché inesistente il rischio di incorrere in tali tipologie di reati**, dato anche il tipo di attività e di relazioni territoriali caratteristiche dell'Azienda stessa.

Tuttavia si ritiene di esplicitare le forme di prevenzione di queste fattispecie di reato:

- per quanto riguarda il contesto interno si fa riferimento ai principi del Codice Etico
- per quanto riguarda il contesto ed i rapporti con organizzazioni e soggetti esterni, la Fondazione si impegna ad acquisire informazioni e documentazione circa le organizzazioni già non diversamente regolate da norme o registri che comprovino la loro affidabilità e correttezza.

### **Fattispecie di reato**

**Il delitto riguarda la frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/01).**

#### **Frode in competizioni sportive (art. 1 legge 401/1989)**

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

#### **Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4. Legge 401/1989)**

*1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.*

*2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.*

*3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.*

*4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.*

*4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.*

*4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.*

*4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.*

## Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/**Esempi di possibile realizzazione di reato:**

La Fondazione valuta come **molto contenuto e pressoché inesistente il rischio di incorrere in tali tipologie di reati**, dato anche il tipo di attività e di relazioni territoriali caratteristiche dell'Azienda stessa.

Tuttavia si ritiene di esplicitare le forme di prevenzione di queste fattispecie di reato:

- per quanto riguarda il contesto interno si fa riferimento ai principi del Codice Etico
- per quanto riguarda il contesto ed i rapporti con organizzazioni e soggetti esterni, la Fondazione si impegna ad acquisire informazioni e documentazione circa le organizzazioni già non diversamente regolate da norme o registri che comprovino la loro affidabilità e correttezza.

### **Fattispecie di reato**

**Il delitto riguarda il contrabbando (art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/01).**

**Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 Testo Unico Doganale – DPR 43/1973)**

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.*

**Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 T.U.D.)**

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.*

**Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 T.U.D.)**

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al*

*momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.*

#### **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 T.U.D.)**

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.*

#### **Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286. T.U.D.)**

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.*

#### **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 T.U.D.)**

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.*

#### **Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 T.U.D.)**

*Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.*

#### **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 T.U.D.)**

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.*

### **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 T.U.D.)**

*Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.*

### **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 T.U.D.)**

*Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.*

### **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis T.U.D.)**

*Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.*

### **Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter T.U.D.)**

*1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. 3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*

### **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291- quater T.U.D.)**

*1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

### **Altri casi di contrabbando (art. 292 T.U.D.)**

*Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.*

### **Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 T.U.D.)**

*Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accertare, in tutto od in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a lire cinquecentomila. In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.*

### **Confisca (art. 301 T.U.D.)**

*1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.*

*2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazioni alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.*

*3. Si applicano le disposizioni dell'art. 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.*

*4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi eseguiti vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.*

*5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.*

*5-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.*

#### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

La Fondazione valuta come **molto contenuto e pressoché inesistente il rischio di incorrere in tali tipologie di reati**, dato anche il tipo di attività e di relazioni territoriali caratteristiche dell'Azienda stessa.

Tuttavia si ritiene di esplicitare le forme di prevenzione di queste fattispecie di reato:

- per quanto riguarda il contesto interno si fa riferimento ai principi del Codice Etico
- per quanto riguarda il contesto ed i rapporti con organizzazioni e soggetti esterni, la Fondazione si impegna ad acquisire informazioni e documentazione circa le organizzazioni e Aziende già non diversamente regolate da norme o registri che comprovino la loro affidabilità e correttezza.

## **PARTE SPECIALE O**

### **Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)**

#### **Fattispecie di reato**

**Reati Tributari indicati dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01, introdotti dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e modificato con Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75.**

#### **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2. Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)**

*1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

#### **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. 74/2000)**

*1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.*

#### **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.Lgs. 74/2000)**

*1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

*2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

*2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

#### **Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. 74/2000)**

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

#### **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs. 74/2000)**

*1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

#### **Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. 74/2000)**

*1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

*1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.*

*Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).*

#### **Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. 74/2000)**

*1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

*1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*

*2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.*

### **Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)**

*1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

*2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.*

### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

- esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione;
- emissione di false fatture;
- mancati versamenti tributari o indebite compensazioni;
- l'intenzione di ingannare al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- infedele od omessa dichiarazione.

### **Attività/Processi organizzativi sensibili**

- Emissione/ricezione di fatture
- Versamenti all'erario
- Indebite compensazioni
- Infedele od omessa dichiarazione
- Costruzione e redazione di:  
bilancio d'esercizio; relazioni (nota integrativa e relazione sulla gestione); bilancio sociale;  
altre comunicazioni sociali; dichiarazioni.

### **Funzioni e posizioni organizzative sensibili**

- Componenti del CdG
- Direttore Generale
- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Consulenti in materia di Bilancio e fiscalità
- Revisore dei conti

### **Protocolli di controllo specifici**

- Controllo delle diverse poste di bilancio da parte del revisore incaricato.
- Costruzione del bilancio con commercialista esperto incaricato formalmente dal Consiglio di Gestione dell'Ente.

## **PARTE SPECIALE P**

### ***Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 duodevicies e art. 25 septiesdecies D.Lgs. 231/01)***

I rischi che una società potrebbe correre in relazione ai reati contro il patrimonio culturale dipendono dalle caratteristiche dell'attività svolta e dai beni culturali e artistici che la società possiede o con cui entra in contatto. Alcuni esempi di rischi potrebbero essere:

**Possesso di beni culturali:** se la società possiede beni culturali di valore, come opere d'arte, manufatti storici o reperti archeologici, potrebbe correre il rischio di subire furti o danneggiamenti da parte di ladri o vandali.

**Attività di vendita di beni culturali:** se la società si occupa di vendita di beni culturali, come opere d'arte o manufatti storici, potrebbe correre il rischio di vendere opere illegalmente acquisite o rubate, che potrebbero essere sequestrate e causare problemi legali e di immagine.

**Attività di restauro o conservazione:** se la società svolge attività di restauro o conservazione di beni culturali, potrebbe correre il rischio di danneggiarli accidentalmente durante il lavoro o di utilizzare metodi di restauro non autorizzati che possono compromettere la loro integrità.

**Gestione di siti archeologici:** se la società gestisce siti archeologici o aree di interesse storico o culturale, potrebbe correre il rischio di subire atti di vandalismo o scavi illegali.

**Coinvolgimento involontario:** anche se la società non è direttamente coinvolta in reati contro il patrimonio culturale, potrebbe correre il rischio di essere coinvolta involontariamente in transazioni illegali di beni culturali o di essere associata a personaggi disonesti.

### **Fattispecie di reato**

#### **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)**

*È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:*

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.*

#### **Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)**

*Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.*

*Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.*

#### **Importazione illecita di beni culturali). (Art. 518-decies c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.)*

#### **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)**

*Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione*

*o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.*

*La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché' nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.*

### **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)**

*Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.*

*Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.*

*La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.*

### **Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)**

*È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:*

*1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*

*2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;*

*3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;*

*4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.*

*È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.*

### **Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)**

*Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.*

*La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto*

*di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.*

#### **Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.)**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.*

*La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

#### **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)**

*Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.*

#### **Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.)**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.*

*La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

#### **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.*

#### **Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato/Esempi di possibile realizzazione di reato:**

In considerazione della natura della Fondazione e dell'attività dalla stessa svolta, si ritengono potenzialmente realizzabili solo alcuni dei suindicati delitti contro il patrimonio culturale, in relazione alle seguenti macro aree:

- A. Gestione del patrimonio culturale della Fondazione;
- B. Acquisizione e/o ricezione di beni culturali.

### **Attività/Processi organizzativi sensibili**

- Giacenza e conservazione dei beni culturali presso i locali della Fondazione;
- Organizzazione di mostre/eventi da parte della Fondazione;
- Istruttoria relativa al procedimento di verifica ex art. 12 D.lgs 42/2004 in ordine alla esistenza o meno dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico dei beni appartenenti alla Fondazione;
- Ricezione di richieste di prestito di beni culturali;
- Concessione in prestito di beni culturali;
- Istruttoria relativa al procedimento di autorizzazione ex art. 48 D.lgs 42/2004 (autorizzazione per mostre ed esposizioni);
- Movimentazione di beni culturali;
- Interventi in materia di edilizia su immobili che costituiscono beni culturali;
- Esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali;
- Affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali o paesaggistici;
- Lasciti e liberalità di terzi che includono beni culturali;
- Acquisti a titolo oneroso;
- Altre possibili modalità di acquisizione di beni culturali;

### **Funzioni e posizioni organizzative sensibili**

- Componenti del CdI
- Componenti del CdG
- Direttore Generale
- Dipendenti
- Revisore

### **Protocolli di controllo specifici**

- Ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza competenze per territorio relative le modalità di conservazione o di custodia dei beni culturali;
- Nel corso di iniziative culturali, garantire la presenza di personale di sorveglianza nelle sale espositive durante l'orario di apertura al pubblico;
- Assicurare l'idoneità degli spazi che accolgono la mostra a garanzia dell'ottimale conservazione e sicurezza delle opere;
- Formalizzare tempestivamente la denuncia di trasferimento delle opere in ipotesi mutamento di dimora o sede del detentore;
- Dare comunicazione alla Soprintendenza competente per territorio, circa il luogo di destinazione dei Beni, anche in occasione di spostamenti temporanei;
- In ipotesi di trasferimento/movimentazione dei beni culturali, attenersi durante il trasporto alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza competente per territorio.
- In ipotesi di trasferimento/movimentazione dei beni culturali, valutare l'adeguatezza della ditta di trasporto sulla base dei seguenti requisiti: esperienza specifica nel settore fine art; attrezzature e tipologia dei mezzi disponibili; numero di sedi sul territorio; numero di tecnici e risorse disponibili; dislocazione dei depositi;
- in ipotesi di richiesta di prestito di beni culturali, ai fini della concessione o meno del prestito è opportuno valutare: la qualità e l'autorevolezza culturale del progetto scientifico; la credibilità tecnica dell'Ente organizzatore e le professionalità di cui si dota per realizzare

l'iniziativa espositiva; l'idoneità degli spazi che accolgono la mostra a garanzia dell'ottimale conservazione e sicurezza delle opere;

- in ipotesi di prestito di beni culturali, individuare una o più figure professionali incaricate di: gestire la richiesta di autorizzazione al prestito ex art. 48 del D.lgs 42/2004 nonché la pratica di elaborazione del prestito; verificare la corretta raccolta e compilazione di tutti i documenti necessari alla richiesta di autorizzazione al prestito da inviare alla Soprintendenza nonché la corretta compilazione di tutta la documentazione di supporto al trasferimento del bene; gestire tutte le attività logistico-organizzative funzionali alla tutela e alla conservazione dell'opera durante tutte le fasi connesse al prestito; verificare il corretto allestimento della sala espositiva; verificare lo stato conservativo dei beni culturali durante le operazioni di partenza e arrivo dalla sede della mostra;
- sempre in ipotesi di prestito, stipulare un contratto in forma scritta che regoli almeno i seguenti aspetti: la durata del prestito e le possibili proroghe; le modalità di assicurazione; le specifiche per il trasporto e l'accompagnamento; la conservazione e cura delle opere;
- richiedere autorizzazione al soprintendente ex art. 49 D.lgs 42/2004 in ipotesi di collocamento o l'affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali;
- sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali o paesaggistici, è vietata l'affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità che possono danneggiare l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili;
- procedere all'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, e/o a qualsivoglia intervento in materia di edilizia solo in forza delle autorizzazioni previste dagli artt. 21 e 22 D.lgs 42/2004;
- verificare il possesso in capo agli esecutori dei lavori concernenti beni culturali dei requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento;
- procedere ad adeguata verifica della Società esecutrice dei lavori in materia di edilizia sui beni culturali, tenendo conto, in particolare, della natura giuridica, della prevalente attività svolta, della struttura organizzativa, nonché del possesso dei mezzi necessari a garantire la tutela, la sicurezza e la conservazione dei beni culturali nel corso delle opere;
- richiedere e verificare la documentazione attestante l'autenticità o la probabile attribuzione del bene culturale;
- richiedere e verificare la documentazione attestante la lecita provenienza del bene, o in mancanza, una dichiarazione contenente tutte le informazioni disponibili;
- verificare la completezza e la corretta compilazione di tutta la documentazione di supporto al trasferimento del bene;
- accertarsi che il trasferimento di proprietà a titolo gratuito del bene culturale avvenga conformemente alle formalità previste dal D.Lgs 42/2004;
- in ipotesi di dubbi sull'autenticità del bene culturale, istituire di un'apposita commissione scientifica costituita da esperti del settore.

## **Allegati**

- A1. SCHEDA EVIDENZA RISCHIO REATI EX D.LGS 231/01**
- A2. SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE O SOSPETTO DEL MODELLO**
- A3. DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE**
- A4. DICHIARAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA**
- A5. PROCEDURE RICHIAMATE NELLA PARTE SPECIALE**

## **A1. SCHEDA EVIDENZA Rischio Reati ex D. Lgs. 231/2001**

### **Funzione aziendale:**

#### **Periodo:**

All'Organismo di Vigilanza della Fondazione Marchesi

Premesso che:

- la direzione della Fondazione ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- tale Modello è stato approvato dal Consiglio di Indirizzo;
- il Modello prevede la predisposizione di Schede Evidenza delle attività svolte, da parte di ogni responsabile di Funzione aziendale.

Nell'ambito delle proprie responsabilità operative, così come attribuite dal Manuale Organizzativo della Fondazione, nelle procedure aziendali il sottoscritto, come previsto dal Modello ex D. Lgs. 231/01, dichiara quanto segue:

Non si segnala alcuna anomalia o infrazione al Modello stesso e, in particolare, alcun fatto o comportamento che possa riguardare l'applicazione del D. Lgs. 231/2001.

Si segnalano elementi di anomalia/infrazioni in relazione alle prescrizioni del Modello:

### **Descrizione anomalia / infrazione:**

### **Soggetti interni coinvolti:**

### **Soggetti esterni coinvolti:**

### **Data in cui si è verificato evento:**

\_\_\_\_\_

Firma

Data: \_\_\_\_\_

## **A2. SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE O SOSPETTO DI VIOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 E/O DEL CODICE ETICO**

La segnalazione ha ad oggetto la violazione o il sospetto di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e/o del Codice Etico.

Gli autori delle segnalazioni sono preservati da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione in ambito professionale e ne viene garantita la riservatezza dell'identità nei limiti previsti dalla legge ovvero determinati dalla necessità della tutela della Società.

Le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti sono valutate ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. **È sanzionato l'utilizzo della segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o emulativa.**

### SEGNALAZIONE

Il modulo di segnalazione è classificato come documento nr. MO303021 ed è scaricabile dal sito della Fondazione.

Le segnalazioni vanno inviate a **odv@pietroangelorossoni.it** oppure tramite posta ordinaria presso l'Organismo di Vigilanza c/o Fondazione Marchesi.

### **A3. DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE ai sensi del Decreto Legislativo 231 e successive modifiche**

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs.231/01 e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione Ospedale Marchesi di Inzago, volto a prevenire i reati previsti dal citato Decreto.

Il sottoscritto si impegna a non porre in essere azioni in contrasto con il citato Modello.

Più in particolare il sottoscritto si impegna a:

- non porre in essere azioni in contrasto con il Codice Etico;
- evitare situazioni tali da configurare un conflitto di interessi nell'ambito di rapporti intrattenuti con rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni, italiane o estere e, nel caso questo avvenga, informarne tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;
- rispettare i poteri di delega ed i limiti di firma stabiliti;
- rispettare gli obblighi di informativa all'Organismo di vigilanza riportati nel "Modello 231";
- rispettare le procedure/protocolli emesse dalla Fondazione e le altre misure previste dal Modello.

Il sottoscritto si impegna anche a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo effettuate, capaci di influire sull'adeguatezza, completezza ed efficacia del Modello e circa la sua effettiva applicazione.

In fede

Nome e cognome \_\_\_\_\_

Posizione \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

#### **A4. DICHIARAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA PER COLLABORATORI, CONSULENTI ESTERNI, PARTNER, E FORNITORI**

Si dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 dalla Fondazione Ospedale Marchesi di Inzago, ivi compreso il Documento di Valutazione dei Rischi.

Si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello e con il Documento di Valutazione dei Rischi, per le parti applicabili, e comunque ci si impegna a mantenere una condotta tale da non esporre la Fondazione Ospedale Marchesi di Inzago al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Fondazione Marchesi a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

***N.B. Form che salvo adattamenti caso per caso va inserito nei contratti con prestatori di servizi professionali, consulenti, partners, collaboratori coordinati e continuativi, ad eccezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo legati alla Fondazione da quest'ultimo tipo di rapporto.***

## A5. PROCEDURE RICHIAMATE NELLA PARTE SPECIALE

### Procedura: Fatturazione all'Ente Pubblico

La corretta fatturazione all'Ente Pubblico per le prestazioni di cura agli Ospiti convenzionati e per le attività ambulatoriali svolte in convenzione è elemento fondamentale per evitare comportamenti pregiudizievoli ai sensi del D.lgs. 231/01.

Le principali **tipologie di reato** legate alla fatturazione attengono a:

- *Reati contro la Pubblica Amministrazione*: ad esempio, a seguito di valutazioni non veritiere che portano ad una fatturazione superiore rispetto a quanto effettivamente dovuto o a manipolazione di informazioni e di dati al fine di ottenere fatturazioni superiori rispetto a quanto dovuto.
- *Reati di corruzione tra privati, riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*.

Di seguito si illustrano tali procedure, evidenziando le responsabilità e i meccanismi operativi di controllo.

La fatturazione all'Ente Pubblico avviene sulla base di informazioni provenienti dal Medico Responsabile e dal programma di gestione degli ambulatori, e sono completate, per quanto di sua competenza, dal Direttore Generale e dall'addetta al back office degli ambulatori.

### LA CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPITI

L'attribuzione del livello tariffario avviene sulla base della classificazione determinata dal **Medico Responsabile di ogni reparto** utilizzando le scale di valutazione in uso (SOSIA).

Ne consegue che l'attribuzione ad una determinata classe è responsabilità demandata pienamente al Medico Responsabile e può essere sindacata solamente dal personale incaricato dalle ASL all'effettuazione delle verifiche/vigilanze. In tal senso, qualora vengano rilevate difformità di valutazione il Medico Responsabile è tenuto a modificare le proprie valutazioni in coerenza con quanto richiesto.

### LA FATTURAZIONE RELATIVA ALLA RSA

Il Medico Responsabile mensilmente invia alla Amministrazione le informazioni utili alla produzione delle fatture attive. Il **Medico Responsabile** è responsabile della produzione delle informazioni sanitarie, mentre il **Direttore Generale** lo è per quelle di carattere amministrativo.

Le informazioni vengono elaborate mediante apposito applicativo informatico dedicato. Le informazioni, una volta giunte al **Direttore Generale**, vengono da questi controllate con particolare attenzione ai dati di presenza degli ospiti (ingressi, dimissioni, ricoveri, assenze).

Una volta certificati i dati da parte del Responsabile Amministrativo si procede all'elaborazione fisica della fattura ed il suo invio all'Ente Pubblico di riferimento.

### LA FATTURAZIONE RELATIVA ALL'ADI

La fatturazione relativa all'ADI viene effettuata previo controllo di tutte le prestazioni erogate dal personale addetto e verificatane la congruità con il Piano di Assistenza Individuale. La fatturazione viene eseguita mediante apposito software a cura della coordinatrice del servizio.

## LA FATTURAZIONE RELATIVA AGLI AMBULATORI

Il programma di gestione di tutte le attività ambulatoriali permette l'elaborazione mensile di tutte le prestazioni effettuate per il Servizio Sanitario nazionale, evidenziando quelle per le quali è dovuto il pagamento del ticket e quelle esenti. I dati vengono elaborati e raccolti in appositi flussi (denominati 28SAN), che vengono trasmessi a ASL.

### Procedura: Finanziamenti pubblici

La Fondazione può richiedere contributi, finanziamenti, sovvenzioni ecc. erogati dalla Regione ed altri Enti Pubblici ovvero dalla Comunità Europea.

Le principali **tipologie di reato** legate ai finanziamenti pubblici attengono a:

- *Reati contro la Pubblica Amministrazione*: ad esempio, falsa indicazione di requisiti aziendali necessari alla erogazione del contributo, falsa rendicontazione, utilizzo del finanziamento per fini diversi da quelli propri.

### RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO

La corretta gestione delle procedure di richiesta di finanziamenti pubblici impedisce di mettere in essere comportamenti pregiudizievoli ai sensi della legge 231/01.

La richiesta del finanziamento viene adottata con delibera del **Consiglio di Indirizzo**.

Il **Responsabile del Procedimento**, individuato dal Consiglio di Indirizzo stesso sulla base della natura e delle caratteristiche del progetto alla base della richiesta, deve verificare che l'Azienda sia in possesso dei requisiti richiesti.

Il *Responsabile del Procedimento* coordina la redazione del progetto e della richiesta di finanziamento e si occupa dell'inoltro all'Ente di riferimento.

### UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO

Una volta ottenuto il finanziamento, il *Responsabile del Procedimento* informa il Consiglio di indirizzo circa le modalità ed i tempi di realizzazione del progetto.

Il Consiglio di Indirizzo può mantenere la realizzazione del progetto in capo dello stesso Responsabile del Procedimento, oppure, in base alla tipologia del progetto, affidarla ad altri (**Responsabile del Progetto**).

Il *Responsabile del Progetto* deve condurre a termine la realizzazione di quanto previsto dal finanziamento, relazionando di tanto in tanto il Consiglio di indirizzo circa lo stato di avanzamento dei lavori.

### RENDICONTAZIONE

Alla realizzazione di quanto previsto dal finanziamento, il Responsabile di Progetto deve provvedere alla rendicontazione dello stesso, secondo le modalità previste.

Gli esiti della rendicontazione devono essere portati a conoscenza del Consiglio di Indirizzo prima del loro invio all'Ente di riferimento, dando evidenza della correttezza adottata.

Il Responsabile di Progetto mantiene la responsabilità relativa anche dopo la rendicontazione del progetto, in particolare nel caso in cui l'Ente erogatore dovesse richiedere approfondimenti o avanzare contestazioni.

## Procedura: Sponsorizzazione e liberalità

La corretta gestione delle procedure di assegnazione di sponsorizzazioni e liberalità impedisce di mettere in essere comportamenti pregiudizievoli ai sensi della legge 231/01.

Le principali **tipologie di reato** legate alle sponsorizzazioni e liberalità attengono a:

- *Reati contro la Pubblica Amministrazione*: ad esempio, sponsorizzazioni e liberalità concesse al fine di ottenere indebito vantaggio da parte di funzionari della PA, forniture sponsorizzazioni e liberalità concesse a seguito di pressioni da parte di funzionari della PA.
- *Reati di corruzione tra privati, riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*.

## LA CONCESSIONE DI SPONSORIZZAZIONI E LIBERALITÀ

Di norma, la Fondazione non eroga sponsorizzazioni o liberalità. Nel caso fosse ritenuto opportuno, l'organo deputato alla decisione di devolvere sponsorizzazioni e/o liberalità a terzi è esclusivamente il **Consiglio di Indirizzo**.

L'entità delle cifre corrisposte non potrà eccedere, annualmente per ogni soggetto beneficiario, la cifra di € 5.000,00= (cinquemila), salvo deroga espressa e motivata da parte del Consiglio di Indirizzo.

I beneficiari potranno essere esclusivamente appartenenti alle seguenti categorie:

- enti ed associazioni religiose;
- enti ed associazioni benefiche;
- associazioni di valenza territoriale (comunali o limitrofe);
- enti ed associazioni sportive;
- enti ed associazioni culturali.

Il Consiglio di Indirizzo può decidere di corrispondere la sponsorizzazione o la liberalità a seguito di richiesta da parte degli organismi appartenenti alle categorie sopra riportate, ovvero a seguito di propria iniziativa.

In ogni caso la deliberazione consigliare di assegnazione, assunta all'unanimità dei membri del Consiglio di Indirizzo, deve contenere le motivazioni dell'elargizione, specificando in caso di richieste o proposte plurime, anche le motivazioni delle possibili esclusioni.

## Procedura: Assunzione del personale e assegnazione di incarichi

La corretta gestione delle procedure di assunzione del personale, assegnazione di incarichi e consulenze impedisce di mettere in essere comportamenti pregiudizievoli ai sensi del D.lgs. 231/01.

Le principali **tipologie di reato** legate all'assunzione del personale e all'assegnazione di incarichi attengono a:

- *Reati contro la Pubblica Amministrazione*: ad esempio, assunzioni od incarichi assegnati al fine di ricevere un indebito vantaggio da parte di funzionari della PA o assunzioni od incarichi assegnati a seguito di pressioni da parte di funzionari della PA.
- *Reati di corruzione tra privati, riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*;
- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*: ad esempio, assunzioni in contrasto con la normativa di merito.

## ASSUNZIONI DIRETTE

Non tutto il personale operante in azienda è alle dipendenze dirette della Fondazione; parte del personale opera in regime libero-professionale, mentre altre sono dipendenti di società di gestione di specifici servizi della Fondazione, assegnatarie dei servizi a seguito di contratto di appalto di servizio. Per quanto riguarda la società di gestione dei servizi assistenziali della Fondazione si rimanda alle procedure da essa adottate e contenute nel documento ufficiale di appalto. Le stesse procedure si applicano alla società di gestione dei servizi di ristorazione e a quella di pulizia e sanificazione.

Per quanto riguarda le assunzioni effettuate dalla Fondazione si applica quanto di seguito stabilito. Il responsabile delle assunzioni in Struttura è il **Direttore Generale** a cui fa capo la verifica dei requisiti e della documentazione del neo-assunto.

Quanto più possibile, al momento in cui in struttura si renda necessario l'assunzione di nuova risorsa, la sua ricerca deve avere carattere plurale e permettere il libero accesso all'informazione da parte di potenziali aspiranti. La selezione del personale, effettuata direttamente o per mezzo di professionisti specializzati, deve vertere sui caratteri oggettivi inerenti la mansione da espletare.

Al fine di assicurare l'oggettività di scelta, il Direttore Generale invia al Consiglio di Gestione una scheda indicante i soggetti prescelti e le motivazioni di scelta.

Tutto il nuovo personale viene inquadrato con CCNL UNEBA.

Il Direttore Generale prima di procedere con l'assunzione deve:

- aver verificato il possesso dei documenti necessari per instaurare il rapporto di lavoro e, se necessario per espletare la mansione, dei documenti attestanti il titolo di studio e/o l'eventuale iscrizione ad Albi/Collegi professionali. Copia dei documenti attestanti deve essere consegnata da parte del lavoratore all'Ufficio Personale.
- in caso di lavoratori extracomunitari aver controllato il possesso di un permesso di soggiorno che sia in corso di validità ed idoneo all'instaurazione di un rapporto di lavoro (non turistico, per motivi di studio ecc.).

## ASSEGNAZIONE DI CONSULENZE, INCARICHI ECC.

Parimenti alle assunzioni, l'assegnazione di consulenze ed incarichi deve rispettare i principi della:

- necessità oggettiva;
- pluralità di assegnazione;
- equità economica.

Qualora in azienda si verifichi l'esigenza di ricorrere a professionisti esterni per l'esecuzione di un lavoro/incarico, si procede come di seguito indicato.

La necessità viene rilevata (direttamente o ad esso comunicata da parte di altre funzioni aziendali) dal **Direttore Generale**, il quale deve predisporre una breve relazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Gestione. La relazione deve indicare il fabbisogno, la tipologia di incarico da affidare, i tempi, le caratteristiche del/dei professionisti da individuare, l'entità prevista della spesa.

Il **Consiglio di Gestione** approva la richiesta ed incarica il Direttore Generale di effettuare la ricerca direttamente ovvero di affidarla a terzi.

La ricerca deve essere plurale individuando, quando ciò sia possibile, più di una soluzione.

Il Direttore Generale (direttamente o per mezzo di selezionatori esterni) individua le soluzioni che rispondono al bisogno, richiede i preventivi e li sottopone al Consiglio di Indirizzo per la scelta di merito.

Il Consiglio di gestione può deliberare così la scelta piuttosto che richiedere una nuova ricerca e selezione.

## Procedura: Selezione dei fornitori

La corretta gestione delle procedure di selezione dei fornitori impedisce di mettere in essere comportamenti pregiudizievoli ai sensi del D.lgs. 231/01.

Le principali **tipologie di reato** legate alla selezione dei fornitori attengono a:

- *Reati contro la Pubblica Amministrazione*: ad esempio, forniture effettuate a condizioni difformi a quelle di mercato, privilegiando fornitori che in qualche modo potrebbero avvantaggiare relazioni non corrette con funzionari della PA o forniture effettuate a condizioni difformi a quelle di mercato a seguito di pressioni da parte di funzionari della PA;
- *Reati di corruzione tra privati, riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*.

## LA SELEZIONE DEI FORNITORI

Gli acquisti per l'azienda vengono effettuati dall'Ufficio Tecnico sulla base delle necessità esistenti e mediante soluzioni organizzative e procedure in uso.

Il **Direttore Generale** è responsabile del processo di selezione dei fornitori e deve agire assicurando:

- imparzialità;
- pluralità;
- economicità;
- oggettività di scelta;
- equilibrio tra qualità e prezzo.

I *fornitori* vengono selezionati richiedendo offerte e preventivi, assicurando per quanto possibile e utile, una pluralità degli stessi per ogni tipologia di acquisto.

La delibera di nomina del Direttore Generale stabilisce la soglia entro cui ha la possibilità di effettuare in autonomia la selezione senza dovere ricorrere all'autorizzazione del Presidente e del Consiglio di Gestione.

Per queste forniture comunque il Consiglio di Gestione ha la facoltà di richiedere al Direttore Generale la documentazione attestante le motivazioni che hanno portato alla scelta dello specifico fornitore (offerte alternative, preventivi di terzi ecc.).

Per le spese superiori a quanto prima definito, il Direttore Generale per poter selezionare uno specifico fornitore, deve essere espressamente autorizzato dal Consiglio di Gestione.

L'emissione degli ordini ai fornitori, selezionati secondo quanto sopra riportato, come anche i pagamenti delle fatture conseguenti la fornitura sono attuati secondo le modalità organizzative e le procedure in uso.

## Procedura: Gestione dei sistemi informativi

La corretta gestione delle risorse informatiche è elemento fondamentale per evitare comportamenti pregiudizievoli ai sensi del D.lgs. 231/01.

Le principali **tipologie di reato** legate alla gestione dei sistemi informativi attengono a:

- *Reati informatici e trattamento illecito dei dati*

## **INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ACCESSO E CREDENZIALI DI ACCESSO**

L'accesso alla rete informatica aziendale è permesso unicamente al personale e ai collaboratori specificatamente individuati e autorizzati dal Direttore Generale in relazione a ragioni e finalità connesse all'attività lavorativa.

L'accesso alla rete informatica sarà limitato alle aree di competenza di ciascun utente in linea con il sistema di “*deleghe e poteri*” stabilito dall'incarico al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs. 196/03.

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite due copie di credenziali per l'accesso al sistema: la credenziale di autenticazione per autenticarsi ed accedere al personal computer o dispositivo mobile e quella di autorizzazione per accedere ai software gestionali della struttura.

Ogni credenziale si articola in due elementi: una user ID e una password personali, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. È vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore. Le credenziali sono rilasciate dall'Amministratore di Sistema (AdS) appositamente individuato dal Consiglio di Gestione.

La password di prima attivazione è comunicata dall'AdS esclusivamente all'interessato, il quale è tenuto a cambiarla con una password personale al primo collegamento. La password personale è nota esclusivamente al titolare della User ID, deve essere custodita con diligenza ed attenzione e non deve essere comunicata a terzi, neppure temporaneamente.

La password personale deve essere sostituita quando il sistema ne richiede la modifica e, comunque, con cadenza trimestrale. In ogni caso, qualora un utente ritenesse compromessa la segretezza della propria password di autenticazione dovrà informare immediatamente l'AdS e chiedere di poterla sostituire con una nuova.

Nel caso il sistema non dovesse riconoscere la password personale oppure l'utente l'avesse dimenticata è necessario informare immediatamente l'AdS che provvederà al ripristino del normale funzionamento, previo accertamento dell'identità del richiedente, mediante eliminazione della vecchia e creazione di una nuova password.

A titolo esemplificativo, è vietato:

- utilizzare password altrui o far utilizzare la propria password a terzi;
- diffondere o detenere abusivamente password;
- lasciare incustodite sessioni attive;
- utilizzare sessioni di lavoro di altri utenti.

## **UTILIZZO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO**

Le postazioni di lavoro, da tavolo o portatili, sono predisposte con la necessaria dotazione di dispositivi (hardware) e programmi (software) tali da consentirne il corretto funzionamento, in conformità agli standard aziendali e nel rispetto delle necessarie licenze d'uso.

L'installazione e l'aggiornamento di dispositivi e programmi potrà essere effettuato solamente previa autorizzazione e sotto la supervisione dell'AdS.

A titolo esemplificativo, è, dunque, vietato:

- installare altri software non autorizzati;
- modificare in tutto o in parte il software o le sue configurazioni di funzionamento;
- asportare o copiare in tutto o in parte il software;
- modificare, aggiungere o rimuovere dispositivi hardware e relative connessioni;
- utilizzare dispositivi di comunicazione diversi da quelli di cui è dotata la stazione di lavoro;
- disattivare, anche temporaneamente, il sistema antivirus;
- Inserire dispositivi mobili di archiviazione dati non autorizzati dall'AdS.

Nel caso in cui l'operatore rilevi la presenza di un nuovo software o di malfunzionamento del sistema informatico provvederà immediatamente a sospendere la sessione di lavoro in corso e a informare l'AdS, alle cui successive direttive si atterrà. Quest'ultimo, in ogni caso, procederà all'eliminazione e disinstallazione dei programmi non autorizzati. La Fondazione non risponde in alcun modo delle conseguenze relative all'installazione e all'utilizzo di software installati ad opera dell'utente privi di licenza originale e/o non espressamente autorizzati dall'AdS.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che il cosiddetto software "*shareware*" o "*freeware*" (ricadono in questa categoria software molto comuni quali, compressor, criptatori, alcuni programmi antivirus ecc.) è generalmente tale solo per uso privato e domestico. L'eventuale utilizzo dello stesso su stazioni di lavoro della Fondazione deve essere subordinato alla formalizzazione della relativa licenza d'uso.

È compito di ciascun utente:

- proteggere i documenti archiviandoli, nella idonea cartella, del server aziendale;
- custodire i supporti informatici (espressamente individuati dall'AdS) contenenti copie di file/dati o comunque ogni informazione aziendale, in posti sicuri e non facilmente accessibili ai terzi;
- non riprodurre/divulgare alcuna informazione/dato aziendale senza esplicita autorizzazione.

## UTILIZZO DEI SERVIZI DI RETE

### INTERNET

---

L'accesso a Internet è consentito esclusivamente per ragioni e finalità connesse all'attività lavorativa del dipendente e/o collaboratore.

Nel caso si verificasse la necessità di scaricare programmi o loro aggiornamenti dalla rete (c.d. download), sempre e solo per motivi connessi all'attività lavorativa, è necessario rivolgersi all'AdS e in ogni caso:

- verificare il possesso dei necessari diritti d'uso;
- verificare la compatibilità con i software installati;
- non violare regole di copyright o assimilabili.

### POSTA ELETTRONICA

---

La comunicazione in forma elettronica deve avvenire esclusivamente con l'utilizzo del sistema di posta elettronica della Fondazione; è pertanto vietato utilizzare altri sistemi di posta, anche se offerti gratuitamente.

Il sistema di posta elettronica è strumento di proprietà aziendale e rappresenta nel suo uso l'Ente stesso.

L'uso della posta elettronica è consentito esclusivamente per ragioni e finalità connesse all'attività lavorativa del dipendente.

Ogni messaggio e informazione inviati dall'utente via rete telematica a terzi (persone fisiche o giuridiche) è dal ricevente identificabile ed attribuibile all'azienda. Pertanto, tutte le comunicazioni inviate dagli utenti per via telematica debbono essere conformi agli interessi della Fondazione, nonché rispettose degli indirizzi e degli orientamenti espressi, oltre che delle istruzioni eventualmente impartite dallo stesso.

I sistemi informativi aziendali non possono essere utilizzati per trasmettere, ricevere o memorizzare comunicazioni di natura discriminatoria, oscena, diffamatoria e comunque contraria alla legge, alle politiche e all'organizzazione aziendale. È fatto altresì divieto di utilizzare i sistemi informativi per la diffusione delle cosiddette "*comunicazione a catena*" o per comunicazioni a carattere personale.

L'utente è tenuto a rispettare la riservatezza delle comunicazioni ricevute dagli altri utenti.

È fatto inoltre divieto di inviare messaggi di posta elettronica o altre comunicazioni elettroniche che dissimolino l'identità del mittente o dell'azienda.

In caso di disservizi sui sistemi informativi la Fondazione si riserva il diritto di analizzare eventuali messaggi o file responsabili del malfunzionamento, intraprendendo ogni azione necessaria alla salvaguardia del sistema e della funzionalità operativa dello stesso.

Si evidenzia inoltre che non è consentito utilizzare la posta elettronica per l'invio di informazioni aziendali classificabili come riservate senza esplicita autorizzazione del Direttore Generale e comunque delle funzioni aziendali preposte.

Ogni messaggio di posta elettronica in uscita dovrà indicare, mediante sistema automatico di inserimento, la seguente dicitura:

*“La presente comunicazione, unitamente alle informazioni in essa contenute e ogni documento o file allegato, è strettamente riservata e può contenere informazioni confidenziali. È rivolta unicamente ai destinatari cui è indirizzata e agli altri soggetti da questi autorizzati a riceverla.*

*Se non siete i destinatari/autorizzati siete avvisati che qualsiasi azione, copia, comunicazione, divulgazione o simili è vietata e potrebbe essere contro la legge.*

*Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, ci scusiamo per l'accaduto e vi preghiamo di darne immediata notizia al mittente ovvero di segnalare l'accaduto al seguente indirizzo email .....@fondazionemarchesi.it e di distruggere il messaggio originale e ogni file allegato senza farne copia o riprodurre in alcun modo il contenuto.*

*Il destinatario è responsabile di proteggere i propri sistemi informatici da aggressioni esterne.”*

#### VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA DEI SISTEMI

---

Tutte le possibili violazioni della sicurezza dei sistemi debbono essere comunicate tempestivamente all'AdS, così come debbono essere rilevate e comunicate eventuali vulnerabilità dei sistemi stessi conosciute o individuate dall'utente.

Gli utenti sono tenuti ad informare l'AdS qualora si verificano furti, danneggiamenti o smarrimenti di materiale informatico o di informazioni e dati di proprietà aziendale. Il personale incaricato fornirà la propria assistenza per l'eventuale denuncia alle competenti autorità.

#### I COMPITI DELL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA (ADS)

---

Oltre ai compiti sopra già indicati, l'AdS deve attivarsi, anche mediante consulenti esperti in materia, al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- verificare l'idoneità e il rispetto di procedure di backup e di restore;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT verificando che lo stesso sia adeguatamente protetto anche attraverso l'utilizzo di appositi software quali, ad esempio, antivirus e firewall;
- monitorare il corretto utilizzo degli accessi (User ID, password) al sistema informativo da parte degli utenti;
- verificare che gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle procedure aziendali definite.

#### I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

---

Il Direttore Generale, l'AdS e tutti gli utenti coinvolti nel presente processo sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità.

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica, tutta la documentazione prodotta nell'ambito della procedura qui disciplinata sarà conservata e messa a disposizione, ove richiesta dall'Organismo di Vigilanza.

### **Procedura: Gestione dei pagamenti in denaro contante e della cassa e dei valori di bollo**

Le principali *tipologie di reato* legate alla gestione della cassa, dei pagamenti in contanti e dei valori di bollo attengono a:

- *Reati c.d. di falso nummario e contro la fede pubblica.*

### **PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI PAGAMENTI IN DENARO CONTANTE E DELLA CASSA**

In conformità a quanto previsto dalla legge 29.12.2022 n. 197 è vietato ricevere o effettuare pagamenti e/o trasferimenti di qualsivoglia natura in denaro contante di importo complessivo pari o superiore a Euro 5.000 (cinquemila), indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano tra di loro funzionalmente collegate (trasferimento frazionato).

In relazione ai maggiori rischi che l'utilizzo di denaro contante implica anche in riferimento a fattispecie diverse rispetto a quelle di c.d. *falso nummario*, nonché in ragione dei rischi connessi alla gestione e utilizzo di denaro contante (ad es. furto, sottrazione o perdita dello stesso) e ai collegati costi amministrativi che si eviterebbero in assenza di tale tipologia di pagamento (ad es. custodia e controllo del denaro contante, il recarsi presso il proprio istituto di credito per effettuare versamenti e prelievi), per quanto possibile, si cercherà di evitare l'utilizzo di denaro contante anche per pagamenti di importi inferiori a Euro 5.000 (cinquemila), provvedendo a verificare la disponibilità del proprio interlocutore ad effettuare i futuri pagamenti attraverso modalità diverse rispetto a quella del denaro contante illustrando allo stesso possibili soluzioni alternative.

Al momento, i pagamenti da parte degli utenti di ticket e di prestazioni sanitarie vengono effettuate in contanti, con bancomat o con carta di credito direttamente al personale addetto alla funzione di *front office*. I pagamenti in contanti, tutti regolarmente registrati, vengono chiusi al termine della seduta di lavoro, unitamente a tutti i supporti cartacei, e chiusi in cassaforte. I versamenti vengono effettuati alla cassa continua della Banca di riferimento, previo controllo, da persona appositamente delegata o, in sua assenza, dal suo sostituto.

I pagamenti in denaro contante effettuati a favore di terzi potranno essere disposti unicamente dal Direttore Generale nel rispetto della procedura in essere per i pagamenti in generale dei propri fornitori.

Tutti i pagamenti e/o i trasferimenti di qualsiasi natura effettuati a mezzo di denaro contante dovranno essere annotati oltre che nelle scritture contabili obbligatorie per legge anche in un apposito Registro di Cassa nell'ambito del quale andranno riportati i seguenti dati: I) data pagamento; II) soggetto che ha disposto il pagamento o, in caso di erogazione in uscita, soggetto a favore del quale è stato effettuato il pagamento; III) importo ricevuto o erogato; IV) documento contabile di riferimento o, in alternativa, indicazione della causale del pagamento; V) soggetto che per conto della Fondazione ha disposto o ricevuto il pagamento.

I pagamenti effettuati a fronte delle prestazioni sanitarie risultano dal programma informatico utilizzato dalla Fondazione.

A norma di Legge il registro di cassa con riferimento ai singoli pagamenti ivi annotati dovrà essere conservato per 10 anni.

Le somme in contanti dovranno essere custodite con diligenza in luogo sicuro (cassaforte).

Sono istituite casse specifiche per gli addetti al *front-office* e per la gestione delle piccole spese, tenuta dall'Ufficio Acquisti, che non devono eccedere l'importo di € 350,00.

Nel caso in cui ci si accorgesse della presenza di moneta e/o cartamoneta falsa o alterata si procederà a segnalare tale circostanza alle Autorità competenti. Il presunto falso verrà trattenuto fino all'accertamento definitivo e, ove richiesto, verrà consegnato all'Autorità. La stessa procedura verrà adottata laddove la falsità venisse accertata all'atto del deposito delle somme di denaro sul conto corrente della Fondazione.

Di questi fatti dovrà essere fatta segnalazione all'Organismo di vigilanza.

### **Procedura per l'utilizzo di valori di bollo**

Seppure all'interno della Fondazione non vengano con frequenza utilizzate marche da bollo e, comunque, di valore modesto, tali da rendere assai improbabile la configurazione di fattispecie di reato connesse a valori di bollo, si richiede che l'acquisto dei valori bollati sia effettuato unicamente da intermediari autorizzati e con contestuale rilascio di ricevuta attestante l'acquisto.

Nel caso in cui ci si avvedesse della presenza di valori di bollo falsificati o alterati si procederà a segnalare tale circostanza alle Autorità competenti. Il presunto falso verrà trattenuto fino all'accertamento definitivo e, ove richiesto, verrà consegnato all'Autorità.

Di questi fatti dovrà essere fatta segnalazione all'Organismo di vigilanza.

L'imposta di bollo sulle ricevute sanitarie è assolta in maniera virtuale.

## Elenco delle LINEE GUIDA E PROTOCOLLI AZIENDALI ADOTTATE precedentemente al modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01

La Fondazione, oltre ad aver adottato un sistema di Sicurezza della Salute e della Sicurezza sul Lavoro e dell'Ambiente conforme alle normative vigenti, mette in campo le pratiche necessarie alla cura, alla sicurezza ed al benessere dei propri Ospiti, sia della RSA sia del CDI, degli utenti dei servizi domiciliari e dei servizi ambulatoriali.

Le **tipologie di reato** prevalenti, in caso di inosservanza dei protocolli e delle procedure adottate dalla Fondazione, sono quelle di seguito elencate:

- *Lesioni personali colpose;*
- *omicidio colposo;*
- *riduzione in schiavitù.*

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del D.lgs. 231/01, i reati potenziali riguardano prevalentemente l'omessa applicazione da parte del personale delle Linee guida e delle Istruzioni di lavoro aziendali, di cui in calce si riporta l'elenco, riguardanti ambiti specifici e che sono orientati alla cura dell'Ospite e degli utenti con particolare riferimento alla sua **sicurezza, dignità e libertà**; la tipologia di reato di riferimento è quindi quella dei delitti alla persona.

La corretta gestione dei farmaci e delle sostanze stupefacenti in uso nella struttura, di fatto impedisce che chiunque metta in essere comportamenti pregiudizievoli ai sensi del D.lgs. 231/01.

Le **tipologie di reato** legate alla gestione dei farmaci e delle sostanze stupefacenti sono quelle di seguito elencate:

- *lesioni personali colpose:* a seguito dell'utilizzo di prodotti non conformi o scaduti; somministrazioni non conformi alle prescrizioni mediche;
- *omicidio colposo:* per i casi più gravi di cui al punto precedente;
- *ricettazione:* nel caso di approvvigionamento incauto e/o al di fuori delle linee tradizionali;
- *traffico illecito di sostanze stupefacenti:* nel caso di cessione a terzi;
- *scarichi inquinanti:* nel caso di smaltimento illecito.

Le Istruzioni di lavoro messe in essere dalla Fondazione, unitamente alla puntuale applicazione della più recente normativa specialistica (in particolare per quanto attiene la gestione degli stupefacenti e lo smaltimento dei rifiuti), permettono di affrontare un rischio di illecito molto ridotto.

Le Linee guida e le Procedure e protocolli in uso nella Fondazione, raccolti in apposito fascicolo, definiscono le modalità operative da adottarsi per assicurare all'Ospite sia della RSA che del CDI, agli utenti dei servizi domiciliari e ambulatoriali, un'assistenza qualificata.

In ambito di applicazione della normativa 231 si fa particolare riferimento ai seguenti documenti:

### **Linee guida**

Processo di accoglienza dell'ospite

Igiene dell'ospite nel rispetto della privacy

Somministrazione degli alimenti e delle bevande

Prevenzione delle cadute

Prevenzione e trattamento delle piaghe da decubito

Trattamento dell'incontinenza

Applicazione di strumenti di contenzione, protezione e tutela dell'ospite

Il dolore

### **Procedure e protocolli:**

Compilazione, conservazione e archiviazione FASAS

Controllo temperatura frigorifero farmaci infermeria

Controllo temperatura frigorifero tisaneria  
Controllo temperatura pasti al ricevimento  
Sistema di autocontrollo haccp rsa e cdi  
Descrizione delle attività del servizio di sanificazione ambientale  
Gestione medicazioni  
Gestione del catetere vescicale  
Gestione del decesso  
Gestione della nutrizione artificiale  
Gestione delle medicazioni  
Gestione delle stomie e della nutrizione enterale  
Gestione dell'ossigenoterapia  
Gestione emergenze in attesa del medico reperibile  
Linee guida e protocollo cadute  
Trasporto del sangue  
Monitoraggio mezzi di protezione ospiti rsa  
Prevenzione infezioni paziente geriatrico in rsa  
Procedura accoglienza rsa  
Procedura per prelievo venoso  
Procedura per sterilizzazione a freddo  
Protocollo di prevenzione del rischio da movimentazione dei carichi in rsa  
Protocollo gestione carrelli delle urgenze rsa  
Protocollo gestione dei farmaci e riduzione del rischio in rsa  
Protocollo per la somministrazione degli alimenti  
Protocollo sterilizzazione

**Per l'applicazione di suddette Linee guida e Istruzioni di lavoro, le responsabilità ricadono sulle funzioni specifiche assistenziali, sociali e sanitarie, a seconda dell'ambito di riferimento e dell'articolazione delle competenze.**